

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

RESOCONTI:

AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	Pag.	5
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	7
FINANZE (VI)	»	15
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	17
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	35
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	37
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	39
AFFARI SOCIALI (XII)	»	43
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CONTROLLO SUGLI INTERVENTI NEL MEZZOGIORNO	»	47
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE INDUSTRIALE E PER I PROGRAMMI DELLE PARTECIPAZIONI STATALI	»	51
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CONTROLLO SULL'ATTI- VITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	»	53
ALLEGATI	»	57

N.B. Il presente Bollettino reca in allegato i resoconti stenografici della seduta della III Commissione per le comunicazioni del Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e della VI Commissione per l'audizione del Ministro del tesoro.

CONVOCAZIONI:

<i>Giunta delle elezioni</i>	Pag.	III
<i>Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio</i>	»	IV
<i>Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni (I)</i>	»	V
<i>Cultura, scienza e istruzione (VII)</i>	»	VI
<i>Commissione parlamentare d'inchiesta sull'attuazione degli interventi per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori della Basilicata e della Campania colpiti dai terremoti del novembre 1980 e febbraio 1981</i>	»	XI
<i>Commissione parlamentare per il controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale</i>	»	XIII
<i>INDICE DELLE CONVOCAZIONI</i>	»	XIV

RESOCONTI

PAGINA BIANCA

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

Giovedì 29 marzo 1990, ore 9,30. — Presidenza del Presidente Flaminio PICCOLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri, senatore Susanna Agnelli.

Comunicazioni del sottosegretario di Stato per gli affari esteri, senatore Susanna Agnelli, sulla situazione nel Corno d'Africa.

Il sottosegretario di Stato per gli affari esteri, senatore Susanna AGNELLI illustra la situazione politica nel Corno d'Africa, riservandosi di fornire in seguito dati ed informazioni su taluni aspetti della cooperazione italiana con i paesi dell'area.

N.B. — Il resoconto stenografico della seduta per le comunicazioni del Sottosegretario di Stato per gli affari esteri è pubblicato in allegato a pag. 59.

Il Presidente Flaminio PICCOLI rinvia il seguito della seduta per la concomitanza con votazioni in Aula.

La seduta termina alle 10,5.

Giovedì 29 marzo 1990, ore 15. — Presidenza del Presidente Flaminio PICCOLI.

Indagine conoscitiva sui principali problemi relativi al rispetto dei diritti dell'uomo.

Audizione del dottor Gian Domenico Caggiano, vice direttore della Società italiana per l'organizzazione internazionale (SIOI).

Dopo che il Presidente del Comitato per i diritti umani, Francesco RUTELLI ha svolto, su invito del Presidente Flaminio PICCOLI, una breve presentazione dei motivi che hanno portato a questa audizione, e degli studi che sono stati commissionati in preparazione della stessa, il

dottor Gian Domenico CAGGIANO svolge un'ampia relazione illustrando sia lo stato del diritto internazionale concernente la protezione dei diritti umani, sia l'attività delle Nazioni Unite sulla materia, sia le azioni ammesse a difesa delle eventuali violazioni degli stessi, ed in particolare quelle esplicabili dai singoli parlamenti nazionali.

Dopo gli interventi dei deputati Mirko TREMAGLIA, Giuseppe CRIPPA e Ugo CRESCENZI, il dottor Gian Domenico CAGGIANO fornisce le informazioni e le precisazioni richieste, soffermandosi in particolare sull'eventualità di controversie tra Stati in materia di diritti umani.

La seduta termina alle 16,15.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

IN SEDE CONSULTIVA

Giovedì 29 marzo 1990, ore 14,30. — Presidenza del Presidente Mario D'ACQUISTO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per il tesoro Mauro Bubbico.

Disegno e proposte di legge:

Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (4414).

GARAVAGLIA ed altri: Nuove norme per la prevenzione e la cura delle tossicodipendenze, per il recupero dei tossicodipendenti, per la prevenzione e repressione dei traffici illeciti di sostanze stupefacenti e psicotrope (1422).

PELLICANÒ: Norme relative al traffico degli stupefacenti e al trattamento dei tossicodipendenti (2976).

TEODORI ed altri: Legalizzazione della cannabis indica (canapa indiana) e modifica della legge 22 dicembre 1975, n. 685, in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope (3095).

ZANGHERI ed altri: Norme contro il traffico di stupefacenti (3381).

RONCHI ed altri: Norme per la prevenzione delle tossicodipendenze, contro il mercato nero, e per il rispetto dei diritti dei cittadini tossicodipendenti (3395).

TEODORI ed altri: Regolamentazione legale delle sostanze psicoattive per sottrarre il traffico delle droghe alle organizzazioni criminali (3461).

BENEVELLI ed altri: Nuove norme per la prevenzione delle tossicomanie e dell'alcolismo e per la cura e il recupero dei tossicodipendenti (3659).

POGGIOLINI ed altri: Norme per la costituzione dei centri di socio-riabilitazione dei tossicodipendenti (4246).

(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione riprende l'esame.

Il sottosegretario di Stato per il tesoro Mauro BUBBICO riferendosi alle perplessità prospettate dal relatore nella precedente seduta in ordine a talune disposizioni del disegno di legge, vuole rassicurare la Commissione, precisando che gli oneri per le spese di funzionamento del comitato previsto dall'articolo 1, comma 2, devono intendersi a carico degli ordi-

nari stanziamenti della Presidenza del Consiglio per la quale la legge n. 400 prevede la facoltà di ordine generale di utilizzare esperti a supporto del lavoro dei comitati interministeriali; per quanto attiene agli oneri conseguenti all'articolo 25, essi devono intendersi a carico delle disponibilità del fondo sanitario nazionale; per l'assolvimento dei compiti attribuiti agli enti locali, questi vi faranno fronte nell'ambito delle proprie risorse.

Il deputato Cristina BEVILACQUA si sofferma sull'articolo 24 chiedendo quali fondi il Governo ritiene di dover destinare al finanziamento dei nuovi comitati tecnici locali istituiti presso i Provveditorati agli Studi e dei centri di informazione e consulenza da istituirsi all'interno delle scuole secondarie. Dovrebbe inoltre essere chiarito quale è il raccordo tra la normativa sui consultori militari previsti al presente articolo e la legislazione vigente, sia per quanto riguarda l'aspetto istituzionale che, soprattutto, per quello più strettamente finanziario. Quanto all'articolo 26, rilevata l'esiguità dei trasferimenti dal bilancio dello Stato agli enti locali previsti dall'ultima legge finanziaria, chiede quali risorse il Governo intende destinare ai servizi che dovrebbero essere istituiti presso le regioni, province e comuni. Quanto all'articolo 27 chiede in che modo il Governo intenda ripartire tra i vari centri di imputazione di spesa le risorse, pari a 1,6 miliardi annui previsti dal presente articolo. Quanto all'articolo 32, infine, risulta una discrepanza tra i dati contenuti nella relazione tecnica e quelli cui fa riferimento il testo.

Il deputato Bruno SOLAROLI ritiene non esaurienti le risposte rese dal rappresentante del Governo in ordine ai quesiti posti nella precedente seduta. Richiama quindi l'attenzione sulle seguenti questioni. Per quanto riguarda le attività da svolgere all'interno della scuola, di cui all'articolo 24, ritiene che lo stanziamento ivi previsto di 4 miliardi annui sia del tutto insufficiente. Quanto all'articolo 25,

con cui si prevede l'istituzione presso ogni USL di un servizio per le tossicodipendenze dotato di un proprio organico, ritiene assolutamente non condivisibile la proposta del rappresentante del tesoro di porre il relativo onere a carico del Fondo Sanitario Nazionale che, secondo la relazione da ultimo presentata dal Ministro del tesoro evidenzia per il 1990 uno sfondamento di ben 10.000 miliardi; non è possibile quindi scaricare ulteriori oneri, per altro non quantificati su tale Fondo. Quanto all'articolo 26 che affida agli enti locali l'espletamento di alcuni servizi per le tossicodipendenze, pur condividendo il merito della norma, esprime forti riserve per quanto concerne gli aspetti finanziari: l'attribuzione di nuovi compiti certamente comporta un maggiore onere che non può ritenersi rientrante negli attuali stanziamenti di bilancio degli enti locali. Sarebbe questa una forzatura inaccettabile. È necessario quindi quantificare le risorse necessarie e predisporre i mezzi di copertura. Quanto agli articoli 14 e 15 ritiene difficile che i Prefetti siano in grado di svolgere i nuovi compiti ad essi assegnati senza un opportuno incremento degli organici, e conseguentemente, delle risorse. Analoga questione si pone per la magistratura. Concludendo, sottolinea come da parte del suo gruppo non vi sia un intento dilatorio ma anzi vi è la disponibilità ad adoperarsi con il Governo e con la maggioranza a trovare una adeguata soluzione ai problemi di copertura. Ritiene al riguardo che potrebbero essere utilizzate le disponibilità esistenti sul bilancio del Ministero della difesa o, in alternativa, quelli esistenti su accantonamenti dei fondi speciali non ancora utilizzati, quale ad esempio quello relativo ai centri di assistenza fiscale.

Il deputato Sergio COLONI sollecita il rappresentante del Governo a fornire ulteriori precisazioni in merito all'articolo 25 che, al comma 4, rinvia per la quantificazione e la copertura degli oneri conseguenti la costituzione del fondo per le tossicodipendenze alle future leggi finanziarie con ciò collocandosi al di fuori dei

principi delle regole che la legge n. 468 del 1978, come modificata dalla legge n. 362, ha dettato in materia di copertura delle leggi di spesa.

Il sottosegretario di Stato per il tesoro Mauro BUBBICO vuole in primo luogo confermare come la enormità del problema di portata internazionale cui il provvedimento vuole fare fronte esige la mobilitazione di tutte le strutture e di tutti i servizi pubblici: tribunali, prefetture, sistema sanitario, sistema scolastico, enti locali. Ogni articolazione del nostro sistema istituzionale e sociale dovrà essere coinvolto in questo impegno collettivo contro la droga.

Certo non può non condividere almeno in parte le preoccupazioni espresse con riferimento alla stima degli oneri che tale impegno comporterà: ciò che però ora più importa è di attivare tutti questi meccanismi e di fare in modo che si determini un forte coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato.

Alcuni dei nuovi impegni graveranno su aree finanziariamente già in sofferenza: così è in particolare per quanto concerne l'articolo 25 che tuttavia prevede un fondo da ritenersi come una quota vincolata nell'ambito del fondo sanitario nazionale che la legge finanziaria determina annualmente.

Per quanto concerne gli oneri gravanti su altri organismi è da considerare che essi saranno coinvolti in ragione delle loro funzioni istituzionali e che pertanto faranno fronte ai nuovi compiti attraverso le risorse proprie di cui andrà stimolata una razionalizzazione. Peraltro una puntuale quantificazione dell'impatto finanziario di tali nuovi compiti sarebbe, allo stato, del tutto problematica.

Il deputato Nino CARRUS si astiene dal soffermarsi sull'importanza generalmente attribuita al provvedimento in discussione di cui si limiterà pertanto ad affrontare alcuni profili finanziari con particolare riferimento all'articolo 25 che va ricondotto a coerenza rispetto alle regole della programmazione finanziaria.

Infatti, la disposizione contenuta nel comma 4 di tale articolo rappresenta un tipico esempio del metodo di legiferare che ha negli anni passati determinato lo sfascio della finanza pubblica: si è continuato, con assoluta incoscienza, ad autorizzare spese rinviando ad un incerto domani il reperimento dei mezzi necessari a farvi fronte. Oggi non è più possibile sottrarsi alle regole della programmazione cioè a quella parte della scienza delle finanze che si fonda sulla logica della scarsità e quindi sulla necessità di operare scelte selettive ed identificare priorità. Pertanto l'articolo 25 andrà riformulato nel senso che si stabilisca che gli oneri ivi previsti debbano essere reperiti nell'ambito della dotazione del fondo sanitario nazionale: ciò contribuirà d'altra parte alla riforma del sistema sanitario ispirata al principio di affermare che la spesa sanitaria deve essere contenuta entro un limite al di sotto del quale il miglioramento e l'ampliamento delle prestazioni deve derivare da processi di razionalizzazione e non più da incrementi di spesa.

Il deputato Andrea GEREMICCA ribadisce che il gruppo comunista, al di là del giudizio sul merito delle scelte del disegno di legge, è profondamente critico nei confronti degli aspetti finanziari del provvedimento e pertanto voterà contro la proposta di parere concordando con le obiezioni relative all'articolo 25 e ritenendo in ogni caso che con troppa fretteolosità sono state scartate le proposte del suo gruppo in ordine agli articoli 24 e 26.

Il deputato Bruno SOLAROLI illustra quindi le soluzioni alternative contenute nella seguente proposta di parere formulata dal gruppo comunista.

La Commissione bilancio esprime:

PARERE CONTRARIO

in quanto fermo restando il dissenso sulla impostazione del provvedimento, nel me-

rito si sottolinea l'impraticabilità della proposta anche per le questioni finanziarie irrisolte.

In particolare si evidenzia che:

1) non sono quantificati gli oneri per l'articolo 25 (servizi USL) e comunque non possono essere imputati al Fondo sanitario nazionale già in disavanzo per 10.200 miliardi per l'anno 1990;

2) non sono quantificati gli oneri per l'articolo 26 (funzioni delle Regioni, Province e Comuni) e comunque non possono essere posti a carico delle risorse ordinarie delle Regioni e dei poteri locali, già in difficoltà;

3) sono chiaramente insufficienti anche le risorse destinate alla scuola (articolo 24) e non sono previste risorse e strumenti adeguati per le prefetture e la magistratura e per le attività previste dall'articolo 30.

Si suggerisce al Governo di quantificare le spese e di coprirle mediante utilizzazione degli stanziamenti di cui ai capitoli 4011, 4031, 4051 del Ministero della difesa e ai finanziamenti previsti nel bilancio del Ministero delle finanze per la creazione dei centri di Assistenza fiscale.

Il sottosegretario di Stato per il tesoro Mauro BUBBICO dichiara che il Governo è contrario ad ogni modifica e pertanto pur apprezzando la dotta lezione impartita dal collega Carrus ribadisce di essere favorevole al testo del Senato.

Il relatore Alberto AIARDI rileva come le indicazioni fornite dal Governo risultino tranquillizzanti per quanto concerne una serie di disposizioni sulle quali era stata espressa la preoccupazione che potessero determinare oneri non adeguatamente esplicitati. Dopo aver sottolineato come sembri fuori luogo drammatizzare la questione connessa all'articolo 2 che pare piuttosto configurare una finalizzazione nell'ambito dei fondi destinati alla cooperazione e allo sviluppo, ricorda comunque che la legge 685 già conteneva

una serie di strumenti di intervento — anche finanziario — per la lotta alla droga, strumenti che il provvedimento in esame prevede ora di razionalizzare e riqualificare. Anche per quanto concerne l'articolo 32 ritiene che la relazione tecnica, con il dovuto aggiornamento dei dati relativi all'andamento del fenomeno della tossicodipendenza, possa essere tuttora ritenuta idonea.

Ritiene infine che possa essere accolta la formulazione dell'articolo 25 con la precisazione che gli oneri facciano comunque carico al fondo sanitario nazionale: sarà poi il decreto ministeriale previsto dal comma 4 dello stesso articolo a precisare l'entità della quota da destinare agli interventi ivi previsti.

Il Presidente Mario D'ACQUISTO sottolinea come nel corso del dibattito siano emersi rilevanti problemi di metodo che, peraltro, inevitabilmente si intrecciano con problemi di merito. La Commissione non mette in alcun modo in questione l'importanza e la validità del provvedimento: tuttavia non può assecondare un metodo che, in nome di esigenze incontestabili, pretenderebbe fossero approvati provvedimenti privi di una adeguata quantificazione degli oneri e, conseguentemente, di idonea copertura finanziaria. Tale tendenza, negli ultimi tempi, è ripetutamente emersa nel settore sanitario: i provvedimenti sul sangue, sull'AIDS, ed ora, quello sulla droga sono stati redatti senza procedere ad una quantificazione adeguata degli oneri da consentirne una sufficiente copertura finanziaria. Meglio sarebbe come è stato suggerito nel corso del dibattito utilizzare risorse iscritte nei fondi speciali per finalità che sicuramente non si concretizzeranno, almeno in questo esercizio, piuttosto che creare un sistema di spesa (e quindi di *deficit*) sommersa. Tutto ciò crea profondo disagio per la Commissione che a questo riguardo deve anche sottolineare al Governo l'esigenza di una rigorosa vigilanza sui conti pubblici.

Per quanto concerne il provvedimento in esame se sembra accettabile il ragiona-

mento che attribuisce agli enti locali ed al sistema sanitario di far fronte con le proprie risorse ai compiti di cui la legge indica le modalità di esercizio, l'articolo 25 deve invece essere corretto per risultare coerente con le regole di copertura finanziaria.

L'aula è ovviamente sovrana nelle proprie decisioni ma la Commissione bilancio non può sottrarsi alle proprie responsabilità. Ritiene pertanto che debba essere recepita la proposta di parere condizionato formulato dal relatore.

Il deputato Sergio COLONI dichiara che il gruppo democristiano è favorevole alla proposta del relatore cui ritiene tutta la maggioranza aderisca anche se deve dolersi del fatto che eminenti colleghi che nell'ambito della Commissione bilancio sono chiamati a svolgere significativi ruoli di responsabilità, a causa di concomitanti impegni o di irrinunciabili motivi personali, non possano essere presenti.

Il deputato Andrea GEREMICCA nel confermare il voto contrario del suo gruppo sottolinea come la proposta alternativa formulata riveli un significativo sforzo per il reperimento di una copertura adeguata e che le soluzioni indicate da una parte scontino il sopradimensionamento delle spese della difesa a fronte del processo di distensione internazionale e dall'altra correttamente colleghino il finanziamento della lotta alla droga ad un aumento delle imposte sui tabacchi e sugli alcolici. A tal fine ritiene che l'articolo 25, comma 4, dovrebbe essere modificato nel senso:

Sostituire le parole da è demandata alle leggi finanziarie sino alla fine con le seguenti: la cui quantificazione indicata in 400 miliardi per il 1990 e in lire 655 miliardi per ciascuno degli esercizi 1991-1992 si fa fronte, quanto a lire 300 miliardi con riduzione di 100 miliardi su ciascuno dei capitoli 4011, 4031, 4051 dello Stato di previsione del Ministero della difesa; quanto a lire 100 miliardi al corrispondente aumento della tassazione sui tabacchi e sui superalcolici; quanto a

lire 255 miliardi per gli esercizi 1991 e 1992 con corrispondente utilizzazione dell'accantonamento di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, elenco allegato n. 6 alla rubrica Ministero delle finanze, voce Istituzione centri di assistenza fiscale. Il Governo è delegato ad emanare decreti ministeriali per gli aumenti sulle tassazioni dei tabacchi e dei superalcolici.

La Commissione, infine, a maggioranza approva la seguente proposta del relatore:

PARERE FAVOREVOLE

sul testo del disegno di legge a condizione che:

All'articolo 25 comma 4, il primo periodo sia sostituito dal seguente: « Per il finanziamento dei servizi delle tossicodipendenze è istituito, nell'ambito del Fondo sanitario nazionale – le cui disponibilità sono annualmente determinate dalla legge finanziaria – un apposito fondo ».

PARERE FAVOREVOLE

sulle proposte di legge nei limiti del disegno di legge.

Il deputato Nino CARRUS intervenendo sull'ordine dei lavori desidera richiamare l'attenzione della Commissione sul fatto che durante l'esame in Assemblea del provvedimento di legge n. 412 e abbinati concernente disposizioni sul Consiglio Superiore della Magistratura risulterebbe approvato, nonostante il parere contrario della Commissione bilancio, l'emendamento 13. 02 riguardante il trattamento di liquidazione dei membri del CSM al momento della cessazione dalla carica. Su tale disposizione la Commissione bilancio aveva espresso parere contrario in quanto comportante un maggiore onere privo di copertura. L'approvazione di tale emendamento oltre a comportare un contrasto con quanto previsto

dall'articolo 81 della Costituzione, pone inoltre un problema « tecnico » circa l'individuazione dei capitoli di bilancio dello Stato cui la spesa dovrebbe essere imputata. Invita pertanto il Presidente a compiere gli accertamenti necessari.

Il Presidente Mario D'ACQUISTO prende atto della richiesta e assicura che si farà carico di compiere gli accertamenti necessari al riguardo.

Nuovo testo del disegno di legge:

Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego (4464).

(Parere alla XI Commissione)

(Seguito dell'esame e conclusione).

Il relatore Alberto MONACI, dopo aver ricordato il dibattito svoltosi nelle precedenti sedute, propone il seguente parere:

PARERE FAVOREVOLE

a condizione che:

all'articolo 2, comma 1, siano soppresse le seguenti parole: « Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, della legge 28 dicembre 1988, n. 554, non si applicano ai Comuni, alle Province, alle Comunità montane e ai loro consorzi. »;

all'articolo 3, comma 2, siano sostituite le parole « per l'anno finanziario 1989 » con le seguenti « per l'anno finanziario 1990 »;

all'articolo 3, comma 5, siano sostituite le parole « nel corso del periodo sperimentale » con le seguenti: « negli anni 1990, 1991 e 1992 »;

all'articolo 6, il comma 1 sia sostituito dal seguente: « 1. In attesa di ulteriori disposizioni legislative concernenti gli effetti del riconoscimento delle maggiori anzianità di cui all'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, per i dipendenti del pubblico impiego, ivi compresi i dirigenti ed equiparati, nonché il personale di magistratura ed equiparato,

non si procede al computo delle stesse anzianità in sede di successiva ricostruzione economica prevista da disposizioni di carattere generale ».

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro Mauro BUBBICO concorda con la proposta del relatore.

Il deputato Bruno SOLAROLI dichiara di concordare con la proposta di parere del relatore per quanto riguarda le modifiche indicate all'articolo 3 e all'articolo 6. Per quanto concerne invece la soppressione dell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 2 rileva che nella precedente seduta il Governo aveva indicato una disponibilità a valutare favorevolmente il testo in esame. Insiste affinché tale testo non sia modificato in quanto la previsione di limiti per la copertura, attraverso assunzioni, delle vacanze di organico determinerebbe una situazione di grave disagio per gli enti locali, che sarebbero messi nella condizione di non poter svolgere i compiti ad essa assegnati per mancanza di personale e sarebbero quindi costretti ad appaltarli all'esterno, con conseguenti maggiori oneri.

Il deputato Gerolamo PELLICANÒ pur non sottovalutando la questione posta dal deputato Solaroli ritiene che non possa farsi un'eccezione alla regola sul *turn-over* fissata dalla legge n. 554 e resa ancora più stringente dal presente disegno di legge, in quanto in caso contrario si creerebbe una forte contraddizione con la restante normativa diretta ad operare un contenimento della spesa del settore pubblico. Sulla base di tali considerazioni dichiara di concordare con la proposta di parere del relatore.

Il relatore Alberto MONACI ribadisce la sua proposta di parere favorevole condizionato.

La Commissione delibera di approvare la proposta di parere del relatore.

Testo unificato delle proposte di legge:

Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi (32 ed abb.).

(Parere alla XI Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione).

Il relatore Sergio COLONI rileva che nel corso di questa settimana è stato compiuto il massimo sforzo per trovare una soluzione adeguata ai problemi di carattere finanziario che il presente provvedimento pone; gli approfondimenti fatti in collaborazione con i Ministeri del tesoro e del lavoro hanno consentito di determinare quelle condizioni, purtroppo alquanto restrittive per il comparto agricolo, che possono assicurare l'equilibrio finanziario delle gestioni riformate. Illustra quindi la seguente proposta di parere:

La Commissione bilancio,

condividendo l'importanza sociale del provvedimento e l'esigenza di superare alcune sperequazioni oggi esistenti nel sistema previdenziale dei lavoratori autonomi;

considerata altresì l'esigenza di intervenire con gradualità tale da rendere compatibile la riforma in questione con i vincoli di finanza pubblica;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

a condizione che:

agli articoli 3 e 10: la misura della contribuzione prevista per i soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria sia disposta in misura non inferiore a quella in vigore alla data di entrata in vigore della legge;

all'articolo 7, comma 5: il riferimento alle retribuzioni medie di cui all'articolo 4 della legge 10 maggio 1982, n. 251, sia sostituito da un analogo riferimento alla retribuzione media nazionale derivante dalle retribuzioni medie giornaliere di cui all'articolo 28, comma 1, del

decreto del Presidente della Repubblica n. 488 del 1988;

all'articolo 7, comma 7: sopprimere le parole da « I contributi... » fino alla fine del comma;

sia soppresso l'articolo 12.

Per quanto concerne l'articolo 12, la Commissione bilancio, riconoscendo il fondamento delle esigenze cui tale articolo intende rispondere, si riserva di valutare eventuali soluzioni alternative che la Commissione lavoro potrà eventualmente prospettare tenendo presente la necessità di assicurare una gradualità del beneficio (e del relativo impatto sul fabbisogno con esclusione in ogni caso di oneri aggiuntivi a carico dell'esercizio in corso) i cui maggiori oneri potranno essere fronteggiati con adeguamenti delle aliquote contributive idonei ad assicurare l'equilibrio finanziario della gestione;

sia soppresso l'articolo 16.

Per quanto riguarda l'articolo 7 comma 5 con il nuovo riferimento normativo indicato si intende aumentare la base di reddito di riferimento per il calcolo dei contributi, determinando quindi un maggior gettito contributivo; la modifica proposta all'articolo 7, comma 7, è esclusivamente formale. Quanto all'articolo 12, concernente le pensioni di reversibilità, allo stato ritiene che non si possa non chiederne la soppressione data l'entità dei maggiori oneri che esso comporta nell'attuale formulazione. Ribadisce la piena disponibilità a valutare soluzioni alternative che la Commissione lavoro intenda prospettare al riguardo secondo le linee precedentemente indicate. Desidera rilevare che nel corso dei contatti informali avuti in questo periodo è stata prospettata l'ipotesi, ai fini di garantire una copertura quanto meno parziale degli oneri derivanti dall'articolo 12, di un aumento dal 6 al 9 per cento dell'aliquota contributiva ridotta prevista all'articolo 7, comma 3, lettera b). Ha ritenuto preferibile, anche per l'impossibilità di verificare nel breve tempo disponibile gli effetti finanziari di tale variazione dell'aliquota, che una decisione del genere

fosse se del caso adottata dalla Commissione di merito, salva la verifica successiva da parte della Commissione bilancio delle compatibilità finanziarie. Quanto infine all'articolo 16 di cui propone la soppressione in quanto comportante maggiori oneri non quantificati e privi di copertura, ritiene che la questione potrebbe essere affrontata in modo più sistematico in occasione della riforma generale del sistema pensionistico.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro Mauro BUBBICO dichiara di concordare con la proposta di parere del relatore e auspica che la Commissione di merito individui una soluzione « costituzionalmente compatibile » per quanto riguarda l'articolo 12.

Il deputato Adriana LODI FAUSTINI FUSTINI, rilevato che la sua parte politica si è adoperata attivamente per trovare una soluzione ai problemi di copertura finanziaria del presente provvedimento; annuncia il voto favorevole alla proposta di parere del relatore. Rileva quindi che se in occasione della legge finanziaria per il 1990 fosse stata affrontata in modo incisivo la questione della separazione tra assistenza e previdenza sarebbe stato possibile avviare il processo di risanamento delle gestioni dei coltivatori diretti e non ci si troverebbe ora ad affrontare una situazione che è certamente grave. Rileva quindi che le pensioni di reversibilità, riguardanti i 350.000 superstiti, comportano un onere

decescente negli anni. Per quanto riguarda l'articolo 16 condivide le argomentazioni del relatore e ritiene che la normativa per il pre-pensionamento in presenza di attività usuranti e particolarmente usuranti può essere più opportunamente affrontato in occasione della regolamentazione generale della legislazione sul lavoro, anche per evitare il crearsi di situazioni sperequate. Ritiene tuttavia che data la situazione particolare in cui si trovano gli autotrasportatori, pur chiedendo la soppressione dell'articolo 16, la Commissione bilancio dovrebbe formulare un'osservazione invitando la Commissione di merito a farsi carico di questo problema.

Il relatore Sergio COLONI riconosce la validità delle argomentazioni in ordine all'articolo 16 del deputato Lodi Faustini Fustini e rileva che la Commissione lavoro potrà trarne le dovute considerazioni. Non ritiene tuttavia che tale questione, in quanto attinente al merito del provvedimento possa entrare, sia pure sotto forma di osservazione, nel parere che la Commissione bilancio deve esprimere. Concludendo ribadisce la sua proposta di parere come precedentemente formulata.

La Commissione delibera di accogliere la proposta di parere favorevole condizionato del relatore.

La seduta termina alle 16.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

Giovedì 29 marzo 1990, ore 9,10. — Presidenza del Presidente Franco PIRO. — Interviene il ministro del tesoro Guido Carli.

Audizione, ai sensi dell'articolo 143, secondo comma del regolamento, del Ministro del tesoro sull'efficienza e la funzionalità della normativa vigente a tutelare l'autonomia della Banca d'Italia.

Il presidente Franco PIRO, premesso che presiede la seduta in attesa di un chiarimento da parte del gruppo di maggioranza relativa, ricorda che il merito dell'audizione, che prende spunto dalla vicenda dell'offesa recata ad un uomo onesto, anche al di là della sua esistenza terrena, è circoscritto alle valutazioni sull'efficacia della normativa vigente in ordine all'autonomia della Banca d'Italia, di cui il ministro Carli, anche nella sua precedente veste di Governatore, è stato e rimane difensore ed assertore, anche in prospettiva di un Governo sovranazionale dell'economia.

Avverte infine che, in mancanza di obiezioni, la pubblicità della seduta sarà assicurata anche dalla ripresa mediante impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Il ministro Guido CARLI svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Interviene quindi il deputato Antonio BELLOCCHIO.

Il deputato Mario USELLINI, riferendosi alla comunicazione con cui è stata aperta la seduta, precisa che la valutazione con cui il presidente Piro nella seduta di Assemblea di ieri è intervenuto su una tematica importante lo induce a non dare alle preannunciate dimissioni significato diverso da quello di una forte sollecitazione al Parlamento in relazione agli impegni, riferiti anche al lavoro di Commissione, che su quella tematica sono stati assunti.

La Commissione e il ministro Guido CARLI consentono quindi con la proposta del presidente Franco PIRO di riprendere

alle ore 14,30 la seduta, che deve essere ora sospesa in concomitanza con i lavori dell'Assemblea.

Il presidente Franco PIRO sospende la seduta.

(La seduta, sospesa alle 10,5, è ripresa alle 14,35).

Intervengono i deputati Mario USEL-
LINI e Vincenzo VISCO, e il presidente
Franco PIRO.

Il ministro Guido CARLI replica in conclusione ai deputati intervenuti, dichiarando quindi il presidente Franco PIRO esaurita l'audizione all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15,25.

N.B. - Il resoconto stenografico della seduta per l'audizione del Ministro del tesoro è pubblicato in allegato a pag. 65.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

IN SEDE REFERENTE

Giovedì 29 marzo 1990, ore 9,30. — Presidenza del Presidente Giuseppe BOTTA. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Romeo Ricciuti e il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Francesco Curci.

Disegno di legge:

Disposizioni in materia di acquedotti (4228-ter).
(Parere della I, della V e della VI Commissione)

(Seguito dell'esame e rinvio).

Il relatore Giancarlo GALLI comunica che il comitato ristretto ha lavorato intensamente nelle ultime settimane sulla prima bozza di testo da lui presentata giungendo a definire un testo più ampio e rigoroso il quale accoglie la maggior parte dei rilievi formulati dai vari soggetti interessati con relazione alla prima bozza. Ritiene che il testo che ora sottopone alla valutazione della Commissione abbia i requisiti per essere adottato come testo base ed auspica che su di esso si

possa attivare la procedura di trasferimento alla sede legislativa. Vi sono certo alcuni problemi ancora da risolvere fra i quali quello dell'utilizzazione degli stanziamenti e quello dell'inserimento di eventuali norme per interventi di emergenza. Ritiene peraltro che siano problemi che possano essere affrontati direttamente in sede legislativa e rileva che, comunque, non è possibile alcuna politica di emergenza che non si fondi su una riforma organica dei servizi idrici. Illustra quindi il seguente nuovo testo del disegno di legge:

CAPO I

PRINCIPI GENERALI.

ART. 1.

(Ciclo naturale dell'acqua).

1. Tutte le acque sotterranee ancorché non estratte dal sottosuolo, e le acque superficiali continentali, integrate nel ciclo naturale dell'acqua, sono destinate ad usi di pubblico generale interesse; esse

sono pubbliche e costituiscono una risorsa che deve essere salvaguardata e utilizzata per lo sviluppo della Nazione secondo criteri di solidarietà.

2. Qualsiasi uso attuale delle risorse naturali deve salvaguardare le aspettative ed i diritti delle generazioni future a poter fruire di un integro patrimonio ambientale nazionale.

3. I consumi idrici devono tendere al risparmio delle risorse per non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la fauna e la flora acquatica.

ART. 2.

(Contemperamento degli usi).

1. L'acqua destinata al consumo umano rende l'uso potabile prioritario rispetto agli altri usi, del medesimo corpo idrico, esercitabili a monte del punto di presa o di derivazione.

2. Gli altri usi del corpo idrico sono ammissibili a condizione che non ledano la qualità dell'acqua destinata al consumo umano, restando, in ogni caso, subordinati alla concessione di derivazione di acque pubbliche da parte dell'autorità competente.

ART. 3.

(Equilibrio del bilancio idrico).

1. Per reperire le risorse idriche necessarie ad assicurare all'intera collettività nazionale una soddisfacente disponibilità di acqua, da assicurare anche mediante l'attivazione della rete nazionale di interconnessione dei diversi sistemi idrici, l'Autorità di bacino e le Regioni, nell'esercizio delle rispettive competenze, vigilano sull'equilibrio del bilancio idrico nell'ambito di ciascun bacino idrografico, sentiti i consorzi idrici ed i consorzi di bonifica ed irrigazione; questi consorzi esplicano servizi pubblici essenziali di preminente interesse nazionale.

2. Nei bacini idrografici caratterizzati da eccessi di prelievi o da trasferimenti,

sia a valle che oltre la linea di displuvio, tali da compromettere il minimo flusso vitale dei corsi d'acqua, le derivazioni devono essere gradualmente regolate fino al raggiungimento di un equilibrio soddisfacente, tenendo conto dei prelievi attualmente in corso da parte di enti gestori di servizi pubblici di acquedotto e di consorzi di bonifica ed irrigazione, nonché dei prelievi per usi domestici disciplinati dall'articolo 93 regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

3. Nell'ambito del piano di bacino, sulla base degli atti di indirizzo e coordinamento previsti dal successivo articolo 11, comma 3, sono previste misure per la riduzione progressiva delle derivazioni lesive della funzionalità del bilancio idrico, da attuarsi da parte delle amministrazioni concedenti, secondo appositi programmi definiti con criteri di graduale adeguamento.

4. Con il programma di cui al comma 3 possono imporsi, all'uso delle derivazioni, temporanee limitazioni che siano ritenute necessarie per speciali motivi di interesse pubblico e quando si verificano o si prevedono eccezionali deficienze dell'acqua disponibile, per conciliare nel modo più opportuno le legittime esigenze delle diverse utenze; ai titolari delle utenze limitate spetta la riduzione dei soli canoni demaniali in proporzione alla minore quantità di acqua derivabile.

5. Le modificazioni artificiali della fase atmosferica del ciclo naturale dell'acqua sono disciplinate con regolamento governativo, su proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto con i ministri dell'ambiente e dell'agricoltura e delle foreste.

CAPO II

RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI IDRICI.

ART. 4.

(Riorganizzazione dei servizi idrici).

1. I servizi idrici, formati dall'insieme dei servizi pubblici di acquedotto, fognatura, depurazione e smaltimento dei fan-

ghi di processo, sono gestiti secondo ambiti ottimali che assicurino l'efficienza e l'economicità di gestione, nel rispetto dell'unità del bacino idrografico e dei vincoli di destinazione delle risorse derivanti anche da consuetudine, in favore dei centri abitati interessati.

2. Per conseguire la gestione unitaria dei servizi idrici, con provvedimento regionale da adottarsi entro il 1° gennaio 1992 è istituito, tra tutti i comuni ricadenti nel territorio dell'ambito ottimale, un consorzio obbligatorio, denominato Consorzio idrico.

3. I Consorzi idrici provvedono ad effettuare il controllo degli scarichi, degli insediamenti civili e produttivi allacciati alle pubbliche fognature per quanto attiene l'accettabilità degli scarichi, la funzionalità degli impianti di pretrattamento adottato ed il rispetto dei limiti e delle prescrizioni esistenti ivi comprese quelle previste dalle autorizzazioni.

ART. 5.

(Criteri per definire gli ambiti territoriali).

1. Le Regioni delimitano, entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 4 secondo i seguenti criteri:

a) ogni ambito è delimitato nel rispetto dell'unità del bacino, del sub-bacino o dei bacini idrografici contigui, tenuto conto dei vincoli derivanti dal piano regolatore degli acquedotti e dai piani di risanamento delle acque;

b) ogni ambito normalmente comprende una popolazione di 300.000 abitanti ovvero riguarda un territorio di 2.500 chilometri quadrati o comunque pari all'intero territorio regionale.

2. Qualora un acquedotto pubblico operante nel territorio dell'ambito ottimale, convogli risorse idriche derivate o captate in territori comunali contermini, ricadenti in diversa regione, le regioni provvedono d'intesa alla delimitazione

dell'ambito e regolano la partecipazione al Consorzio idrico dei comuni interessati, sentita l'Autorità di bacino.

3. In caso di mancato accordo entro la data di cui al comma 2 dell'articolo 4, il Ministro dei lavori pubblici provvede su istanza anche di una sola delle regioni interessate, sentita l'autorità di bacino.

ART. 6.

(Forme di gestione).

1. Ciascun consorzio idrico provvede alla gestione dei servizi idrici, nel rispetto dell'unicità di gestione nell'intero ambito ottimale, nelle forme di cui al regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, esclusivamente mediante:

a) costituzione di azienda speciale ai sensi del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578;

b) concessione dei servizi a società per azioni anche a prevalente partecipazione pubblica, ivi comprese società miste regionali; la relativa convenzione è approvata dalla regione.

2. Qualora nell'ambito ottimale siano operanti uno o più gestori di acquedotti, il Consorzio idrico, nel caso di costituzione di azienda speciale, designa l'azienda di più ampie dimensioni nella quale confluiscono le reti e gli impianti comunali gestiti in economia e le altre aziende pubbliche esistenti.

3. Qualora nell'ambito del territorio ottimale non siano operanti aziende acquedottistiche pubbliche oppure non si disponga la concessione dei servizi, il Consorzio idrico istituisce, nel territorio del capoluogo o del comune più popolato, l'azienda speciale nella quale le gestioni comunali confluiranno secondo un piano predisposto dalla Regione.

4. L'azienda speciale e la società concessionaria possono provvedere a servizi o per sub-bacini particolari, sentito il Consorzio idrico, mediante subconcessioni parziali regolate dal diritto privato, ferma restando la propria responsabilità.

ART. 7.
(Aziende esistenti).

1. Le aziende speciali, gli enti ed i consorzi pubblici esercenti i servizi idrici, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano a gestire i servizi loro affidati fino alla data della loro confluenza nei Consorzi idrici o della loro trasformazione nelle forme di cui al precedente articolo 6.

2. Le società e le imprese consortili concessionarie di pubblici servizi idrici, ne mantengono la gestione fino alla scadenza della concessione, che è rinnovabile, salvo che i Consorzi idrici non si avvalgano della facoltà di riscatto.

3. Alla definitiva scadenza delle concessioni di cui al comma precedente, i beni e gli impianti delle imprese già concessionarie, sono trasferiti direttamente ai Consorzi idrici.

4. Entro il 31 dicembre 1991, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con le Regioni interessate, sentite le competenti Commissioni parlamentari, si provvede al riassetto funzionale ed organizzativo dell'Ente acquedotto pugliese, ridefinendone, tra l'altro, la natura giuridica e le competenze territoriali, nel rispetto del carattere interregionale dell'ente e dei criteri fissati all'articolo 5, comma 1, nonché le modalità di gestione dei servizi in conformità delle disposizioni di cui al precedente articolo 6, comma 1.

5. Gli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione, gestiti dai consorzi per le aree ed i nuclei industriali e da altri consorzi di diritto pubblico, nel rispetto dell'unità di gestione, sono trasferiti al Consorzio idrico, nel cui ambito ottimale ricadono in tutto o nella maggior parte i territori serviti, entro il 31 dicembre 1995 secondo il piano disposto dal Ministro dei lavori pubblici, sentite le regioni e gli enti interessati.

6. Le regioni, le province e gli altri enti pubblici titolari di servizi idrici hanno facoltà di affidarli in gestione, mediante concessione ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 6.

ART. 8.
(Organizzazione dei Consorzi idrici).

1. I Consorzi idrici sono organizzati secondo uno statuto tipo approvato da ciascuna Regione entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi generali di organizzazione definiti dalla presente legge e dalla legge 18 maggio 1989 n. 183.

2. Il sindaco *pro-tempore* o assessore delegato di ciascun Comune ricompreso nel Consorzio idrico è membro dell'assemblea consortile.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici ed il Ministro della sanità sono stabiliti i criteri di massima per una gestione ottimale dei servizi di fognatura e depurazione e di acquedotto nonché livelli minimi dei servizi che devono essere garantiti agli utenti avendo riguardo alla conduzione ordinaria delle opere e degli impianti, alla loro manutenzione straordinaria, agli oneri di ammortamento, alla vigilanza ed ai controlli sui costi complessivi.

ART. 9.
(Dotazioni dei Consorzi idrici).

1. Lo Statuto consortile stabilisce le quote di partecipazione dei comuni membri in proporzione alle rispettive popolazioni risultanti dall'ultimo censimento.

2. Ciascun comune o consorzio affida in concessione al Consorzio idrico, su richiesta di quest'ultimo e non oltre dodici mesi dalla istituzione del Consorzio medesimo, gli impianti e le canalizzazioni di sua proprietà o affidati in dotazione o in esercizio ad aziende speciali, esistenti al momento del conferimento al Consorzio idrico, il quale ne assume i relativi oneri.

3. Il personale dei comuni, dei consorzi, delle aziende speciali e di altri enti pubblici, già adibito ai servizi idrici conferiti, in servizio al 31 dicembre 1989 o successivamente assunto in base a pubblico concorso bandito prima di tale

data, è trasferito all'ente gestore dei servizi del Consorzio idrico. Al personale trasferito è conservato il trattamento previdenziale ed economico in godimento. Il concessionario dei servizi idrici può richiedere il trasferimento di tutto o di parte del personale eventualmente assunto dopo tale data, ove lo ritenga necessario per la corretta gestione dei servizi.

4. Le immobilizzazioni, le attività e le passività relative ai servizi di cui all'articolo 4, sono trasferite interamente al Consorzio idrico.

5. Il Consorzio idrico può deliberare la gestione di altri servizi pubblici, oltre a quelli idrici ma con questi compatibili, anche se non estesi all'intero ambito ottimale.

6. La titolarità del servizio elettrico finora gestito, ai sensi dell'articolo 4 comma 5 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, da aziende esercenti anche servizi idrici, è trasferita dal comune titolare al Consorzio idrico, ove questo intenda continuare a gestire, mediante l'azienda consortile, l'esercizio promiscuo.

ART. 10.

(Criteri di gestione).

1. La gestione dei servizi idrici è informata a criteri di economicità, efficienza e trasparenza.

2. I Consorzi idrici sorvegliano la gestione dei servizi assicurando la integrale copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento e gli interessi passivi.

3. Le tariffe sono uniche per tutto il territorio servito e costituiscono il corrispettivo dei servizi forniti o assicurati dal gestore; esse sono approvate dal Consorzio idrico entro il 30 settembre di ogni anno insieme al bilancio di previsione; le tariffe sono determinate sulla base di proposte presentate dal gestore dei servizi. In mancanza di tempestiva approvazione del bilancio e delle tariffe da parte del Consorzio idrico, le tariffe vigenti continuano ad essere applicate, salvo conguaglio, per l'anno successivo con le maggio-

razioni risultanti dal bilancio preventivo non ancora approvato, ma ritenute necessarie per assicurare la parità di gestione.

4. I consorzi idrici adottano il regolamento degli scarichi civili e produttivi con facoltà di stabilire limiti di accettabilità, norme e prescrizioni più restrittivi rispetto alla legge nazionale.

5. Le Regioni esercitano il controllo di legittimità sugli atti dei Consorzi idrici.

6. In materia di servizi idrici, il Comitato interministeriale prezzi, con la partecipazione del Ministro dell'ambiente svolge le seguenti funzioni:

a) stabilisce per tutte le tariffe relative ai servizi idrici, i criteri per verificare la corrispondenza tra costi e ricavi in modo da assicurare l'integrale copertura dei costi;

b) impartisce istruzioni ai Comitati provinciali Prezzi i quali si devono pronunciare entro 30 giorni dalla richiesta di adeguamento; in mancanza di pronuncia entro tale termine le delibere di adeguamento delle tariffe si intendono approvate.

7. La tariffa per il servizio di depurazione è dovuta, quale corrispettivo del servizio di depurazione e di risanamento dell'ambiente idrico che costituisce funzione essenziale del Consorzio idrico, dagli utenti del servizio fognatura, dagli insediamenti produttivi nonché all'interno dei centri abitati dai titolari di qualsiasi scarico di acque reflue.

8. Il volume dell'acqua scaricata è determinato in misura pari al volume di acqua fornita, prelevata o comunque accumulata; gli utenti che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto devono fare denuncia del volume di acqua prelevato nei termini e secondo le modalità stabilite dal consorzio idrico. Il canone è liquidato e riscosso dal gestore del servizio entro trenta giorni dalla richiesta.

9. Qualora i servizi idrici siano gestiti, in forza del sistema previgente o per effetto di particolari convenzioni e concessioni, da enti diversi da quello che gesti-

sce il servizio di acquedotto, il canone o diritto è pagato da detto ente, con obbligo di questi di rivalsa nei confronti del soggetto tenuto al pagamento del canone o diritto medesimo. In tal caso il pagamento eseguito entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il pagamento del canone per l'acqua potabile sulla base di una dichiarazione complessiva dei volumi di acqua prelevati nel periodo da ciascun ente.

10. Per la manutenzione straordinaria degli impianti già realizzati al 31 dicembre 1990, ivi comprese le reti che evidenziano rilevanti perdite, è concesso un aumento del cinque per cento sulle tariffe calcolate ed approvate ai sensi dei commi 2 e 5; le maggiori somme derivanti sono esclusivamente destinate al graduale ripristino delle reti esistenti, mediante accantonamento a specifico fondo di bilancio. Ai fini della presente disposizione la rilevanza delle perdite è definita dalla regione, sulla base della migliore tecnologia di rilevamento disponibile.

11. Ciascun Consorzio idrico deve assicurare la più ampia informazione degli utenti, promuovendo ogni utile iniziativa per assicurare la diffusione della cultura dell'acqua nelle famiglie, nella scuola e nei posti di lavoro.

ART. 11.

(Poteri sostitutivi).

1. Gli organi dei Consorzi idrici che non adempiono ai fini statutari sono sciolti con provvedimento della Giunta regionale la quale, per assicurare la continuità della gestione, nomina contestualmente un commissario straordinario.

CAPO III

ADEGUAMENTO DEI SERVIZI IDRICI.

ART. 12.

(Completamento della rete acquedottistica).

1. Per assicurare la disponibilità di acque destinate al consumo umano di

buona qualità, tutte le abitazioni ubicate in centri abitati devono essere allacciate al servizio pubblico di acquedotto entro il 31 dicembre 1996.

ART. 13.

(Impianti di fognatura e depurazione).

1. Per la tutela della salute pubblica e per la protezione dell'ambiente e della vita acquatica, entro il 31 dicembre 1995 tutti i centri abitati devono essere provvisti di impianti pubblici di fognatura per lo smaltimento degli scarichi civili e degli scarichi da insediamenti produttivi.

2. Le acque reflue convogliate negli impianti di fognatura, prima dello scarico nei corpi ricettori, devono essere sottoposte a trattamento di depurazione nei seguenti casi:

a) scarichi provenienti da comuni con più di 2.000 abitanti equivalenti;

b) scarichi in aree sensibili, definite secondo i criteri stabiliti con decreto del ministro dei lavori pubblici, d'intesa con i ministri dell'ambiente e dell'agricoltura e delle foreste;

c) scarichi direttamente versati nelle acque marine a mezzo di condotte superficiali, sotterranee o sottomarine.

3. Gli scarichi sversati, nei corpi idrici, al suolo o in altro ambiente, dagli impianti di fognatura e dagli impianti di depurazione, devono rispettare i limiti legali di accettabilità che non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione di acque immesse o prelevate allo scopo.

4. Gli impianti di depurazione devono essere progettati e dimensionati previa analisi dei costi-benefici, tenuto conto degli aspetti ambientali, del consumo energetico e dell'adeguato impegno tecnologico.

ART. 14.

(Estensione dei servizi).

1. I Consorzi idrici, entro un anno dalla loro costituzione, devono inoltrare

alle regioni il piano di adeguamento delle reti, corredato dal piano finanziario; scaduto inutilmente questo termine le Regioni nominano un Commissario straordinario affinché predisponga, approvi ed inoltri il piano entro il più breve termine possibile.

2. Le spese per la redazione del piano e per la retribuzione del Commissario *ad acta* sono a carico dell'ente inadempiente.

3. Il Piano di adeguamento deve prevedere che i servizi siano assicurati a tutte le abitazioni ricadenti nel territorio consortile, con esclusione per gli acquedotti, delle unità abitative qualificate case sparse ai sensi dell'ultimo censimento generale e, per i servizi di fognatura e depurazione, per i gruppi di abitazioni esonerati ai sensi delle vigenti leggi.

ART. 15.

(Reti di interconnessione).

1. La rete nazionale di interconnessione tra i diversi sistemi acquedottistici costituisce un servizio pubblico essenziale ed è realizzata per prevenire l'emergenza idrica ed assicurare la costituzione di scorte, la ricarica delle falde e la migliore disponibilità di acqua sull'intero territorio nazionale.

2. La rete di interconnessione è alimentata, nel rispetto delle dotazioni idriche stabilite dal Piano generale degli acquedotti e relative varianti, con acque oggetto di grandi concessioni, importate, dissalate, cedute da qualsiasi gestore di acquedotti o derivanti dal riciclo delle acque reflue.

3. Alle concessioni di costruire serbatoi, laghi artificiali, ripristinare laghi in precedenza prosciugati, o altre opere regolanti l'afflusso di acque pubbliche nella rete di interconnessione, si applicano le disposizioni di cui al capo III del titolo I della legge 11 dicembre 1933, n. 1775.

4. Il diritto di utilizzare gallerie naturali ed artificiali per lo stoccaggio sotterraneo di acqua appartiene allo Stato; il

ministro dei lavori pubblici, sentite le Regioni interessate e le competenti Autorità di bacino, accorda la concessione di stoccaggio ai concessionari della rete nazionale di interconnessione. La concessione ha una durata di trenta anni ed è rinnovabile; la relativa convenzione è approvata dal Cipe nella composizione di cui al precedente articolo 10; la concessione cessa per scadenza del termine, per rinuncia e per decadenza. Il concessionario che intende rinunciare concessione deve farne dichiarazione al ministro dei lavori pubblici, senza apporvi condizione alcuna.

5. Per il riciclo delle acque reflue da avviare alla rete nazionale di interconnessione o che alimentano corsi d'acqua dai quali deriva la rete medesima, possono essere stipulate convenzioni, tra i gestori dei servizi idrici ed il soggetto titolare della rete di interconnessione, per la costruzione e la gestione dei depuratori al fine di ottenere il rilascio di acque di buona qualità.

ART. 16.

(Concessione della rete di interconnessione).

1. La rete nazionale di interconnessione è realizzata sulla base del programma deliberato dal Cipe su parere del Comitato di cui all'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183; le acque sono fornite ai consorzi idrici, ai titolari di acquedotti ed ai consorzi di bonifica ed irrigazione, mediante convenzione tra l'agenzia medesima ed il soggetto utilizzatore, secondo gli indirizzi stabiliti dal Ministro dei lavori pubblici.

2. Le regioni hanno facoltà di realizzare reti di interconnessione nell'ambito regionale.

3. Il Ministero dei lavori pubblici affida in concessione la rete nazionale di interconnessione all'azienda di cui all'articolo 30.

4. Il concessionario di reti di interconnessione deve corrispondere allo Stato ed alle Regioni, per ciascun anno di durata della concessione, un canone annuo che

sarà stabilito rispettivamente con delibera del Cip.

5. L'agenzia di cui all'articolo 30 e le regioni definiscono mediante convenzione l'utilizzazione reciproca dei rispettivi acquedotti e delle acque disponibili.

6. Il prezzo delle acque fornite dalle reti di interconnessione è stabilito, sulla base di direttive del Comitato interministeriale prezzi, in misura da assicurare la equa remunerazione degli investimenti.

ART. 17.

(Riuso e riciclo delle acque reflue).

1. Per favorire il risparmio idrico e lo sviluppo di energia pulita nonché per migliorare la qualità delle acque reflue sono incentivati il riuso, il riciclo e le utilizzazioni ulteriori delle acque reflue; le utenze industriali sono tenute al riuso delle acque di processo avvalendosi della migliore tecnologia disponibile.

2. I Consorzi idrici attuano il risparmio idrico mediante il riciclo delle acque reflue e realizzando acquedotti per consumi diversi da quelli civili, con la fornitura di acque di qualità appropriata all'uso.

3. Le Regioni adottano programmi per attuare il risparmio idrico, anche con l'erogazione di incentivi alle imprese che si dotano di impianti di riuso e di riciclo; esse possono realizzare acquedotti ad uso industriale e promiscuo.

ART. 18.

(Gestione delle aree di salvaguardia).

1. Per assicurare la tutela delle aree di salvaguardia delle principali risorse idriche destinate al consumo umano, i Consorzi idrici e l'Agenzia di cui all'articolo 30 possono stabilire convenzioni con lo Stato, le Regioni, i comuni, le associazioni e le università agrarie titolari di demani collettivi, per la gestione diretta dei demani pubblici o collettivi ricadenti nel perimetro delle predette aree, nel rispetto della protezione della natura tenuto conto degli usi civici praticati dagli aventi diritto.

ART. 19.

(Usi plurimi delle acque irrigue e di bonifica).

1. I Consorzi di bonifica ed irrigazione, ferme restando le competenze istituzionali, conservano la gestione degli acquedotti rurali e degli altri impianti funzionali ai sistemi irrigui di bonifica; essi hanno facoltà di utilizzare le acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per usi che comportino la restituzione delle acque e siano compatibili con le successive utilizzazioni, ivi compresi la produzione di energia idroelettrica e l'approvvigionamento di imprese produttive.

2. Per i predetti usi resta fermo il canone di concessione per uso irriguo; alla concessione degli altri usi si provvede secondo le norme del capo I del titolo IV del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 ed i proventi relativi rientrano tra quelli previsti all'articolo 100 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

3. Chiunque, non associato ai consorzi di bonifica e di irrigazione, utilizzi canali consortili o acque irrigue come recapito di scarichi, anche se depurati e compatibili con l'uso irriguo, provenienti da insediamenti di qualsiasi natura, deve contribuire alle spese consortili in proporzione al beneficio ottenuto; non sono soggetti a contribuzione gli scarichi provenienti da fognature pluviali.

CAPO IV

TUTELA DELLE ACQUE SOTTERRANEE.

ART. 20.

(Tutela amministrativa delle acque sotterranee).

1. L'articolo 94 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 è sostituito dal seguente:

« ART. 94. — La ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee sono soggette alla tutela della pubblica amministrazione in tutto il territorio nazionale.

L'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee devono essere compatibili con le capacità di ricarica dell'acquifero in ciascun bacino.

Qualora sia accertato l'abbassamento del livello delle falde e nei periodi di siccità, l'amministrazione competente può ridurre l'estrazione di acque sotterranee in proporzione ai quantitativi estraibili in base a regolare titolo ».

ART. 21.

(Pozzi d'acqua e sorgenti).

1. Le regioni, sentiti i comuni interessati, stabiliscono le misure di tutela dei pozzi d'acqua e delle sorgenti destinati al consumo umano. Le estrazioni di acqua per altri usi sono consentite nel rispetto delle previsioni del piano di bacino, previa opportuna istruttoria della competente amministrazione, sentiti i soggetti gestori degli acquedotti.

2. I proprietari ed i possessori di pozzi e di sorgenti, di cui al comma 1 sono obbligati almeno ogni anno a sottoporre i pozzi, le sorgenti e le acque utilizzate a controlli sanitari a loro spese, secondo le modalità indicate dalle regioni.

3. I pozzi comunque interferenti con le risorse idriche sotterranee destinate al consumo umano sono soggetti al censimento ed al controllo delle competenti autorità; i pozzi abusivi e quelli che costituiscono pericolo per l'incolumità pubblica e l'integrità delle risorse sotterranee sono chiusi con provvedimento dell'amministrazione competente ed a spese del proprietario del fondo.

ART. 22.

(Informazioni sulle acque estratte dal sottosuolo).

1. Tutti i soggetti che al di fuori dei servizi pubblici di acquedotto si approvvigionano di acqua sotterranea, destinata a qualsiasi uso anche non potabile, sono tenuti a denunciare periodicamente, al Consorzio idrico competente per territo-

rio, i quantitativi prelevati, fornendo sia i dati concernenti l'utilizzazione delle risorse e le opere di derivazione che le ulteriori informazioni richiedibili dalle regioni.

2. I Consorzi idrici curano la tenuta e l'aggiornamento del catasto dei prelievi idrici diretti, mettendolo a disposizione dell'autorità di bacino, della provincia e della regione competenti per territorio.

ART. 23.

(Salvaguardia delle acque sotterranee).

1. Per assicurare la corretta gestione del patrimonio idrico sotterraneo, in ciascun ambito, ottimale, le autorità di bacino, ove operanti, e le regioni si avvalgono, mediante convenzione, dei Consorzi idrici e, fino alla loro costituzione, dei soggetti gestori di pubblici servizi di acquedotto.

2. In base alla convenzione ciascun Consorzio idrico svolge, le seguenti funzioni:

a) provvedere all'installazione di contatori, o comunque di idonei strumenti di misura per i prelievi di risorse, per i quali gli utenti sono tenuti a corrispondere il nolo contatore a canone fisso, che è stabilito con le procedure disposte per la fissazione delle tariffe idriche;

b) vigilare sulla corretta manutenzione dei pozzi d'acqua e delle sorgenti e provvedere in ordine ai pozzi abusivi, nonché agli usi non corretti dei pozzi e delle risorse idriche sotterranee;

c) trasmettere una relazione annuale sull'attività svolta all'amministrazione finanziaria, alla autorità di bacino, ove operante, ed alla regione e fornire le notizie ed i dati che potranno dalle medesime essere richiesti.

3. I soggetti di cui all'articolo 93 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 sono tenuti esclusivamente alla denuncia annuale ai competenti uffici.

4. Le autorità di bacino e le regioni, per la tutela delle acque sotterranee pos-

sono avvalersi della collaborazione dei consorzi di bonifica e di irrigazione; questi, mediante convenzione, sono tenuti a controllare il regime delle falde sotterranee ricadenti nei propri comprensori trasmettendo le informazioni acquisite alle Regioni ed all'autorità di bacino.

CAPO V

EMERGENZA E CRISI IDRICA.

ART. 24.

(Emergenza idrica).

1. I Consorzi idrici ed i Consorzi di bonifica e di irrigazione svolgono la funzione di organi tecnici locali dell'emergenza idrica.

2. Nelle situazioni di emergenza idrica, dichiarate con decreto della Giunta regionale, gli organi tecnici locali svolgono i compiti loro demandati dalle regioni che assicurano nel contempo la copertura finanziaria degli interventi.

3. Gli organi statali preposti agli interventi di emergenza idrica devono avvalersi per gli interventi degli organi tecnici, assicurando la copertura finanziaria degli oneri di costruzione.

4. Gli organi tecnici collaborano con gli organi centrali e con le regioni per predisporre piani e scorte per la prevenzione dell'emergenza idrica.

CAPO VI

STRUTTURE DI CONTROLLO.

ART. 25.

(Controlli ambientali).

1. Entro il 31 dicembre 1990, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano istituiscono presso le USL, sede dei presidi Multizonali di Prevenzione un

Servizio per il controllo e la Tutela dell'ambiente per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 8 legge 8 luglio 1986, n. 349.

2. A tal fine le Regioni a norma dell'articolo 5 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, autorizzano le USL alla copertura dei posti vacanti nelle piante organiche.

3. Il Servizio è dotato di autonomia tecnica e funzionale ed assicura, alle Amministrazioni competenti in materia di tutela ambientale, le attività di vigilanza e controllo delle fonti di inquinamento puntuali e diffuse nonché le attività relative ai programmi di monitoraggio delle risorse ambientali previsti dalle leggi vigenti in materia; esso svolge altresì specifici programmi di rilevamento e di attività di supporto tecnico a favore di enti pubblici e privati sulla base di apposite Convenzioni approvate dalla Regione.

4. Agli addetti alla vigilanza ai fini dello svolgimento delle funzioni ispettive e di controllo, è attribuita la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria secondo le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 27 dicembre 1978, n. 833.

5. Il Servizio è gestito amministrativamente dalla USL competente, attraverso un autonomo fondo di gestione che sarà costituito per il 50 per cento con le risorse del Fondo Sanitario Nazionale e per il restante 50 per cento con risorse del Ministero dell'ambiente e degli eventuali proventi delle convenzioni.

6. I Ministri dell'ambiente e sanità, d'intesa, esercitano il coordinamento tecnico-scientifico ed operativo delle attività, avvalendosi dell'Istituto Superiore di Sanità e dell'Istituto di Ricerca sulle Acque del CNR, nonché definiscono entro 90 giorni l'organizzazione, le modalità di funzionamento, le piante organiche, di detti Servizi ivi compreso l'ammontare del fondo autonomo di gestione per gli anni 1990-91-92 che comunque non potrà essere superiore al 20 per cento della somma destinata dal Fondo Sanitario Nazionale per il funzionamento dei Presidi Multizonali di Prevenzione.

7. Le analisi ed i controlli di laboratorio debbono essere effettuati presso i pre-

sidi multizonali di igiene e prevenzione di cui all'articolo 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ovvero ove istituiti dai Servizi per il controllo e la tutela dell'ambiente previsti dal comma 1.

8. In caso di dichiarata impossibilità temporanea le analisi e i controlli di laboratorio possono essere effettuati presso altri laboratori individuati dalle regioni, costituiti anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1939, n. 1815.

ART. 26.

(Controlli interni).

1. Ciascun Consorzio idrico, per il periodo transitorio fino al completamento dei trasferimenti di cui all'articolo 9, individua l'azienda speciale, operante nel proprio ambito e dotata di laboratorio di analisi per i controlli di qualità, alla quale affidare in convenzione l'esecuzione dei controlli interni per tutti gli altri acquedotti ricadenti nell'ambito ottimale.

CAPO VII

NORME FINANZIARIE.

ART. 27.

(Programma triennale per i servizi idrici).

1. Nel triennio 1990-1992 è autorizzata la contrazione di mutui per l'ammontare massimo di 2.300 miliardi per il finanziamento di interventi urgenti di costruzione, ampliamento, adeguamento, e completamento delle opere di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione degli acquedotti.

2. I soggetti pubblici che gestiscono i servizi idrici sono autorizzati a contrarre mutui ventennali con la Cassa depositi e prestiti, con onere di ammortamento a totale carico dello Stato, fino al complessivo importo di lire 500 miliardi nel 1990, lire 1.000 miliardi nel 1991 e lire 800 miliardi nel 1992.

3. Una quota non inferiore al cinquanta per cento dell'ammontare dei mutui di cui sopra è riservata ad interventi da realizzare nei territori di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64.

4. Una quota pari al venti per cento dell'ammontare dei mutui di cui sopra è riservata ad opere di particolare urgenza ed onerosità da realizzare ai sensi dell'articolo 29.

5. Per le opere ricadenti nei territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome il ricorso al mutuo è autorizzato in misura non superiore al cinquanta per cento della spesa necessaria; la limitazione non si applica agli acquedotti interregionali che attraversano i predetti territori.

6. Per l'adeguamento e il potenziamento degli impianti di depurazione, l'integrazione del sistema di collettamento fognario, il completamento delle reti fognarie e il risanamento dei corpi idrici a debole ricambio che interessano le aree urbane ricadenti nelle aree ad elevato rischio di crisi ambientale dichiarate nella parte terminale del bacino idrografico del Po, per l'anno 1990 la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai comuni, ai consorzi ed alle aziende consortili, mutui ventennali per un importo complessivo di lire 135 miliardi con onere di ammortamento a totale carico dello Stato. I mutui devono essere destinati esclusivamente alla realizzazione degli impianti sopraindicati. I programmi e le priorità delle opere da realizzare sono definiti dal Ministero dell'ambiente, d'intesa con le regioni interessate.

7. All'onere derivante dalla attuazione del presente articolo, valutato in lire 70 miliardi per l'anno 1991 ed in lire 180 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1990-1992 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando gli appositi accantonamenti.

8. Il Ministro del Tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 28.

(Procedure di finanziamento).

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente ed il ministro dell'agricoltura e delle foreste, stabilisce le procedure di finanziamento indicando i requisiti di ammissibilità degli interventi da finanziare, i criteri di priorità, i vincoli ed i controlli per il rispetto dei tempi di realizzazione delle opere.

2. Le regioni e le province autonome, presentano al Ministero dei lavori pubblici i programmi per l'ammissione al finanziamento.

3. Il Ministro dei lavori pubblici, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, valuta i programmi e, con decreto, determina l'elenco degli interventi per i quali è autorizzata la concessione del mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti.

4. La consegna dei lavori, certificata da apposito verbale da trasmettere al Ministero dei lavori pubblici, deve avvenire entro sei mesi a decorrere dalla data di affidamento del mutuo.

5. Con il decreto di cui al comma 1 il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i ministri dell'ambiente e dell'agricoltura e delle foreste, determina la quota di finanziamenti a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 27, comma 1, da destinare all'esecuzione di opere relative ad acquedotti a carattere interregionale per i quali i progetti sono presentati dagli enti gestori direttamente al ministero dei lavori pubblici.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.

ART. 29.

(Opere di particolare urgenza ed onerosità).

1. Per l'esecuzione di opere di particolare impegno finanziario, il Ministero dei

lavori pubblici, a valere sulle disponibilità di cui al comma 4 dell'articolo 27, autorizza la concessione di mutui, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, fino alla concorrenza del trenta per cento della spesa occorrente. Alle residue necessità finanziarie per la realizzazione dell'opera si fa fronte, quanto al venti per cento, mediante mutui da contrarsi a cura degli enti locali ricadenti negli ambiti ottimali beneficiari delle opere, e quanto al cinquanta per cento, mediante addizionale sulle tariffe per il periodo di ammortamento fissato al massimo in venti anni.

2. I finanziamenti straordinari per la realizzazione di opere di particolare onerosità mediante leggi speciali sono ammessi a favore dei gestori dei servizi idrici soltanto per opere previamente approvate dal Consorzio idrico competente.

3. Per le condotte che attraversano più ambiti ottimali è richiesta l'approvazione soltanto dei Consorzi ubicati nelle zone di presa e di distribuzione o immediato smaltimento.

ART. 30.

(Agenzia nazionale dell'acqua).

1. L'Agenzia dell'acqua gestisce in concessione la rete nazionale di interconnessione, direttamente o promuovendo convenzioni con società per azioni e società consortili per la progettazione, la costruzione, e la gestione — mediante subconcessione di diritto privato — della rete o di singole parti, e di altri impianti idrici, al servizio di una pluralità di ambiti ottimali.

2. L'Agenzia dell'acqua svolge i seguenti ulteriori compiti:

a) cura la qualificazione, l'addestramento e l'aggiornamento del personale incaricato della progettazione, della costruzione, della gestione degli impianti dei servizi idrici, predisponendo il relativo supporto tecnico-scientifico;

b) promuove la ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica applicabili:

per la progettazione, la costruzione e la gestione di impianti sperimentali;

per migliorare la funzionalità e l'esercizio degli impianti dei consorzi idrici;

per sviluppare le tecniche di riuso, riciclo e risparmio delle risorse idriche;

c) coordina le sperimentazioni in materia di interventi artificiali sul ciclo naturale dell'acqua, provvedendo alla diffusione delle nuove tecnologie;

d) promuove e coordina le iniziative dei Consorzi idrici per assicurare le migliori forme di gestione e di utilizzazione delle aree di salvaguardia di cui all'articolo 16;

e) promuove e coordina le iniziative per la fornitura, sul mercato estero, di impianti integrati di servizi idrici, ivi compresi i sistemi irrigui e di bonifica e la utilizzazione delle acque a fini idroelettrici, nonché l'addestramento del personale.

3. L'Agenzia, sulla base dei dati locali, cura la formazione del bilancio consolidato del settore, consuntivo e preventivo, verificando la congruità dei programmi in relazione alle risorse finanziarie ed alla politica tariffaria.

4. I bilanci sono trasmessi al Ministero dei lavori pubblici, con una relazione di sintesi.

5. Il Ministro dei lavori pubblici, nel rispetto degli indirizzi del CIPE, integrato dal Ministro dell'ambiente, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, promuove la costituzione dell'Agenzia delle acque nella forma della società per azioni di interesse pubblico, alla quale partecipano imprese che abbiano la necessaria capacità tecnica, economica ed organizzativa e dimostrino di poter realizzare, direttamente o a mezzo di altri soggetti, nel pubblico interesse, un programma di raccolta, trasporto e distribuzione, o di avviamento

alla distribuzione, di acqua che tragga contributo dalla rete. Alla società consorziale partecipano paritariamente, per una quota del dieci per cento anche i Consorzi idrici ed i Consorzi di bonifica e irrigazione che possono delegare le rispettive associazioni nazionali. Il capitale sociale è inizialmente stabilito in 50 miliardi.

ART. 31.

(Delimitazioni provvisorie).

1. Qualora la regione non individui nei termini gli ambiti ottimali, questi, in via transitoria per il primo settennato di applicazione della presente legge, coincidono con il territorio di ciascuna provincia; scaduto il periodo transitorio, ciascuna regione ha facoltà di modificare gli ambiti ottimali.

2. Realizzandosi la previsione di cui al precedente comma, nel medesimo termine sono costituiti per legge i Consorzi idrici obbligatori tra tutti i comuni ricadenti nell'ambito ottimale; in tal caso i Consorzi idrici devono provvedere, entro tre mesi, agli adempimenti di cui all'articolo 7.

ART. 32.

(Regime fiscale per gli atti di costituzione dei Consorzi idrici).

1. Il trasferimento dei beni ed ogni altra operazione inerente la costituzione dei Consorzi idrici avviene in totale esenzione fiscale.

ART. 33.

(Provvedimenti per la realizzazione delle opere).

1. Le opere necessarie per l'installazione e l'esercizio degli impianti e delle reti previsti per l'attuazione della presente legge sono dichiarati di pubblica utilità nonché urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti della legge 25 giugno 1865,

n. 2359, e successive modificazioni e integrazioni con l'approvazione dei relativi progetti da parte dei Consorzi idrici e per gli impianti inerenti alla rete nazionale di interconnessione da parte dell'Autorità di bacino; nel caso di reti interessanti più bacini l'approvazione è disposta dal Ministero dei lavori pubblici sentite le regioni interessate.

2. I progetti approvati sono depositati presso i comuni dove deve aver luogo l'espropriazione, ai sensi dell'articolo 17 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

3. Le opposizioni circa la necessità e le modalità delle opere sono proposte al Consorzio idrico o, secondo le competenze di cui al comma 1, rispettivamente all'autorità di bacino o al ministero dei lavori pubblici; esse sono decise con provvedimento motivato.

4. L'indennità di espropriazione sarà determinata secondo criteri stabiliti dalla legge di cui al primo comma.

5. Indipendentemente da quanto previsto dai commi precedenti il Ministero dei lavori pubblici o la Regione negli altri casi, possono disporre, su richiesta dei concessionari, l'occupazione per non oltre un biennio, di beni riconosciuti indispensabili per l'esecuzione dei lavori, determinando provvisoriamente l'indennità di occupazione.

6. I provvedimenti di occupazione d'urgenza e quelli di occupazione temporanea sono resi esecutivi nelle forme di legge.

ART. 34.

(Norme transitorie).

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla costituzione dei Consorzi idrici non sono ammesse concessioni di servizi in tutto o in parte ricadenti nelle previsioni di cui all'articolo 4, comma 1.

2. Le acque termali, minerali e per uso geotermico sono regolate da leggi speciali.

3. Le funzioni attribuite dalle presente legge all'Autorità di bacino, laddove non ancora operativa, sono esercitate in quanto compatibili, dal Ministero dei lavori pubblici per i bacini nazionali ed interregionali e dalle Regioni per i bacini regionali.

ART. 35.

(Aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti).

1. È autorizzata la spesa di lire 10 miliardi, di cui lire 5 miliardi nel 1989 e lire 5 miliardi nel 1990, per lo svolgimento, da parte del Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, delle attività conoscitive di base ai fini della verifica dello stato di attuazione del piano regolatore generale degli acquedotti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090, e successive varianti.

2. Le autorità di bacino istituite ai sensi dell'articolo 12 della legge 18 maggio 1989, n. 183, le regioni e le province autonome, d'intesa tra di loro o singolarmente, nell'ambito delle attività previste dagli articoli 3 e 17 della legge sopracitata, provvedono nei bacini idrografici di loro competenza, rispettivamente, di rilievo nazionale, interregionale e all'aggiornamento su scala di bacino, del piano regolatore generale degli acquedotti e alla programmazione degli interventi attuativi occorrenti, in conformità alle procedure previste dalla stessa legge 18 maggio 1989, n. 183.

3. Le attività di pianificazione e di programmazione di cui al comma 2 sono svolte sulla base dei necessari atti di indirizzo e coordinamento emanati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 18 maggio 1989, n. 183, sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province Autonome di Trento e di Bolzano. I citati atti di indirizzo e coordinamento, da definirsi sulla base delle risultanze delle attività

conoscitive previste al comma 1, fissano, tra l'altro le direttive per la disciplina dell'economia idrica, le metodologie generali per la programmazione della razionale utilizzazione delle risorse idriche ed i criteri e parametri tecnici per la individuazione delle aree a rischio di crisi con finalità di prevenzione delle emergenze.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, quanto a lire 10 miliardi, a carico del capitolo 7014 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990.

ART. 36.

(Catasto degli scarichi).

1. L'articolo 5 della legge 10 maggio 1976 n. 319 e così modificato:

« Le province provvedono ad effettuare:

a) il catasto di tutti gli scarichi, pubblici e privati nei corpi idrici, sul suolo e nel sottosuolo;

b) il controllo degli scarichi stessi per quanto attiene ai limiti di accettabilità; al rispetto delle norme che regolamentano lo smaltimento dei fanghi e dei liquami di cui alla voce e), punti 2 e 3, dell'articolo 2;

c) il controllo dell'applicazione dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua, di cui all'articolo 2, punto d);

d) il controllo sul rispetto dei limiti di accettabilità delle pubbliche fognature scaricanti sul suolo o nel sottosuolo;

e) l'installazione e la manutenzione della rete dei dispositivi per il controllo qualitativo dei corpi idrici nell'ambito dell'attività provinciale di censimento delle risorse idriche ».

ART. 37.

(Canoni di concessione).

1. I canoni di concessione demaniale per l'utilizzazione delle acque pubbliche

sono adeguati dal ministero delle finanze secondo l'indice Istat del costo attuale della vita e saranno aggiornati ogni biennio sulla base dell'evoluzione di tale indice.

ART. 38.

(Disposizioni di principio).

1. Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e si estendono, in quanto compatibili, alle Regioni a statuto speciale ed alle province di Trento e Bolzano, nel rispetto delle relative norme statutarie.

ART. 39.

(Abrogazione di norme).

1. Sono abrogati: gli articoli 6, 17 e 17-bis della legge 10 maggio 1976, n. 319.

ART. 40.

(Delega al Governo).

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'ambiente, dell'agricoltura e foreste e della sanità, si provvede, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla revisione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, in attuazione delle disposizioni della presente legge.

ART. 41.

(Autorità nazionale dell'acqua).

1. In sede di riforma della disciplina delle acque, mediante il testo unico delle leggi sulle acque pubbliche e sulla tutela dell'ambiente idrico e la previsione dell'Autorità nazionale dell'acqua, questa

cura l'adozione e l'integrazione periodica del Piano generale delle acque.

2. L'Autorità nazionale dell'acqua, in rapporto di dipendenza funzionale dal Comitato dei ministri per i servizi tecnici nazionali e per gli interventi nel settore della difesa del suolo di cui all'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, coordina l'azione delle autorità di bacino ed è organo della programmazione nazionale della destinazione delle risorse idriche ed adotta le direttive statali, sia generali che di settore per la disciplina dell'economia idrica.

3. L'Autorità dell'acqua si avvale del Servizio tecnico nazionale derivante dalla riorganizzazione dell'amministrazione già preposta all'intervento straordinario nel Mezzogiorno di cui all'articolo 9, comma 2 della legge 18 maggio 1989, n. 183.

ART. 42.

*(Piano generale
per l'utilizzazione delle acque).*

1. L'esercizio dei poteri statali e regionali in materia di acque pubbliche nell'ambito delle rispettive competenze, è armonizzato in base ad un piano generale stabilito, su base regionale, d'intesa tra rappresentanti dell'Autorità nazionale dell'acqua e della Regione o della provincia autonoma, nelle forme di cui al successivo articolo.

2. Il Piano generale costituisce l'atto di raccordo tra le competenze statali e regionali ripartite secondo le delimitazioni amministrative e le competenze dell'autorità di bacino che opera per bacini, sub-bacini o gruppi di bacini.

3. Il Piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche, contemperata l'utilizzazione delle acque per i diversi usi, prevede:

a) i criteri generali per la disciplina delle derivazioni e la tutela della qualità;

b) lo svolgimento delle funzioni di polizia delle acque;

c) il coordinamento dei rilevamenti idrografici;

d) le linee fondamentali per la sistematica regolazione dei corsi d'acqua e degli acquiferi, con particolare riguardo alle esigenze della difesa del suolo.

4. I compiti di segreteria del piano sono svolti dall'Autorità nazionale dell'acqua.

ART. 43.

*(Procedimento di formazione
del piano generale).*

1. Il progetto di piano è predisposto per ciascuna regione o provincia autonoma da un comitato, formato d'intesa fra tre rappresentanti dello Stato e tre rappresentanti della regione interessata, entro sei mesi dalla costituzione del comitato medesimo al quale partecipano, a titolo consultivo, un rappresentante designato dai consorzi idrici ed un rappresentante designato dai consorzi di bonifica. Gli altri componenti sono designati rispettivamente dal Presidente del Consiglio dei ministri e della giunta regionale, nonché dall'assemblea dei consorzi idrici e di bonifica ed irrigazione presenti nella regione.

2. Il progetto adottato dal comitato è pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica e sul Bollettino ufficiale della Regione.

3. I comuni ed i soggetti interessati possono presentare osservazioni entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del progetto nella *Gazzetta ufficiale*.

4. Il piano è deliberato definitivamente, con eventuali modifiche, d'intesa fra i rappresentanti statali e regionali nel comitato ed è reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica su proposta, conforme all'intesa raggiunta, del ministro per i lavori pubblici, secondo gli indirizzi e le prescrizioni adottati dal Comitato dei ministri per i servizi tecnici nazionali e per gli interventi nel settore della difesa del suolo di cui all'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, sentita l'Autorità nazionale dell'acqua.

5. Il piano è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* e nel Bollettino ufficiale ed ha vigore a tempo indeterminato. Esso è sottoposto a revisione dopo i primi cinque anni e successivamente ogni quindici anni, seguendo lo stesso procedimento previsto per la sua formazione; nelle stesse forme possono essere approvate modifiche, prima della scadenza dei termini predetti, qualora il piano si riveli in qualche sua parte inattuabile o si manifesti comunque l'evidente convenienza di migliorarlo o di adattarlo a nuove esigenze, prospettate dalle competenti autorità di bacino.

Il sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, Romeo RICCIUTI, rappresenta l'esigenza del Ministro dell'agricoltura che il testo oggi presentato in Commissione sia esaminato attentamente da tutti i Ministri competenti al fine di pervenire ad una posizione comune sulla richiesta di trasferimento alla sede legislativa.

Il deputato Rosa FILIPPINI, nel sottolineare l'importanza del lavoro effettuato dal comitato ristretto, rileva però l'esigenza di un momento di riflessione e di alcune ipotesi di rifinitura prima di dare l'assenso al trasferimento di sede.

Il deputato Giuseppe CERUTTI, dato atto al relatore e al comitato ristretto dell'ottimo lavoro effettuato, ricorda che il gruppo socialista ha offerto il massimo contributo all'elaborazione di un testo legislativo che ritiene importantissimo e si riserva di definire entro la settimana prossima la propria posizione in merito alla richiesta di trasferimento di sede.

Il deputato Gaetano COLUCCI si riserva di esprimere la settimana prossima

la posizione del gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale in merito alla richiesta di trasferimento alla sede legislativa.

Il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Francesco CURCI, prende atto dell'importante lavoro elaborato dal comitato ristretto e si riserva, anche in relazione a quanto riferito dal sottosegretario per l'agricoltura, di esprimere successivamente l'orientamento del Governo in merito al trasferimento di sede.

Il Presidente Giuseppe BOTTA prende atto che l'articolato oggi presentato costituisce il testo base per l'ulteriore *iter* del provvedimento.

Rileva che eventuali interventi di emergenza dovranno essere strettamente coordinati con la filosofia del testo in esame. Si augura che sia possibile il trasferimento in sede legislativa; in caso contrario, comunque, la Commissione non mancherà di licenziare in tempi brevi il provvedimento in sede referente nonostante sia impegnata fortemente da altri importanti ed urgenti provvedimenti; cita in particolare la legge-quadro sui parchi ed il testo unificato in tema di edilizia abitativa. Ricorda, a questo proposito, che la Commissione non accetta critiche e sollecitazioni ai suoi lavori da chi non agevola l'*iter* degli stessi.

Ritiene, infine, che se non vi sono obiezioni il testo possa considerarsi adottato dalla Commissione come base per il seguito dell'esame rinviando il seguito dell'esame a mercoledì 4 aprile alle 8,30.

La Commissione consente.

La seduta termina alle 10.

PAGINA BIANCA

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

Comitato permanente pareri.

*Giovedì 29 marzo 1990, ore 9,10. —
Presidenza del Vicepresidente Cesco Giulio
BAGHINO.*

Disegno di legge:

Estensione agli ufficiali di complemento del Corpo delle Capitanerie di porto della normativa in materia di reclutamento, stato ed avanzamento degli ufficiali piloti di complemento del Corpo di Stato maggiore della Marina militare (3801).

(Parere alla IV Commissione).

(Esame e conclusione).

Dopo aver illustrato il testo del provvedimento come integrato dalla Commis-

sione di merito con l'aggiunta dell'articolo aggiuntivo 3-bis, il relatore Matteo PIREDDA propone di esprimere parere favorevole.

Il Presidente Cesco Giulio BAGHINO, ricordando che il provvedimento fa fronte con un certo ritardo ad esigenze che vengono prospettate come profondamente urgenti, conviene con le valutazioni del relatore.

Dopo dichiarazione di voto favorevole dei deputati Fulvio CEROFOLINI e Giuseppe MANGIAPANE, il Comitato esprime

PARERE FAVOREVOLE.

La seduta termina alle 9,30.

PAGINA BIANCA

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

IN SEDE REFERENTE

*Giovedì 29 marzo 1990, ore 9,40. —
Presidenza del Presidente Michele VISCARDI.*

Disegno e proposta di legge:

Norme per la tutela della concorrenza e del mercato (Approvato dal Senato) (3755).

(Parere della I, della II, della III, della V, della VII, della VIII, della IX e della XI Commissione, nonché della VI Commissione, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, limitatamente all'articolo 20 ed al titolo V).

d'AMATO LUIGI ed altri: Normativa antimonopolio ed a tutela della libera concorrenza (1365).

(Parere della I, della II, della III, della V e della VI Commissione).

(Rinvio del seguito dell'esame).

Il Presidente Michele VISCARDI, stante l'inizio di votazioni immediate in Assemblea, propone — e la Commissione consente — di rinviare il seguito dell'esame dei progetti di legge all'ordine del giorno al termine della seduta antimeridiana dell'Assemblea.

(La seduta, sospesa alle 9,45, è ripresa alle 13,45).

Il Presidente Michele VISCARDI, tenuto conto del protrarsi dei lavori dell'Assemblea, chiede ai gruppi di pronunciarsi sulle modalità di proseguimento dell'esame dei progetti di legge all'ordine del giorno, prospettando l'eventualità di rinviarne l'esame alla seduta in sede referente del prossimo martedì.

Dopo che i deputati Gianni RAVAGLIA e Giuliano CELLINI hanno condiviso la proposta del Presidente, il Presidente Michele VISCARDI propone — e la Commissione consente — di rinviare il seguito dell'esame dei progetti di legge riguardanti la tutela del mercato e della concorrenza alla seduta in sede referente di martedì prossimo.

Sui lavori della Commissione.

Il Presidente Michele VISCARDI propone — e la Commissione consente — di rinviare i restanti punti all'ordine del giorno della seduta odierna della Commissione in sede referente ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

PAGINA BIANCA

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

IN SEDE LEGISLATIVA

Giovedì 29 marzo 1990, ore 9,30. — Presidenza del Presidente Vincenzo MANCINI. — Interviene il ministro del lavoro e previdenza sociale Carlo Donat-Cattin.

Proposte di legge:

GHEZZI ed altri: Norme sulla tutela dei lavoratori della piccola impresa, sulla cassa integrazione guadagni e sui licenziamenti (2324).

(Parere della I, della II, della V e della X Commissione).

PIRO: Disciplina dei licenziamenti individuali e collettivi e norme relative all'applicazione della legge 20 maggio 1970, n. 300 (190).

(Parere della I e della X Commissione nonché della II Commissione ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).

CIPRIANI ed altri: Abrogazione dell'articolo 11 della legge 15 luglio 1966, n. 604, in materia di licenziamenti individuali e collettivi (1096).

(Parere della I, della II e della X Commissione).

CAVICCHIOLI ed altri: Disciplina dei licenziamenti individuali e collettivi e norme relative al-

l'applicazione della legge 20 maggio 1970, n. 300 (3301)

(Parere della I, dell V e della X Commissione, nonché della II Commissione ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento).

GHEZZI ed altri: Nuove norme in tema di licenziamenti illegittimi, di reintegrazione nel posto di lavoro e di risarcimento dei danni (4446).

(Parere della I, della II, della X e della XIII Commissione).

(Seguito della discussione e rinvio).

Si apre la discussione sulle linee generali.

Il deputato Franco RUSSO ricorda come nella giornata di ieri, durante la discussione sull'ordine dei lavori, si sono toccate anche questioni politiche rilevanti, prima fra tutte lo sfaldamento che si è verificato fra i gruppi della maggioranza. Tutto ciò, a suo giudizio, rappresenta una sorta di contraddizione e finisce per riprodurre una situazione simile a quella che si è verificata a proposito della discussione in Aula del decreto-legge sui lavoratori extra comunitari durante la

quale il gruppo repubblicano ha posto in essere un atteggiamento ostruzionistico.

Osserva come rispetto alla prossima scadenza referendaria il testo di cui si discute, per avere un significato, dovrebbe quanto meno possedere delle caratteristiche tali da far venir meno il *referendum* stesso. Così come si configura, peraltro, il testo non risponde al quesito referendario e cioè all'applicazione della tutela reale alle unità produttive indipendentemente dalla loro dimensione. Certamente il testo presentato dal relatore rappresenta un passo in avanti in materia di giustiziabilità del licenziamento e pur tuttavia non ci si trova davanti ad una disciplina realmente innovativa tale da evitare il ricorso al pronunciamento popolare; inoltre gli emendamenti che sono stati presentati tanto dal gruppo repubblicano quanto da quello liberale sembrano essere peggiorativi rispetto al testo stesso.

A suo giudizio si tratta di un provvedimento che è scritto solo sulla carta e che non possiede una reale forza politica: occorre, peraltro ricordare come la stessa giurisprudenza costituzionale ha dato una interpretazione sostanzialmente univoca circa l'ammissibilità del *referendum* e l'eventuale vuoto normativo che potrebbe venire a crearsi. Secondo tale interpretazione, qualora si dovesse giungere a una vittoria dei « sì » non ci sarà spazio per una situazione ambigua dal momento che l'interpretazione della norma sarà basata su parametri evolutivi in materia di reintegrazione sul posto di lavoro.

Ritiene, quindi, assolutamente necessario operare gli opportuni correttivi all'articolo 1 ed in particolare al numero dei soggetti computabili nell'ambito dei quindici previsti. È certamente possibile scegliere tra le varie soluzioni, che peraltro il suo gruppo ha prospettato sotto forma di proposte di modifica.

Ribadisce come non sia possibile chiudere un occhio sui diritti dei lavoratori della piccola impresa e sulla loro possibilità di difendersi dai licenziamenti arbitrari: si tratta, infatti di una difesa di

diritti addirittura di rango costituzionale (si pensi allo stesso diritto alla vita o alla salute) che non possono assolutamente sottostare al piano della competitività e ragione economica. Per tali motivi egli si batterà a fondo sulla questione del licenziamento arbitrario dal momento che si tratta di una condizione necessaria da chiarire al fine di un corretto esercizio anche di tutti quelli che sono gli altri diritti del lavoratore.

Seconda questione che gli preme ribadire è quella relativa al risarcimento: ricorda che il suo gruppo ha presentato diversi emendamenti volti a migliorare il testo anche per il fatto che il « livello » della tutela obbligatoria in una piccola impresa, rappresenta un fatto significativo da incentivare con ogni mezzo.

Esprime, poi, le sue perplessità, circa la disciplina riguardante il ricorso all'arbitrato che finisce per depotenziare la funzione giurisdizionale visto che la giustiziabilità del diritto del singolo appare un fatto rilevante e serve anche a difendersi da quelle che possono essere manipolazioni di massa. Il depotenziamento della giurisdizione in nome della autonomia collettiva, non rappresenta, a suo giudizio, un fatto del tutto convincente.

Dopo aver ribadito che l'atteggiamento del suo gruppo non si nega ad una ricerca di dialogo ricorda di non aver presentato subito le firme necessarie per la remissione in Aula del provvedimento, riservandosi in ogni caso, di attivare tale procedura qualora le sue osservazioni svolte in discussione sulle linee generali non siano debitamente prese in considerazione.

Il Presidente Vincenzo MANCINI, essendo imminenti votazioni in Aula, propone di rinviare il seguito della discussione del provvedimento alla settimana successiva nella quale ritiene opportuno che la Commissione si riunisca sul punto in questione già a partire dalle 17 di martedì pomeriggio per proseguire merco-

ledi, mattina e pomeriggio, nonché giovedì mattina.

Dopo brevi interventi di assenso dei deputati Novello PALLANTI e Andrea

BORRUSO a nome dei rispettivi gruppi, comunista e democristiano, la Commissione approva la proposta del Presidente.

La seduta termina alle 10.

PAGINA BIANCA

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

IN SEDE LEGISLATIVA

Giovedì 29 marzo 1990, ore 13,45. — Presidenza del Presidente Giorgio BOGI. — Intervengono il ministro della sanità Francesco De Lorenzo e il sottosegretario di Stato per la sanità Mariapia Garavaglia.

Disegno di legge:

Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS (4314).

(Parere della I, della V, della VI, della XI e della VIII Commissione ex articolo 93, comma 3-bis)

(Seguito della discussione e approvazione finale).

Il Presidente Giorgio BOGI avverte che sono pervenuti dalle Commissioni I, V e XI i pareri sugli emendamenti già approvati dalla XII Commissione in linea di principio. Avverte altresì che il relatore ha presentato il seguente subemendamento, in ottemperanza al parere espresso dalla I Commissione:

All'emendamento 1. 14 del Governo dopo le parole: Commissione nazionale per

la lotta contro l'AIDS *aggiungere le seguenti: sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.*

0. 1. 14. 3.

Il relatore.

Passa quindi alla votazione degli emendamenti all'articolo 1.

La Commissione approva l'emendamento del Governo 1. 15, quindi i subemendamenti del relatore 0. 1. 14. 1 e 0. 1. 14. 3 all'emendamento del Governo 1. 14 e quindi l'emendamento del Governo 1. 14 così modificato e poi l'emendamento del Governo 1. 13.

Approva quindi l'articolo 1 così come modificato dagli emendamenti approvati.

Il Presidente Giorgio BOGI ricorda che gli articoli 2 e 3 sono stati approvati dalla Commissione nella seduta del 14 marzo 1990, essendo stati respinti tutti gli emendamenti presentati. Passa quindi agli emendamenti all'articolo 4.

La Commissione approva l'emendamento del Governo 4. 11.

Il Ministro della sanità Francesco DE LORENZO ritira gli emendamenti del Governo 4. 12, 4. 7, 4. 9 e 4. 10 sui quali la XI Commissione Lavoro pubblico e privato ha espresso parere contrario.

La Commissione approva quindi gli emendamenti del Governo 4. 8 e 4. 15. Approva quindi gli identici emendamenti Bassi Montanari 4. 3 e Volponi 4. 13. Approva poi gli emendamenti del relatore 4. 5 e 4. 6.

Approva quindi l'articolo 4 nel testo modificato dagli emendamenti approvati.

Approva altresì gli articoli aggiuntivi del Governo 4. 03 e 4. 04.

Il relatore Danilo POGGIOLINI propone la seguente riformulazione, che non ne muta la sostanza, dell'articolo aggiuntivo Bernasconi 4. 05:

ART. 4-ter.

(Protezione dal contagio professionale).

Il Ministro della sanità, entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge emana, sentita la Commissione nazionale per la lotta all'AIDS e l'Istituto superiore della sanità, un decreto recante norme di protezione dal contagio professionale da HIV nelle strutture sanitarie e assistenziali pubbliche e private.
4. 05.

La Commissione approva quindi l'articolo aggiuntivo Bernasconi 4. 05 nella nuova formulazione.

Il Presidente Giorgio BOGI ricorda che l'articolo 5 è stato approvato nella seduta del 15 marzo 1990. Passa quindi all'articolo 6.

La Commissione approva l'emendamento del Governo 6. 1.

Approva quindi l'articolo 6 nel testo così modificato.

La Commissione approva, altresì, l'articolo 7 al quale non sono stati presentati emendamenti.

Il Presidente Giorgio BOGI avverte che sono stati presentati i seguenti ordini del giorno:

La XII Commissione,

con riferimento alla previsione contenuta all'articolo 2, comma 3, del disegno di legge n. 4314, circa l'individuazione da parte del CIPE di una o più società aventi il compito di espletare, in concessione di servizi, le attività di carattere organizzativo necessarie per l'esecuzione degli interventi in materia di costruzioni e ristrutturazioni di strutture per malattie infettive,

raccomanda al Governo

che l'incarico sia affidato a più società in considerazione della opportunità di assicurare l'acquisizione di diverse esperienze e competenze professionali, nonché l'utilizzo delle più alte ed adeguate tecnologie in rapporto alla molteplicità degli emendamenti di carattere tecnico ed amministrativo da espletare.

0/4314/1/XII

Saretta, Renzulli, Poggiolini,
Benevelli.

La XII Commissione,

constatato che l'emergenza infermieristica, se non risolta, renderà inapplicabili le misure di potenziamento ospedaliero per l'AIDS contenute nel disegno di legge n. 4314;

rilevato che un numero sempre maggiore di infermieri chiede di essere allontanato dai reparti di malattie infettive per il sovraccarico di lavoro fisico e psicologico nell'assistenza ai malati di AIDS;

ritenuto che l'abbattimento del rischio professionale nei reparti maggiormente coinvolti nella cura ai malati di AIDS, in particolare il rischio da *burn out*, può essere ottenuto essenzialmente diminuendo il tempo di esposizione al rischio

impegna il Governo

a valutare l'opportunità che lo svolgimento dei corsi di formazione possa svolgersi anche nell'orario di servizio, e conseguentemente ad assumere ogni utile iniziativa al riguardo;

a considerare nel contratto di lavoro riduzioni di orario e modifiche di turnazione tali da contenere i rischi, anche psicologici, derivanti dalla assistenza ai malati di AIDS;

ad elevare, modificando il decreto ministeriale sugli *standard* ospedalieri, i reparti di malattie infettive dalla fascia B alla fascia A, permettendo così livelli di assistenza più qualificati e turni di lavoro più agevoli mediante ampliamento del personale di assistenza;

ad assumere ogni utile iniziativa per ridurre il ricorso al lavoro straordinario per l'assistenza ai malati di AIDS.

0/4314/2/XII

Bernasconi, Tagliabue, Benevelli.

Il Ministro della sanità Francesco DE LORENZO accetta l'ordine del giorno Saretta ed altri 0/4314/1/XII.

Il deputato Giuseppe SARETTA non insiste per la votazione.

Il Ministro della sanità Francesco DE LORENZO esprime parere contrario sull'emendamento Bernasconi ed altri 0/4314/2/XII, rilevando che la parte dispositiva contrasta con le norme del provvedimento in esame.

Il deputato Anna Maria BERNASCONI sottolinea che l'ordine del giorno presen-

tato va incontro alle aspettative degli infermieri e non contrasta con le norme approvate.

Il Ministro della sanità Francesco DE LORENZO ribadisce il parere contrario del Governo ed invita i presentatori dell'ordine del giorno a ritirarlo.

Il deputato Anna Maria BERNASCONI insiste per la votazione.

La Commissione respinge l'ordine del giorno Bernasconi 0/4314/2/XII.

Il deputato Franca BASSI MONTANARI dichiara il proprio voto contrario al provvedimento nel suo complesso, in quanto, nonostante alcuni aspetti positivi, non è soddisfacente, in particolare per quanto riguarda le costruzioni e le ristrutturazioni ospedaliere e i corsi di formazione.

Il deputato Anna Maria BERNASCONI dichiara il voto contrario del suo gruppo al provvedimento nel suo complesso, inadeguato nella parte concernente i concorsi, in quella riguardante il ruolo delle regioni e all'articolo 4, laddove si prevede la presenza di un docente universitario nella Commissione prevista per le selezioni per la copertura dei posti vacanti. Il gruppo comunista si impegnerà, anche in relazione all'azione programmata per la lotta contro l'AIDS, per far fronte all'emergenza.

Il relatore Danilo POGGIOLINI dichiara il proprio voto favorevole sul provvedimento e dà atto al Ministro di essersi impegnato, mostrando disponibilità ai suggerimenti della Commissione. Il provvedimento è sicuramente opportuno e sarà uno strumento utile per la lotta all'infezione.

Il deputato Olindo DEL DONNO dichiara il voto favorevole sul provvedi-

mento, su cui esprime un giudizio sostanzialmente positivo.

La Commissione autorizza il Presidente al coordinamento formale del testo approvato.

La Commissione approva quindi, a scrutinio palese nominale, il disegno di legge n. 4314.

La seduta termina alle 14,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per il controllo sugli interventi nel Mezzogiorno

Giovedì 29 marzo 1990, ore 9. — Presidenza del Presidente BARCA.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame del seguente atto: Aggiornamento del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno per il periodo 1990-92.

Il senatore COVIELLO esprime apprezzamento per il tentativo del Ministro di presentare un documento programmatico che segni un punto di svolta rispetto alle procedure e alle tipologie dell'intervento straordinario.

L'accentuarsi della forbice produttiva ed occupazionale tra il centro nord ed il Mezzogiorno contribuisce a rendere oggettivamente indispensabile la ricerca di vie nuove. Di qui la sua adesione convinta al documento programmatico presentato dal Governo, che si augura costituisca una valida occasione per favorire la crescita produttiva del Mezzogiorno ed al tempo stesso determinare un riequilibrio tra le sue aree interne.

Il presidente BARCA dichiara chiusa la discussione generale.

Il senatore TAGLIAMONTE dice di aver già preparato un testo di parere che tenga conto delle osservazioni formulate dalle diverse parti politiche. In particolare dice di aver apprezzato le indicazioni del presidente Barca e del deputato Diglio intese a riconoscere la dovuta priorità al problema dell'acqua, operando uno sforzo per il trasferimento delle relative competenze all'intervento ordinario. Presenta quindi una bozza di parere:

« 1) La Commissione, esaminato lo schema per l'aggiornamento del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno (1990-92), esprime positivo apprezzamento per gli elementi di novità introdotti nel sistema dell'intervento straordinario, specialmente per quanto attiene alla strategia generale, all'articolazione del programma, all'individuazione dei progetti strategici, al potenziamento e inquadramento dei programmi regionali di sviluppo e all'incentivazione dell'attività produttiva.

2) Partendo dal presupposto che l'intervento straordinario deve continuare "per creare le condizioni del suo superamento" e che il riequilibrio territoriale deve essere assunto quale "vincolo di tutte le scelte della politica nazionale", il programma punta sulla preservazione e sul rafforzamento dell'aggiuntività, da garantire con un coordinamento più serrato al livello di Governo e fra gli Enti, sia nella fase di programmazione che in quella di progettazione e di esecuzione.

La Commissione riconosce il valore di tale strategia e ne raccomanda la puntuale applicazione anche in sede di formulazione delle proposte di provvedimenti legislativi finalizzati allo sviluppo e di provvedimenti a carattere economico del CIPE e del CIPI e in sede di finanziamento e di definizione dei programmi delle Partecipazioni Statali.

Il rapporto con la CEE, che nel documento viene ampiamente illustrato, offre l'occasione per una maggiore e più diretta sinergia ed integrazione fra l'intervento straordinario e la politica comunitaria di coesione economica e sociale.

3) L'articolazione del programma in progetti strategici, programmi regionali di sviluppo e incentivazione delle attività produttive semplifica notevolmente lo schema dei precedenti documenti ed anticipa una svolta destinata a diventare più marcata grazie anche alle modifiche della normativa, preannunciate ma non dettagliatamente formulate.

Il trasferimento delle azioni organiche alla competenza regionale riduce certamente i tempi di programmazione e di scelta di un gran numero di progetti. Sarebbe, comunque, assai utile recuperare dette azioni al disegno unitario complessivo dell'intervento straordinario, precisando se e quali, previste in passato, sopravvivono per gli attuali e per i futuri programmi regionali di sviluppo.

4) I nodi che i progetti strategici sono diretti ad affrontare, sono indubbiamente fra quelli che creano i più forti ostacoli al superamento del divario fra Centro-Nord e Sud. Le priorità che si ricavano dal documento, sono condivisi-

bili, anche se, di fatto, lo sviluppo degli atti preliminari all'intesa può comportare ritmi di avanzamento, nella programmazione, progettazione ed attuazione, diversificati.

La Commissione ritiene che ogni sforzo vada compiuto perché i progetti strategici che hanno più diretta attinenza con le attività produttive e con la creazione di nuovi posti di lavoro, siano messi in opera con la maggiore celerità.

Nel merito dell'oggetto dei singoli progetti strategici, la Commissione rileva che il contenuto di quello riguardante le "aree urbanè" concerne prevalentemente, per non dire esclusivamente, il settore dei trasporti. Il riassetto urbano delle maggiori città industriali coinvolge una pluralità di settori e richiede uno sforzo progettuale e finanziario imponente e complesso, che giustifica e reclama il ricorso allo strumento del progetto strategico.

In ordine al progetto relativo alle risorse idriche che riveste carattere di assoluta urgenza, la Commissione raccomanda di accelerare la definizione dell'intesa e degli accordi di programma, acquisendo nell'ambito del progetto le opere idriche di competenza regionale, eventualmente in sostituzione di altre opere, recepite nel Terzo Piano Annuale di Attuazione subordinatamente ad integrazioni progettuali, ed utilizzando al massimo le misure, le modalità di intervento e le strutture di cui alla legge 183/1989 nonché l'accorpamento, almeno su scala regionale, degli enti preposti alla realizzazione e alla gestione degli acquedotti e degli impianti idrici.

5) I programmi regionali di sviluppo sono chiamati a conoscere una nuova fase di rilancio e di sviluppo. In pratica, sono destinati a diventare lo strumento locale che utilizzerà circa un terzo delle risorse dell'intervento straordinario. Il documento detta una serie di elementi e di modalità per inquadrare questi programmi nella strategia generale della politica meridionalistica.

La Commissione raccomanda un ulteriore approfondimento ed una chiara definizione delle interrelazioni fra i Piani Re-

gionali di Sviluppo e i progetti strategici, dei vincoli da rispettare e dei controlli e delle verifiche da effettuare. La Commissione attribuisce grande importanza alle modalità di programmazione dirette ad assicurare la partecipazione degli enti locali e di esecuzione degli interventi.

6) Benché più volte richiamata e certamente assunta a fattore fondamentale della politica di sviluppo, l'incentivazione dell'attività produttiva non trova nel documento una trattazione diffusa ed esauriente. La modulazione dell'intensità dell'aiuto in riferimento al livello di arretratezza delle zone non sembra andare al di là della vigente regolamentazione. Così come non pare sia assunto un chiaro orientamento in merito alla compatibilità del sistema di aiuti all'investimento ed all'attività produttiva con il trattato CEE.

La Commissione si attende una più consistente modulazione degli incentivi ed una decisa impostazione meridionalistica della politica di aiuti (che in prospettiva è la sola difendibile nell'ambito comunitario).

7) Circa le modifiche di carattere procedurale ed il riesame del ruolo degli organismi dell'intervento straordinario, la Commissione esprime la sua disponibilità per le prime (che considera particolarmente urgenti e necessarie per corrispondere in modo adeguato alla nuova strategia) e dichiara il suo disappunto per il secondo (la cui durata ha superato ogni limite di prudenza e di temporeggiamento). Pertanto, sia per la modifica delle procedure sia per l'assetto e il riassetto degli enti, la Commissione impegna il Governo a definire ed avanzare, con somma urgenza, le sue proposte e, frattanto, comunque, a non bloccare (come pure è accaduto per lo IASM) l'attuazione di interventi già finanziati nei precedenti piani annuali e dai settori interessati riconosciuti validi ed attesi.

8) Il rifinanziamento dell'intervento straordinario trova il suo fondamento nella scelta politica, che è alla base della politica meridionalistica quale risulta dal documento di aggiornamento del programma triennale, e nell'esaurimento

delle risorse stanziare con la legge 64/86, come si desume dal quadro finanziario del III Piano annuale di attuazione.

La Commissione sottolinea la necessità di evitare che l'aggiornamento all'esame segni, di fatto, la fine della legge 64 e dello stesso intervento straordinario.

Il rifinanziamento si impone non solo per sviluppare la programmazione e le azioni, in coerenza con la strategia del nuovo programma nell'attuale contesto nazionale, comunitario e internazionale, ma anche per non interrompere il finanziamento delle incentivazioni e delle agevolazioni alle attività produttive e il flusso di risorse aggiuntive per la infrastrutturazione del territorio meridionale in settori fondamentali per lo sviluppo economico ed il progresso civile ».

Il senatore VIGNOLA presenta due emendamenti. Il primo è inteso a raccomandare la utilizzazione piena, oltre alle modalità di intervento e le strutture di cui alla legge 183 del 1989, anche della nuova normativa e delle risorse in corso di definizione in Parlamento con il provvedimento di accompagnamento alla legge finanziaria 1990, relativo alla realizzazione e alla gestione degli acquedotti e degli impianti idrici.

Il secondo emendamento è inteso a superare la frammentarietà degli interventi quale ancora caratterizza l'utilizzo delle risorse straordinarie per il Mezzogiorno.

Anche il deputato DIGLIO presenta due emendamenti. Il primo riguarda il progetto strategico agroalimentare e la necessità di individuare linee di intervento che aumentino la specificità e l'aggiuntività dell'intervento. Il secondo riguarda il piano di completamento e la necessità di assicurare, oltre ad idonee soluzioni gestionali, le disponibilità finanziarie necessarie all'avvio della fase di manutenzione e gestione delle infrastrutture realizzate.

Il ministro MISASI ringrazia il relatore per la lucida esposizione e così pure

quanti, anche dalla opposizione, hanno sollecitato una direzione di marcia perché si creino le condizioni accioccché la politica e la struttura della spesa pubblica assumano per davvero l'obiettivo del superamento dell'intervento straordinario. Occorre infatti un largo consenso affinché si possano vincere vischiosità, resistenze e così pure la cultura della separatezza.

Ritiene che quando il centro degli interventi sia unificato allora è gioco-forza che gli interessi forti prendano il sopravvento e quindi prevalgano sugli interessi deboli. Di qui la necessità di portare avanti una riforma della spesa ordinaria in direzione di un nuovo modello non più articolato in senso verticale, per settori di intervento, bensì orizzontale (per problemi).

Il relatore TAGLIAMONTE accoglie gli emendamenti presentati dal senatore VIGNOLA e dal deputato DIGLIO.

Prende quindi la parola per dichiarazione di voto il senatore VIGNOLA a nome del Gruppo comunista.

Dichiara apprezzamento per il testo di parere presentato dal senatore TAGLIAMONTE ma deve ancora una volta ricordare come il documento programmatico, e le stesse dichiarazioni rese in Commissione dal Ministro, manifestino intenzioni, apprezzabili sì, ma pur sempre intenzioni. Di qui la necessità che l'opposizione di sinistra faccia sentire il peso e lo stimolo del proprio contributo critico.

Manifesta l'opinione che i confronti, per avere una effettiva capacità di incidenza, non possano essere strangolati o costretti entro termini troppo ravvicinati. Ha tuttavia colto una disponibilità sincera nelle parole del Ministro, per un confronto più ravvicinato, a cominciare dalla materia degli accordi di programma. In definitiva il gruppo comunista si pronuncia per l'astensione, anche in considerazione del fatto che gli emendamenti presentati sono stati accolti dal relatore.

Il presidente BARCA mette ai voti il testo del parere che è approvato a maggioranza.

La seduta termina alle 10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

**per la ristrutturazione e riconversione industriale
e per i programmi delle partecipazioni statali**

*Giovedì 29 marzo 1990, ore 15,30. —
Presidenza del Presidente MARZO. — Inter-
viene il ministro delle partecipazioni statali,
onorevole Carlo Fracanzani.*

**Indagine conoscitiva sulla internazionaliz-
zazione delle partecipazioni statali in rap-
porto all'evoluzione dei mercati mondiali.
Audizione del ministro delle participa-
zioni statali.**

Dopo un breve saluto del Presidente MARZO, introduce un'ampia relazione l'onorevole FRACANZANI.

Intervengono quindi i deputati PUMILIA, Vincenzo RUSSO, il senatore FOGU ed il Presidente MARZO.

A questi replica diffusamente il ministro delle partecipazioni statali FRACANZANI.

La seduta termina alle 17,40.

PAGINA BIANCA

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per il controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale

Giovedì 29 marzo 1990, ore 9. — Presidenza del Presidente COLONI, indi del Vicepresidente ROTIROTI. — Intervengono, per il Servizio contributi agricoli unificati, il presidente Monesi ed il direttore generale Borgia.

Audizione del presidente del Servizio contributi agricoli unificati.

Il Presidente COLONI avverte che della seduta odierna sarà redatto un resoconto stenografico.

Ricorda che le audizioni dei presidenti degli enti vigilati, previste dal terzo comma dell'articolo 56 della legge 9 marzo 1989, n. 88, sono iniziate martedì scorso, 27 marzo, con la Cassa di previdenza per i ragionieri e l'Istituto di previdenza per i giornalisti.

Prende poi la parola il presidente dello SCAU, MONESI, il quale illustra assai dettagliatamente la relazione ed i numerosi allegati predisposti ai sensi del predetto articolo 56.

Dopo aver sinteticamente riassunto le principali vicende che hanno contrassegnato l'attività dell'ente, si sofferma in particolare sulle modalità delle procedure e sui limiti che lo SCAU incontra nella sua azione, sui rapporti intercorrenti con l'INPS — non sempre agevoli —, e sui controlli che lo SCAU effettua sui lavoratori autonomi, settore in cui si registrano risultati da lui definiti soddisfacenti. Osserva che non si può parlare di risultati ugualmente soddisfacenti per quanto riguarda i controlli sui lavoratori dipendenti.

Espone poi una serie di casi pratici in cui si è reso necessario ricorrere all'operato della magistratura: in generale, riconosce che non si sono prodotti in tal modo risultati di qualche rilievo.

Fa presente successivamente che lo SCAU opera soltanto con il cinquanta per cento dell'organico previsto, anche se deve riconoscere che anche con tale limitazione le funzioni di istituto vengono sostanzialmente adempiute.

Dopo aver ricordato il contenuto di una lettera del 27 marzo scorso a lui inviata dal ministro del lavoro e della

previdenza sociale, rileva che l'ente si trova ancora ad operare in un difficile contesto di norme legislative, dato che finora soltanto l'INPS e l'INAIL hanno beneficiato di una sostanziale delegificazione.

Concludendo, ritiene che lo SCAU potrebbe svolgere la sua attività con maggiore e rinnovata efficacia se si ponesse mano ad una modifica delle norme attualmente vigenti.

Il direttore generale dello SCAU, BOR-GIA, integra brevemente i dati testé forniti.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ROTIROTI

Al presidente Monesi vengono poste domande, richieste di chiarimento o di integrazione dei dati forniti da parte di alcuni commissari.

Il senatore PERUGINI, espresso apprezzamento per il materiale di documentazione fornito dallo SCAU, osserva che il ruolo da esso svolto è certamente importante nel contesto del mondo agricolo.

Emergono però alcune difficoltà, soprattutto in relazione al settore delle evasioni contributive e delle indebite iscrizioni negli elenchi dei lavoratori.

Esponde poi una serie di considerazioni sulle tematiche affrontate dal presidente Monesi, rivolgendo alcune domande, in particolare sui rapporti intercorrenti fra lo SCAU e le commissioni circoscrizionali in agricoltura, sull'azione dei patronati e se essi offrano un concreto servizio agli utenti in collaborazione con l'ente, e quali siano le modalità del rapporto operativo fra lo SCAU, l'INPS e l'INAIL.

Ricordate le principali linee caratterizzanti la proposta di legge n. 3068 presentata alla Camera nel luglio 1988 per la riforma della previdenza agricola, chiede infine ragguagli in particolare sulle informazioni incrociate relative agli uffici IVA ed allo SCAU, e se esse servano concretamente ad aumentare l'efficienza dell'attività dell'ente.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE COLONI

Il senatore ANTONIAZZI esprime alcune valutazioni sulla relazione esposta dal presidente Monesi, ed in particolare chiede quali siano le modalità dei controlli effettuati dallo SCAU sulle imprese e le motivazioni che non ne permettono un numero maggiore. Premesso che sarebbe opportuno predisporre precisi e ripetuti controlli sulle nuove iscrizioni e sulle cancellazioni dagli elenchi dei lavoratori, chiede ai rappresentanti dell'ente di far conoscere alla Commissione quelle modifiche legislative e regolamentari che essi ritengono opportune per migliorarne l'efficienza complessiva.

Il senatore IANNONE, ricordata la polemica intercorsa in passato fra lo SCAU e l'INPS in merito ai controlli sui lavoratori agricoli, si sofferma in particolare sul fenomeno del « caporalato » diffuso soprattutto nelle aree meridionali e sull'enorme evasione contributiva presente nel settore agricolo riguardo al numero delle ore e delle giornate dichiarate come lavorate.

Osservato che la legge n. 83 del 1970 offre alcuni strumenti perché siano migliorati i suddetti controlli, chiede di conoscere i dati particolareggiati e complessivi sulle giornate lavorate in agricoltura e se si ritenga che i controlli incrociati possono essere utili per una razionalizzazione del settore.

Dopo che il senatore ANGELONI ha espresso la necessità che il seguito della discussione sia rinviato ad altra seduta, il Presidente COLONI chiede che siano forniti alla Commissione tutti i dati relativi al bilancio consuntivo per il 1989 ed al bilancio preventivo per il 1990. Ritenuto necessario un considerevole sforzo da parte dello SCAU per rimediare alle difficoltà finora incontrate nella sua azione, avverte che in altra seduta proseguirà la discussione iniziata nella seduta odierna, con le risposte del presidente Monesi alle

domande testè formulate e con gli interventi dei commissari che non sono potuti intervenire.

Ringrazia quindi il presidente Monesi ed il direttore generale Borgia, e li congeda, avvertendo che la Commissione tor-

nerà a riunirsi martedì prossimo, 3 aprile 1990, alle ore 15, per ascoltare i presidenti dell'Ente di previdenza per i medici e dell'Istituto postelegrafonici.

La seduta termina alle 10,30.

PAGINA BIANCA

ALLEGATI

PAGINA BIANCA

COMMISSIONE III

AFFARI ESTERI E COMUNITARI

SEDUTA DI GIOVEDÌ 29 MARZO 1990

**COMUNICAZIONI DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI ESTERI,
SENATORE SUSANNA AGNELLI, SULLA SITUAZIONE NEL CORNO D'AFRICA**

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FLAMINIO PICCOLI

INDICE DEGLI INTERVENTI

	PAG.
Comunicazioni del sottosegretario di Stato per gli affari esteri, senatore Susanna Agnelli, sulla situazione nel Corno d'Africa:	
Piccoli Flaminio, <i>Presidente</i>	61, 64
Agnelli Susanna, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	61, 64

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,50.

Comunicazioni del sottosegretario di Stato per gli affari esteri, senatore Susanna Agnelli, sulla situazione nel Corno d'Africa.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca comunicazioni del sottosegretario di Stato per gli affari esteri, senatore Susanna Agnelli, sulla situazione nel Corno d'Africa.

A nome della Commissione, ringrazio il sottosegretario per la gradita collaborazione e le do senz'altro la parola, avvertendo fin d'ora che tra pochi minuti dovremo recarci in Aula per partecipare alle previste votazioni.

SUSANNA AGNELLI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. La ringrazio, signor presidente.

In considerazione dei tempi ristretti a disposizione, svolgerò una breve relazione, predisposta dal ministero, sulla situazione politica nel Corno d'Africa. Desidero anche comunicare che solo ieri sera sono riuscita finalmente ad acquisire (tramite telefax) una serie di informazioni concernenti le iniziative di cooperazione, concluse o ancora in corso, assunte nei confronti dell'Etiopia e della Somalia. Si tratta di una documentazione che ritengo potrà risultare molto utile alla Commissione. Le relazioni preferenziali che l'Italia intrattiene con i paesi del Corno d'Africa, ed in particolare con l'Etiopia e la Somalia, trovano le proprie origini nei vincoli storici e culturali che ci legano ai popoli della regione. Tali relazioni hanno consentito al nostro paese di acquisire

una particolare capacità di dialogo, riconosciuta da tutti i nostri *partners* ed alleati occidentali, attraverso la quale l'Italia ha svolto una puntuale opera tesa tra l'altro a favorire, da un lato, il superamento pacifico delle tensioni sul piano regionale e, dall'altro, una evoluzione dei paesi del Corno d'Africa verso posizioni di maggior rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Sono pertanto motivo di conforto per la nostra azione politica nell'area alcuni positivi sviluppi occorsi in tali ambiti quale, per esempio, l'accordo di normalizzazione fra Etiopia e Somalia stipulato nel 1988, cui non è estranea la discreta e paziente opera di raccordo e di impulso svolta dal nostro paese.

A ciò si aggiungono, per quanto concerne l'Etiopia, riscontri non privi di significato nei più vari settori di interesse, tra i quali l'offerta di pace promossa dallo Shengo, un'amnistia concernente un nutrito gruppo di prigionieri politici, un provvedimento di clemenza verso gli ultimi membri della famiglia imperiale ancora detenuti, nonché la recente, significativa apertura in campo economico e politico, decisa dal Comitato centrale del Partito dei lavoratori etiopico.

Per quanto riguarda la Somalia, oltre al rinnovato invito ad effettuare una visita nel Paese rivolto dalle autorità di Mogadiscio ad *Amnesty International*, è in corso un esercizio di riforma costituzionale per la reintroduzione nel sistema politico somalo di forme di multipartitismo ed è stato recentemente costituito un nuovo governo.

In Corno d'Africa, tuttavia, sono tuttora presenti preoccupanti indizi di un grave deterioramento della situazione. La

persistenza di condizioni di conflittualità, oltre a provocare enormi distruzioni ed un intollerabile drenaggio di uomini e di risorse, condanna tutta l'area ad un'inesorabile situazione di sottosviluppo e di aleatorietà politica, aggravata dall'intervento di nuovi fattori interni ed esterni di sovversione e di rischio. Esiste, inoltre, il pericolo che il protrarsi dei conflitti determini ulteriori spiragli di devastazione e di violenza. Nè, d'altra parte, l'insostenibile onere del conflitto interno sembra sufficiente, allo stato attuale, a far accogliere interamente i suggerimenti e le pressioni che da parte occidentale, ma anche da Mosca per quanto riguarda Addis Abeba, giungono ai paesi dell'area per una soluzione politica della crisi.

Le devastazioni e le distruzioni causate dalla guerra colpiscono popolazioni già vittime di disastrose calamità naturali, cui si aggiungono la piaga dei rifugiati in continuo aumento e le profonde lacerazioni che i conflitti provocano in un tessuto sociale già fragile a causa dei delicati equilibri etnici di cui si compone e che non ci possono lasciare indifferenti.

In questo quadro, la recente ripresa delle ostilità in Etiopia rappresenta indubbiamente uno sviluppo preoccupante, anche in ordine alle prospettive del negoziato in corso tra il Governo etiopico ed i Fronti popolari eritreo e tigrino.

I violenti combattimenti in Eritrea, a Massaua, ma anche intorno a Keren ed Asmara, costituiscono la risposta del Fronte popolare di liberazione Eritreo al rifiuto dell'ONU di partecipare alla trattativa, patrocinata dal presidente Carter, in qualità di osservatore, rifiuto che il Fronte attribuisce alle pressioni del Governo etiopico. È probabile che possa trattarsi anche di una reazione all'apertura di Addis Abeba ad Israele, conseguente al ristabilimento dei rapporti diplomatici nel novembre del 1989.

In Somalia la persistenza della guerriglia e la sua estensione da Nord ad altre zone del paese rende ormai urgente la ricerca di sbocchi politici adeguati, ed accettabili per tutti, al conflitto interno, che valgano a porre la premessa di un

effettivo processo di riconciliazione nazionale. Si tratta, anzitutto, di superare le preclusioni delle forze di opposizione ad un dialogo con Barre e di incoraggiare, invece, quanti non si mostrano totalmente indisponibili ad un contatto con il Governo di Mogadiscio.

In questo scenario l'Italia si è adoperata attivamente sia sul piano bilaterale sia su quello comunitario, anche assieme ad altri paesi amici ed influenti in Corno d'Africa, per contribuire a riportare condizioni di pace e di sicurezza nell'area.

Nella Dichiarazione dei ministri degli esteri dei Dodici del 24 ottobre 1988, sono stati enunciati i principi dell'unità e dell'integrità territoriale, del rispetto dei diritti umani e della riconciliazione nazionale; tali principi costituiscono anche le finalità della politica dell'Italia nel Corno d'Africa.

Nella Dichiarazione comunitaria del 20 febbraio 1990 è stata riaffermata l'esigenza di una soluzione politica ai problemi dell'area ed è stato ribadito l'auspicio che la logica del negoziato prevalga sulla sterile opzione militare. In questa direzione si collocano i contatti con i paesi amici e influenti in Corno d'Africa, nonché l'avvio di consultazioni, dedicate in particolare alla possibilità di un'azione concertata in appoggio ad una soluzione negoziale dei conflitti sviluppatasi nella Regione, con gli Stati Uniti, l'Unione Sovietica e la Gran Bretagna. Su queste basi, il ministro De Michelis ha autorevolmente espresso senza riserve al ministro degli esteri etiopico la nostra posizione favorevole ad ogni possibilità di sviluppo di pace in Etiopia.

Sono stati effettuati ad Addis Abeba interventi al più alto livello, per favorire una iniziativa di pace in grado di consentire un dialogo costruttivo tra le parti. Analogo è stato il suggerimento espresso alle alte direzioni del Fronte popolare di liberazione dell'Eritrea (FPLE), del Fronte popolare di liberazione del Tigre (FFLT) ed agli altri principali movimenti di opposizione. Abbiamo quindi effettuato pressioni sulle autorità etiopiche prospettando l'utilità e l'opportunità di accogliere l'of-

ferta del presidente Carter per un primo incontro delle parti ad Atlanta. Abbiamo seguito con attenzione i colloqui di Atlanta e di Nairobi, offrendo alle parti ed al presidente Carter ogni nostro appoggio all'iniziativa ed indicando la nostra disponibilità a contribuire attivamente per il successo del negoziato.

Con il Fronte popolare del Tigrè, sono in corso negoziati preliminari di pace a Roma, con la partecipazione diretta del Governo italiano in qualità di osservatore. Le parti, nelle tornate negoziali che hanno già avuto luogo a novembre ed a dicembre, hanno già fatto alcuni progressi per definire le procedure dei futuri negoziati sostanziali, ai quali hanno già invitato il Governo italiano in qualità di copresidente.

Proprio per favorire il processo negoziale, la Dichiarazione dei dodici sull'iniziativa di pace etiopica, emessa il 23 giugno 1989, tiene conto di alcune osservazioni da parte italiana che si sono rivelate utili al ravvicinamento delle parti e soprattutto a calmare le suscettibilità ed i sospetti di ingerenza da parte dell'F-PLE.

Per quanto concerne il problema eritreo, infatti, il Governo italiano ha sempre espresso con franchezza alle autorità etiopiche la propria posizione, favorevole ad un accordo che tenga conto, nel rispetto dell'integrità territoriale dello stato etiopico, delle legittime aspettative delle minoranze nazionali a genuine forme di autonomia, che ne tutelino le specificità storiche, etniche e culturali.

Sulla Somalia, l'azione dell'Italia si è volta alle condizioni che potrebbero favorire un processo di riconciliazione nazionale. Nei numerosi interventi al più alto livello, sia a Mogadiscio sia a Roma, è stata prospettata la necessità di una composizione pacifica del grave conflitto nel Nord che tenga conto delle legittime aspirazioni dei vari gruppi etnici a partecipare alla creazione ed alla gestione di uno Stato unitario e democratico. Anche in occasione dei gravi incidenti del luglio 1989 a Mogadiscio, seguiti all'uccisione del Vescovo Monsignor Colombo e agli

arresti di religiosi musulmani, è stato fatto rilevare alle autorità somale, la nostra profonda preoccupazione per il grave malessere di fondo di cui è vittima il paese.

Sul tema dei diritti umani e sull'urgenza di adoperarsi al fine di concreti e sostanziali progressi in questo senso, è stata richiamata, in ogni intervento, anche al più alto livello, l'attenzione delle autorità somale. Tale pressione è stata accentuata dopo gli avvenimenti di luglio: allo stesso scopo delucidazioni sono state richieste anche in occasione della visita a Roma, in settembre, del primo ministro somalo Samantar.

Consapevoli che l'iniziativa di riconciliazione nazionale necessita di un adeguato supporto interno costituito da misure dirette a ridurre la tensione ed a porre condizioni favorevoli all'avvio di un dialogo, abbiamo continuato a richiedere comportamenti e misure dirette ad un miglioramento della situazione dei diritti umani nel Paese: vale in tale contesto ricordare la liberazione, il 21 ottobre, di 1168 detenuti politici, anche e seguito dei nostri interventi, come riconoscono fonti somale, tra cui l'avvocato Ismail Jumal Ossobleh ed Abdulkadir Aden Abdullah Osman.

Abbiamo espresso alle autorità somale la nostra soddisfazione per le misure adottate nello scorso agosto dal comitato centrale del partito socialista rivoluzionario somalo, venendo incontro in parte alle nostre aspettative, in favore della reintroduzione di forme di pluripartitismo nel sistema politico somalo, tese a promuovere la riconciliazione interna e si è preso atto positivamente dell'impegno somalo di procedere verso un processo di pacificazione nazionale.

In tale ambito rientra l'iniziativa di revisione costituzionale in corso, per la reintroduzione nel sistema politico somalo dei principi di multipartitismo, ed alla quale il Governo italiano, su richiesta somala, ha dato il suo attivo contributo: a metà novembre, una missione di eminenti giuristi italiani, guidata dal professor La Pergola, ha avuto incontri a

Mogadiscio con la commissione per la revisione costituzionale, istituita dal Governo Barre, ed ha elaborato un nuovo articolato costituzionale. Il documento, inviato a Mogadiscio ed integralmente recepito dalle autorità somale, verrà sottoposto al comitato centrale del partito, in una apposita seduta straordinaria entro la fine di marzo.

Da parte nostra, e coerentemente agli impegni presi con il Governo di Mogadiscio, nessuna occasione verrà trascurata al fine di stabilire un contatto diretto tra l'opposizione ed il Governo Barre che valga ad avviare un processo di pace e di riconciliazione nazionale in Somalia.

A tal fine, anzi, e nel quadro di un approccio concertato con gli Stati amici ed influenti in Somalia, abbiamo potuto contare sull'associazione dell'Egitto all'iniziativa di riconciliazione nazionale.

Abbiamo quindi preso contatto — su richiesta somala — con esponenti del Movimento nazionale somalo per facilitare, ove possibile, l'inizio di un dialogo tra le parti. Successivamente altri colloqui si sono avuti, in novembre a Roma, con esponenti del Movimento patriottico somalo, dai quali è emersa una qualche disponibilità ad un dialogo, seppure per il nostro tramite, con il governo Barre.

La costituzione di un nuovo governo con l'inclusione degli elementi nuovi e più popolari ma, soprattutto, con l'avvicendamento di elementi radicali favorevoli alla continuazione della lotta armata nel nord, costituisce, inoltre, il segnale di

una evoluzione politica in Somalia che non abbiamo mancoato di incoraggiare e sostenere.

PRESIDENTE. Ringrazio il sottosegretario Agnelli per la sua sostanziosa relazione; in ordine ad essa non potremo svolgere un dibattito stamane poiché è stata disposta la sconvocazione delle Commissioni da parte della Presidenza della Camera. Il dibattito medesimo andrà quindi rinviato ad altra seduta, compatibilmente con gli impegni del sottosegretario Agnelli.

SUSANNA AGNELLI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Poiché mi relierò in Sudafrica alla fine della prossima settimana, sarò disponibile in precedenza.

PRESIDENTE. Rinvio, dunque, il dibattito sulla relazione del sottosegretario Agnelli a mercoledì prossimo.

La seduta termina alle 10,10.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI
ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia delle Commissioni
ed Organi Collegiali alle 15.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

COMMISSIONE VI

FINANZE

SEDUTA DI GIOVEDÌ 29 MARZO 1990

(Ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento della Camera)

**AUDIZIONE DEL MINISTRO DEL TESORO, SENATORE GUIDO CARLI,
SULL'EFFICACIA E LA FUNZIONALITÀ DELLA NORMATIVA VIGENTE
A TUTELARE L'AUTONOMIA DELLA BANCA D'ITALIA**

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FRANCO PIRO

INDICE DEGLI INTERVENTI

	PAG.
Audizione del ministro del tesoro, senatore Guido Carli, sull'efficacia e la funzionalità della normativa vigente a tutelare l'autonomia della Banca d'Italia:	
Piro Franco, <i>Presidente</i>	67, 76, 79, 82, 86
Bellocchio Antonio	76
Carli Guido, <i>Ministro del tesoro</i>	67, 84
Usellini Mario	79
Visco Vincenzo	81

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,10.

Audizione del ministro del tesoro, senatore Guido Carli, sull'efficacia e la funzionalità della normativa vigente a tutelare l'autonomia della Banca d'Italia.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, del ministro del tesoro, senatore Guido Carli, sull'efficacia e la funzionalità della normativa vigente a tutelare l'autonomia della Banca d'Italia.

Se non vi sono obiezioni rimane stabilito, ai sensi dell'articolo 65 del regolamento, che la seduta sia ripresa mediante impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Onorevoli colleghi, presiedo questa seduta in attesa di un chiarimento, che mi aspetto da parte del gruppo di maggioranza relativa. Ieri la nostra Commissione è stata impegnata per tutto il giorno su un importante provvedimento, relativo alla ristrutturazione e alla trasparenza delle banche pubbliche, anche rispetto alla presenza di azionisti palesi che sostituiscono l'azionista « politico » occulto che ha spesso reso prigioniere le imprese bancarie.

Oggi noi prendiamo spunto dalla triste vicenda dell'offesa arrecata ad un uomo onesto, buono e giusto, un'offesa che con la pubblicazione del suo diario è stata tenacemente perseguita addirittura oltre la sua esistenza terrena. Di fronte a tale offesa sento di dover affermare: *de mortuis nihil nisi boni*.

Mi affido al senso di responsabilità dei colleghi affinché ogni sforzo venga compiuto per far sì che la nostra audizione resti nel merito dell'argomento all'ordine del giorno, che attiene alla efficacia della normativa di garanzia dell'autonomia della Banca d'Italia.

Per questa audizione è stata richiesta la trasmissione a circuito chiuso, in modo da garantire la massima trasparenza, una buona pubblicità ed un'ulteriore conoscenza del significato del nostro lavoro.

Ringrazio sentitamente il ministro Carli per aver accolto il nostro invito all'audizione odierna e perché, sia in qualità di governatore della Banca d'Italia sia in qualità di ministro del tesoro, ha dimostrato, dimostra e dimostrerà che l'intenzione della Banca d'Italia è sempre stata quella di rappresentare un presidio della democrazia italiana, che l'autonomia della Banca d'Italia, più volte insidiata, resta uno dei presidi della nostra comunità e che l'autonomia delle banche centrali è il fondamento del governo sovranazionale della economia ed è di buon auspicio per una Europa unita e ben governata.

GUIDO CARLI, *Ministro del tesoro*. La ringrazio signor presidente. Preciso che la mia esposizione si dividerà in due parti: nella prima descriverò le funzioni della Banca d'Italia, quale organo di regolazione dei flussi di credito all'economia; nella seconda specificherò le funzioni della banca stessa, quale organo di vigilanza sul sistema creditizio e finanziario.

In entrambe le parti vi sono sezioni che possono essere considerate un po' accademiche; credo però che non ci si possa sottrarre all'esigenza di descrivere

con la massima accuratezza le funzioni esercitate dalla Banca centrale, se si vuole concorrere ad indicare quali siano le condizioni nelle quali le funzioni stesse vengono esercitate nel rispetto della pienezza dell'autonomia.

L'attività di regolazione dei flussi di credito all'economia da parte della Banca d'Italia (banca centrale del sistema), avviene in stretto raccordo con gli orientamenti generali della politica economica del Governo. Gli orientamenti e le indicazioni sono fatti propri dal Governo nella relazione previsionale e programmatica e vengono quindi presi a base delle decisioni del Parlamento in sede di approvazione della legge finanziaria. Entrando nel dettaglio della questione, preciso che nel settembre di ogni anno, con riferimento all'anno solare successivo, il CIPE approva il programma di bilancio del settore pubblico raccordandolo alle principali variabili macroeconomiche (reddito e investimenti, occupazione, bilancia dei pagamenti, prezzi) e ai coerenti flussi di credito e di formazione del risparmio.

Ricordo rapidamente che lo statuto della Bundesbank, redatto nel dopoguerra, indica esplicitamente le due funzioni che questa banca deve esercitare: la difesa del potere d'acquisto della moneta e il sostegno all'attività economica dello Stato. La Bundesbank non esercita funzioni di vigilanza, che sono svolte da un organo distinto, con sede a Berlino.

È talora necessario in corso d'anno, alla luce di rilevanti fatti nuovi o di evoluzioni non previste di uno o più aggregati macroeconomici, rivedere i programmi o apportarvi delle correzioni. I flussi di credito all'economia, sommati alle necessità di finanziamento del settore pubblico, debbono trovare contropartita in un'adeguata offerta di risparmio finanziario, interno o estero, e il tutto dà luogo ad una prevedibile attività di intermediazione da parte delle banche, degli altri istituti di credito e dei mercati finanziari.

Forse quest'affermazione richiede un chiarimento. Si intende mettere in evidenza che il dato derivante dalla somma

fra il totale del credito al settore statale ed il totale del credito al settore non statale deve coincidere con i flussi di risparmio — si soggiunge — interno o estero. Cioè, quando i flussi di credito ai due settori superano il flusso di risparmio, la differenza trova contropartita in un afflusso di risparmio dall'estero, vale a dire che si ripercuote nel disavanzo della bilancia dei pagamenti, e viceversa.

Nell'ambito di tali obiettivi macroeconomici, la Banca d'Italia regola l'evoluzione e la composizione del credito, la formazione di depositi, l'intermediazione sui mercati finanziari, essenzialmente attraverso i movimenti delle poste attive del proprio bilancio. Comprendo che si tratta di affermazioni ovvie, però senza di esse non sarebbe possibile procedere nell'esame della materia sulla quale sono chiamato a riferire.

Tutte le variazioni in aumento e diminuzione delle poste attive del bilancio si sommano, per ogni dato intervallo temporale, dando luogo ad una variazione della moneta legale oppure della base monetaria. Ricordo che nel nostro paese quest'ultima nozione è stata introdotta nel corso degli anni sessanta: in passato ci si riferiva esclusivamente alla circolazione monetaria, mentre in seguito abbiamo arricchito tale definizione introducendo tutte quelle componenti che concorrono a costituire la riserva di liquidità del sistema bancario e, quindi, la capacità di espansione del credito da parte di esso. Una quota della base monetaria è utilizzata secondo modalità determinabili *a priori*, in maniera relativamente agevole, dal pubblico per le attività di pagamento (circolazione del contante); un'altra parte resta a disposizione del sistema bancario come riserva di liquidità: su quest'ultima il sistema bancario costruisce un'espansione multipla del credito e dei depositi. Tale espansione è influenzata dal coefficiente richiesto di riserva obbligatoria, determinato dal comitato per il credito ed il risparmio.

Ritengo che questa prima operazione interessi direttamente la nostra indagine: essa intende cioè porre in evidenza che

esiste una componente, la dimensione della quale è decisa dal comitato per il credito, che agisce sul volume del credito stesso.

L'espansione di quest'ultimo e dei depositi deve essere quella prevista nei flussi globali di finanziamento al settore privato e al settore pubblico, in armonia con gli obiettivi generali di politica economica. I movimenti che interessano il bilancio, e cioè la creazione di base monetaria, possono essere accorpati in tre distinti canali: tesoro, estero, sistema creditizio.

A questo punto vorrei effettuare un breve *excursus* di carattere storico: nel corso del secolo XIX l'autonomia della politica monetaria era affidata all'obbligo degli istituti di emissione di garantire la convertibilità dei biglietti di banca in oro; dunque, una variabile esogena determinava il volume della circolazione. Nel dopoguerra, essendo stato abbandonato il sistema della convertibilità per residenti, fu introdotto quello della convertibilità per non residenti, sulla base di rapporti di cambio fissi; quindi, fu stabilito un vincolo rappresentato dall'obbligo di garantire, nel mercato relativo, cambi fissi. Tale vincolo, in quanto osservato, avrebbe dovuto produrre (o produceva) la conseguenza che il livello di inflazione all'interno di ciascun paese avrebbe dovuto commisurarsi a quello medio ponderato del complesso dei paesi con i quali lo Stato in questione manteneva relazioni di scambio. Quando questi vincoli sono caduti in seguito alla sospensione della convertibilità del dollaro in oro e della convertibilità delle altre monete in dollari, sono venuti meno tutti i vincoli. Allora, gradualmente, si è andata definendo la prassi, con maggiore chiarezza nella Repubblica federale tedesca, di indicare, al principio dell'anno, gli obiettivi quantitativi della politica monetaria. Pertanto, il vincolo a quest'ultima è stato ricercato in una dichiarazione di obiettivi. Tale metodo produce, o può produrre, la conseguenza che la creazione di mezzi di pagamento all'interno di un paese non è necessariamente correlata alla posizione di

avanzo o disavanzo della bilancia dei pagamenti. Questo sistema è stato introdotto soprattutto da parte dei paesi che conducevano con maggiore successo politiche di stabilità monetaria per sottrarsi alle conseguenze della maggiore inflazione negli Stati Uniti, cioè nel paese che emetteva la moneta che rappresentava la base del sistema.

Come ho detto in precedenza, i movimenti che interessano il bilancio, e cioè la creazione di base monetaria, possono essere raggruppati in tre distinti canali: tesoro, estero, sistema creditizio.

Per quanto riguarda il primo, la Banca d'Italia deve concedere allo Stato, per legge, un'anticipazione in conto corrente (remunerata ad un tasso dell'1 per cento) in misura pari al 14 per cento delle spese di bilancio approvate dal Parlamento. Sull'utilizzo di tale creazione da parte del tesoro la Banca d'Italia non ha alcun potere discrezionale; su tale conto il tesoro può trarre, entro limiti consentiti, creando moneta, per effettuare i propri pagamenti. Da un lato, quindi, esso effettua una spesa con conseguenze sull'economia connesse alla natura della spesa stessa, mentre, dall'altro, impone una corrispondente creazione di moneta alla Banca d'Italia. L'attuale valore della linea di credito è pari a 74.900 miliardi e a fine marzo sarà utilizzata in misura pari a circa il 92 per cento. Ove l'utilizzo, alla fine di ogni mese, risultasse superiore alla linea di credito consentita, la Banca d'Italia è tenuta ad avvertire tempestivamente il tesoro; il rientro deve avvenire entro i 20 giorni successivi, pena l'obbligo di sospensione dei pagamenti per conto del tesoro da parte della Banca d'Italia. Eventuali estensioni temporanee, per un determinato ammontare dello stesso credito, debbono essere approvate dal Parlamento.

La materia dei limiti entro i quali le banche centrali possono essere tenute all'obbligo di consentire alle tesorerie di trarre — quindi, nei limiti in cui tale facoltà è concessa, di creare moneta — è stata discussa ed è dibattuta in sede di definizione degli statuti del costituendo

sistema europeo di banche centrali. Si delinea un orientamento nel senso di considerare che conviene vi sia un margine di elasticità, in assenza del quale possono verificarsi condizioni pregiudizievoli all'ordinato funzionamento dei mercati finanziari. Vi possono essere momenti, circoscritti nella loro dimensione, nei quali può risultare opportuno il ricorso alla circolazione, al fine di non essere costretti in ogni istante ad effettuare la provvista mediante operazioni sul mercato finanziario.

La Banca d'Italia, tuttavia, concede abitualmente credito al tesoro anche sotto forma di sottoscrizione di titoli pubblici alle aste. L'ammontare di tale sottoscrizione è determinato in funzione della regolazione della liquidità dell'economia ed ha carattere pienamente discrezionale da parte della Banca. Quest'affermazione merita di essere sottolineata in quanto fa riferimento a un principio contenuto nella proposta di statuto del sistema europeo di banche centrali. In altri termini, mentre si esclude che le banche centrali abbiano l'obbligo di provvedere finanziamenti alle tesorerie, si consente ad esse di provvedere indirettamente credito alle tesorerie mediante acquisti di titoli sul mercato, alla condizione che l'entità degli acquisti stessi non sia in funzione dell'esigenza di finanziare il tesoro, ma di quella di regolare la quantità di moneta.

Nei sistemi monetari moderni l'acquisto e la vendita di titoli di Stato rappresenta lo strumento di gran lunga principale di aumento o diminuzione della liquidità del sistema. Questo principio è contenuto esplicitamente nello statuto della Bundesbank, che cito ancora una volta in quanto è stato concepito nel periodo successivo alla guerra, quando era più chiara la nozione degli strumenti attraverso i quali la banca centrale effettua operazioni di regolazione della liquidità del sistema.

Inoltre, la Banca d'Italia ha piena libertà di acquistare o vendere titoli pubblici ed altri titoli garantiti dallo Stato, sempre in funzione dell'obiettivo della regolazione della base monetaria e, per-

tanto, dell'evoluzione e composizione dei flussi di credito. Acquistando o vendendo titoli pubblici si crea o si assorbe base monetaria, si influisce sulla disponibilità di carta pubblica nel mercato, si influenza la liquidità e viene variata la disponibilità di fondi liquidi, con riflessi sui tassi di interesse e sull'erogazione del credito da parte del sistema bancario.

Gli acquisti di titoli alle aste e le operazioni di mercato aperto sono strumenti che hanno assunto negli anni più recenti, con lo sviluppo dei mercati monetari e finanziari, grande rilevanza per il controllo della liquidità e dell'offerta di credito, in particolare per la correzione di eventuali squilibri generati dal ricorso del tesoro al conto corrente di tesoreria e/o eventualmente da andamenti imprevedibili connessi ai movimenti delle valute.

In conclusione, l'analisi di questo aspetto delle operazioni della Banca d'Italia si muove nel senso che essa, al pari delle banche centrali dei paesi industrializzati che dispongono di statuti più moderni, ha un potere discrezionale praticamente illimitato, anche perché i movimenti sul conto corrente, sui quali la Banca d'Italia non ha potere discrezionale, possono essere corretti da operazioni in senso inverso sul mercato dei titoli. Resta fermo che le compravendite di titoli rappresentano lo strumento principale di regolazione della liquidità, così come accade nei maggiori paesi industrializzati; cito, per esempio, il sistema della riserva federale degli Stati Uniti, in cui le operazioni di compravendita dei titoli, dette di mercato aperto, sono decise secondo gli orientamenti dell'*Open market committee*, il quale è composto non soltanto dai membri del *Federal reserve board*, ma anche da alcuni presidenti di singole banche del sistema stesso.

Un'altra categoria di operazioni è costituita dalla compravendita di valuta. Le operazioni commerciali con l'estero e i movimenti di capitale danno luogo continuamente ad afflussi e deflussi di valute estere sul mercato nazionale che in gran parte si compensano fra loro. Eventuali sbilanci possono venire coperti dalla

Banca d'Italia: in particolare, un eccesso di offerta di valuta può essere acquistato al fine di evitare che la quotazione della stessa valuta si deprezzi nei confronti della lira, aumentando anche in questo caso la liquidità dell'economia; nel caso di eccesso di domanda di valuta, con possibilità di riflessi indesiderati sulla quotazione della lira, la Banca d'Italia fornisce al sistema la valuta domandata in eccesso e riduce la liquidità dell'economia. Queste operazioni, per le quali la Banca d'Italia ha piena autonomia, oltre che con riferimento agli obiettivi generali di politica economica del Governo (in particolare, per quanto attiene alla ricerca della massima stabilità del valore del metro monetario), si svolgono nell'ambito degli accordi intergovernativi che fissano modalità di interventi e limiti massimi di oscillazione dei prezzi delle valute.

Questo è un altro aspetto sul quale occorre soffermare l'attenzione: non esistendo — come accadeva in regime di *gold exchange standard* — l'obbligo della Banca d'Italia di convertire in oro biglietti in quantità illimitata sia nei confronti dei residenti sia nei confronti dei non residenti, la Banca centrale ha un potere discrezionale che non incontra limiti. Infatti, caduto il sistema sul quale si fondava lo statuto del Fondo monetario internazionale, gli istituti di emissione hanno acquisito una libertà praticamente illimitata. Gli interventi nei mercati dei cambi hanno — o dovrebbero avere — un unico obiettivo, quello di concorrere alla regolazione della liquidità interna.

Gli strumenti di regolazione della liquidità sono due: operazioni di compravendita dei titoli ed operazioni di compravendita di valute.

Un limite è costituito dal rispetto di quelli che io chiamo « accordi intergovernativi », espressione con la quale intendo riferirmi al sistema monetario europeo. Quest'ultimo, infatti, non nasce da un accordo interstatale, cioè fra paese e paese, ma da accordi fra autorità monetarie.

Un ultimo capitolo tradizionale della banca centrale (e, quindi, della Banca d'Italia) è costituito dal rifinanziamento del

sistema creditizio. Allorché un istituto di credito si trovi, per un'imprevista espansione del credito o per un ritiro di depositi, a fronteggiare esigenze di liquidità eccedenti le proprie riserve disponibili, fa ricorso alla Banca centrale. Quest'ultima concede, in ogni caso secondo modalità e criteri definiti dalla legge, un rifinanziamento, avendo di mira in primo luogo il grado di liquidità complessiva del sistema e la quantità di moneta da creare, in secondo luogo la situazione dell'istituzione che richiede il credito.

Secondo gli statuti della Banca d'Italia confluì nel testo unico del 1910, queste operazioni costituivano praticamente lo strumento di gran lunga principale per la regolazione della liquidità del sistema, in quanto quel testo unico determinava in quantità i limiti al possesso dei titoli pubblici da parte degli istituti di emissione (al tempo erano tre: la Banca d'Italia, il Banco di Napoli ed il Banco di Sicilia). La Banca aveva l'obbligo di comprare e vendere oro al fine di mantenere la proporzione indicata in quella normativa fra oro in cassa e circolazione monetaria; il solo strumento che consentiva un intervento discrezionale era costituito dal risconto. Ecco l'importanza del tasso di risconto che ancora oggi viene interpretato come l'indicatore dell'orientamento della politica monetaria, nonostante abbia largamente perduto la sua importanza. Se osserviamo quanto accade negli Stati Uniti, verifichiamo che spesso la politica monetaria seguita dal sistema della riserva federale non si deduce osservando il tasso ufficiale dello sconto, ma dai tassi su quelli che si chiamano i fondi federali, che nascono attraverso operazioni da parte delle banche le quali, a propria volta, sono influenzate dalla maggiore o minore liquidità creata dalla riserva federale attraverso operazioni in titoli.

Mentre l'istituto di emissione ha piena autonomia nel decidere tempi ed ammontare di queste operazioni, i tassi — che sono quelli ufficiali di sconto ed anticipazione — sono fissati dal ministro del tesoro su proposta del governatore della Banca d'Italia.

Allorché le necessità di rifinanziamento, invece di essere localizzate in una azienda di credito o in un numero limitato di esse, sono diffuse, nel senso che interessano la generalità del sistema o una parte importante dello stesso, la Banca d'Italia interviene abitualmente con operazioni sul mercato aperto a titolo definitivo o con operazioni di « pronti contro termine »; nel primo caso, i titoli vengono acquistati in via definitiva, permettendo al sistema bancario di accrescere la liquidità del proprio attivo; nel secondo caso, si stabilisce già al momento dell'acquisto dei titoli — e, quindi, dell'immissione della liquidità — di restituirli ad un termine prefissato, ritirando, pertanto, la liquidità. L'ammontare, i tempi e le modalità di queste operazioni vengono stabiliti dalla Banca centrale in piena autonomia e nell'ambito degli obiettivi generali più volte ricordati.

Abbiamo richiamato le grandi categorie di operazioni attraverso le quali la Banca d'Italia effettua la regolazione della liquidità del sistema economico. Esistono operazioni assoggettate a un vincolo, quelle concernenti l'accesso del tesoro al conto corrente. Esse hanno importanza limitata; comunque, il loro effetto può essere contrastato attraverso operazioni nelle quali la Banca d'Italia dispone di un potere autonomo illimitato relativo alla compravendita di titoli.

Per quanto riguarda le valute, ancora una volta il potere di intervento incontra solo il limite nascente da accordi intergovernativi, nel nostro caso il Sistema monetario europeo. Le banche centrali hanno l'obbligo di garantire l'osservanza dei limiti di oscillazione delle monete partecipanti al meccanismo europeo di cambio.

Oltre ai ricordati vincoli, obiettivi e criteri, la Banca d'Italia ha sempre di mira nei suoi interventi il mantenimento di condizioni ordinate sui mercati finanziari. I suoi interventi, infatti, possono far fronte a crisi improvvise di liquidità degli intermediari e dei mercati finanziari e ad oscillazioni eccessive dei tassi di interesse e di cambio. In genere hanno di mira il

mantenimento di condizioni favorevoli al regolare finanziamento e rifinanziamento del debito pubblico. Le necessità, e ancor più le crisi, degli intermediari dei mercati finanziari sono per loro natura imprevedibili e hanno carattere spesso cumulativo. Da ciò deriva l'esigenza di una prontezza degli interventi della Banca d'Italia, come di ogni altra banca centrale, per fronteggiare tali eventi. Questa necessità di prontezza è una delle ragioni fondamentali dell'autonomia della banca stessa.

Ho desiderato inserire tali riferimenti in questo rapporto per sottolineare che, fra gli altri obiettivi, vi è quello del regolare funzionamento dei mercati finanziari; ciò con l'intento sottinteso di attirare l'attenzione di codesta Commissione sui motivi in base ai quali — quando mi ha fatto l'onore di invitarmi ad esprimermi sulla legge concernente le società di intermediazione mobiliare — sono apparso orientato verso una maggior presenza della Banca d'Italia.

Quando si manifestano crisi anche al di fuori del sistema bancario convenzionale, prima o poi gli istituti possono essere chiamati ad intervenire; quindi una loro presenza — a mio parere — risponde all'esigenza di garantire funzionamento dei mercati finanziari che si arricchiscono di nuove categorie di intermediari diverse da quelle convenzionali. Ricordo che negli Stati Uniti, di fronte ad una crisi come quella della Drexel Lambert Burnham, che in altri tempi avrebbe lasciato totalmente indifferente l'autorità monetaria, vi sono stati interventi da parte dell'autorità monetaria, così come vi sono stati in altri casi, poiché il mercato — che oggi, ripeto, è arricchito da una molteplicità di intermediari — rappresenta un continuo: una crisi che si verifica in un punto, qualunque sia la natura giuridica del soggetto che la produce, si ripercuote sugli altri punti. Quindi, questo è il motivo dell'insistenza nel sottolineare la necessità per cui la Banca d'Italia deve essere mantenuta corresponsabile nelle decisioni che concernono il regolare funzionamento del sistema finanziario, indipen-

dentemente dalla natura giuridica dei soggetti che svolgono attività finanziarie. Questa è una concezione diversa da quella di altri tempi, ma nasce dalla dimensione assunta dall'attività svolta dagli intermediari non bancari. Siamo in presenza oggi di un'attività finanziaria svolta da intermediari bancari e intermediari non bancari che riflette largamente decisioni assunte al di fuori del territorio dello Stato al quale appartiene la banca centrale che svolge tale funzione.

Va ricordato per ultimo che le regole di funzionamento dei mercati finanziari sono dettate, e sorvegliate nell'applicazione, dalla Commissione nazionale per le società e la borsa; nello svolgimento della sua attività di intervento sui mercati finanziari, anche la Banca d'Italia opera nell'ambito di dette regole. Intendo affermare che nell'ambito degli interventi cui ho fatto riferimento, in quanto investono i mercati regolati da interventi della CONSOB, anche la Banca d'Italia rispetta quelle regole.

Ritengo a questo punto di aver esaurito la prima parte del mio intervento, dalla quale credo si possa dedurre che nel nostro ordinamento, nel complesso, le istituzioni esistenti consentono alla Banca d'Italia un margine di autonomia nella regolazione della liquidità del sistema non molto diverso da quello esistente in altri paesi.

Passo ora alla seconda parte, concernente una funzione di vigilanza che nel nostro paese viene esercitata dalla banca centrale, in altri paesi — ad esempio nella Repubblica federale tedesca — da una istituzione munita di autonomia.

Nel vigente ordinamento, al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio è attribuita l'alta vigilanza sul sistema creditizio che si esprime nella formulazione di linee politiche e di direttive. La Banca d'Italia è incaricata di esercitare il controllo di stabilità sugli assetti del sistema creditizio, nonché sulla sua rispondenza, in termini di corretta gestione, funzionalità, efficienza, ai compiti di raccolta e di allocazione del ri-

sparmio. Parlo di stabilità del sistema che non si identifica con la trasparenza; sono due obiettivi diversi: la banca centrale ha un obiettivo di stabilità, la CONSOB un obiettivo di trasparenza. Essi si completano, non esiste conflitto tra loro.

L'attività di vigilanza si esplica attraverso una normativa di tipo amministrativo e tramite una sorveglianza della gestione corrente; quest'ultima è attuata attraverso l'esame di dati e bilanci e attraverso le ispezioni.

Mi scuso ancora una volta se la mia esposizione presenta un aspetto didattico, ma è una necessità al fine di individuare quali sono i punti di maggiore o minore autonomia consentiti dall'ordinamento vigente.

Gli interventi di carattere straordinario e sanzionatorio più rilevanti devono essere emanati dal comitato interministeriale. La funzione di regolazione della liquidità del sistema economico e quella di vigilanza sul sistema bancario, ancorché disciplinate in diversi ambiti legislativi, sono attribuite alla cura di un unico soggetto pubblico: la Banca d'Italia. Più precisamente, con gli interventi legislativi del dopoguerra si concretizzò il convincimento — affermatosi durante i lavori dell'Assemblea costituente — che il controllo del credito dovesse essere realizzato con criteri essenzialmente tecnici e attuato dalla banca centrale, cui già competeva l'emissione della moneta.

Le ragioni di tale congiunta attribuzione di poteri di attività pubblicistiche vanno ricercate nelle interrelazioni che si determinano tra le due distinte funzioni. Un sistema creditizio costituito da intermediari efficienti, e quindi in grado di consentire un impiego ottimale del risparmio raccolto, contribuisce al perseguimento degli obiettivi di politica monetaria. Inoltre, interventi quali la manovra della riserva obbligatoria delle banche perseguono finalità di politica monetaria, ma hanno la veste formale di interventi di vigilanza.

Ricordo ancora una volta che sempre più si delinea, nella maggior parte dai paesi industrializzati, la tendenza a consi-

derare che la stabilità del sistema finanziario nel suo complesso sia uno strumento di politica monetaria in quanto, di fronte a crisi di stabilità, gli istituti di emissione sono costretti a intervenire, alternando, quindi, la politica di regolazione della liquidità.

Per conseguire il fine dell'adeguamento delle strutture finanziarie alle esigenze dell'economia, l'attività di vigilanza viene rivolta a stimolare la concorrenza, ad ampliare l'operatività, a migliorare l'articolazione territoriale, ad accrescere l'efficienza dell'organizzazione interna delle banche, nonché a minimizzare il rischio per i depositanti. Nella consapevolezza di queste connessioni, il vigente quadro istituzionale consente all'attività di vigilanza bancaria di accertare le complessive condizioni delle aziende e degli istituti di credito sotto il profilo della loro solvibilità, liquidità e redditività. A tal fine sono attribuiti all'organo di vigilanza poteri di controllo cartolare, ai quali corrisponde l'obbligo delle aziende di fornire una serie di informazioni e di trasmettere ogni dato richiesto.

Strumento addizionale di controllo sugli enti creditizi è l'attività ispettiva. Attraverso di essa è possibile riscontrare non solo la veridicità delle informazioni fornite in via cartolare, ma anche approfondire la condizione di funzionalità e di efficienza degli organi di amministrazione e di controllo interno e l'andamento aziendale sotto il profilo della capacità di reddito, della liquidità, della qualità degli impieghi, della rischiosità delle operazioni e della recuperabilità dei crediti.

L'esame dell'organo di controllo creditizio non viene portato, invece, sulla convenienza aziendale della singola operazione bancaria, che è lasciata alla valutazione degli organi amministrativi di ogni singola banca nel rispetto e per lo sviluppo della sua libertà di iniziativa economica. Il corretto esercizio di detta libertà da parte delle banche ed il rispetto della stessa da parte dell'organo di vigilanza costituiscono condizioni essenziali perché funzioni efficientemente un sistema creditizio pluralistico e perché esso

possa contribuire allo sviluppo economico dell'Italia.

Faccio presente che in tutti i paesi dell'Europa orientale, nei quali è in atto un processo di trasformazione dell'ordinamento politico, economico e sociale, uno degli aspetti rilevanti di tale processo è rappresentato dal passaggio da un'unica banca centrale ad un sistema pluralistico fondato su una banca centrale con funzioni di regolazione monetaria e su una pluralità di banche, ciascuna delle quali viene munita di poteri discrezionali, muovendo dall'assunto che il giudizio di convenienza della singola operazione deve essere responsabilità esclusiva degli istituti che compongono il sistema.

Pertanto, la gestione di tutti indistintamente gli enti che esercitano il credito è interamente rimessa alla responsabilità imprenditoriale dei competenti organi amministrativi. Scelta del cliente, valutazione dell'operazione finanziaria proposta, apprezzamento del rischio costituiscono momenti essenziali dell'attività dell'imprenditore bancario nei cui riguardi il controllo dell'organo di vigilanza è e deve essere del tutto assente. Ciò in linea con quanto affermato negli stessi atti parlamentari della legge bancaria, secondo cui « la funzione di controllo attribuita alla Banca d'Italia non vuole e non deve assumere il carattere di una perturbatrice e dannosa supergestione delle aziende bancarie ».

In effetti, ciò che interessa — e che deve soltanto interessare — all'organo di vigilanza è la stabilità e la regolarità di gestione dell'azienda nel suo complesso, la prudente distribuzione dell'ineluttabile rischio imprenditoriale, la sufficiente liquidità, l'efficienza di funzionamento degli organi collegiali ed amministrativi. L'attività di vigilanza persegue, dunque, un'esclusiva finalità di pubblico interesse e non è mai diretta a tutelare le posizioni soggettive dei singoli, siano essi azionisti di società che esercitano l'attività creditizia o terzi creditori.

La questione dell'autonomia della Banca d'Italia nel nostro ordinamento finanziario e dell'opportunità di modificare

le norme che la sorreggono è solo occasionalmente riproposta in concomitanza con la pubblicazione del « memoriale Baffi ». La formulazione nei confronti del governatore della Banca d'Italia di accuse poi risultate, già in sede istruttoria, completamente infondate, non fu possibile per difetto di autonomia della Banca centrale, né quelle accuse trovarono appiglio nelle norme che disciplinano i poteri della Banca centrale e la discrezionalità che li deve accompagnare.

L'accusa rivolta al governatore il 24 marzo 1979 si riferiva al mancato invio all'autorità giudiziaria della relazione riguardante gli accertamenti ispettivi condotti presso il Credito industriale sardo, notevolmente esposto per finanziamenti erogati al settore chimico. Tale invio, secondo l'accusa, si sarebbe dovuto effettuare per il solo fatto che il dottor Baffi avrebbe dovuto sapere che tale relazione sarebbe stata comunque utile al giudice per le indagini di sua competenza già in corso.

Sotto il profilo soggettivo, l'omissione veniva spiegata con l'interesse personale di evitare che il contenuto del rapporto influisse negativamente sulla valutazione penale dell'attività svolta dal dottor Baffi quale membro del comitato esecutivo dell'IMI fino al 1975 e di quella degli altri membri del comitato e dei beneficiari dei fondi. L'IMI aveva infatti erogato la quota maggiore di finanziamenti all'industria chimica e in particolare al gruppo SIR la cui crisi, determinatasi alla fine del 1977, era oggetto di indagine giudiziaria.

Il 6 marzo 1979 il rapporto ispettivo sul Credito industriale sardo era stato offerto all'autorità giudiziaria che stava conducendo la suddetta indagine e da essa rifiutato; alcuni giorni dopo venne ordinato il sequestro del medesimo presso gli uffici della vigilanza.

In punto di fatto, il procedimento nei confronti del governatore Baffi ha chiarito che: nessuna circostanza avente i caratteri di reato era emersa dal rapporto ispettivo del quale si contestava il mancato inoltramento all'autorità giudiziaria; il

rapporto aveva percorso tutte le fasi della procedura d'esame interna alla Banca d'Italia (era stato esaminato dalla commissione per le sanzioni, a suo tempo istituita per la valutazione delle irregolarità constatate nell'attività di vigilanza, ed era passato al vaglio del capo della consulenza legale senza che fosse emerso alcun fatto penalmente rilevante); in sostanza, non sussistevano differenze di trattamento rispetto ad altre aziende.

Per altro verso la vicenda giudiziaria, pur confermando l'assoluta correttezza dei comportamenti nell'espletamento delle funzioni, mise in luce che l'ordinamento e le prassi che avevano operato all'epoca dei fatti oggetto di indagine, potevano far nascere incertezze nella definizione dei ruoli svolti, rispettivamente, dagli organi della programmazione economica, dalla Banca d'Italia e dagli istituti di credito relativamente alle linee di intervento pubblico nel quadro della politica industriale.

Lo stesso dottor Baffi, nel discorso di accettazione della Targa d'oro Siglienti, pronunciato a Cagliari il 18 novembre 1988, diede atto che la sentenza conclusiva del giudice istruttore del processo SIR aveva percepito « il problema del rapporto tra le istituzioni e i poteri dello Stato sottostante alla vicenda giudiziaria ».

Nella circostanza, in particolare, trovò conferma l'inopportunità, già avvertita dalla Banca d'Italia, di rispettare un'antica tradizione che voleva il direttore generale della Banca stessa quale membro dell'organo di vertice dell'IMI; detta tradizione era stata dismessa già dal luglio del 1978. Essa traeva la sua origine dal regio decreto 12 marzo 1936, n. 376, coevo all'emanazione della legge bancaria, che aveva attribuito la presidenza dell'IMI al governatore della Banca d'Italia. Dopo che il decreto legislativo luogotenenziale n. 1, del 4 gennaio 1945, pose fine a tale coincidenza di cariche, l'assemblea dei partecipanti dell'IMI seguì la prassi di eleggere il direttore generale della Banca d'Italia quale membro del consiglio di amministrazione e di chia-

mare quest'ultimo organo alla funzione di sostituto del presidente. Nel solco di questa tradizione il dottor Baffi era stato consigliere sostituto del presidente dell'IMI dal 1960, presidente vicario per otto mesi e, successivamente, membro del comitato esecutivo fino al 1975.

L'ordinamento è costruito in modo da rendere autonomi i poteri della Banca d'Italia quale organo di vigilanza sul sistema creditizio, nel senso che vi è uno spazio, fissato dal legislatore, riservato alle scelte discrezionali della Banca, nel quale non è data neppure all'autorità di Governo la facoltà di effettuare condizionamenti. Lo stesso ordinamento, d'altra parte, fornisce a chi ne abbia legittimo interesse i rimedi per provocare il sindacato giurisdizionale sugli atti posti in essere dall'organo di vigilanza nell'esercizio dei suoi poteri. Né è possibile immaginare che non sia esercitabile un sindacato di correttezza sull'operato degli uomini titolari *pro tempore* di quei poteri della banca.

Su questo aspetto, l'ordinato svolgimento delle istituzioni poggia sulla chiarezza delle norme e sulla serenità di chi esercita il sindacato giurisdizionale che deve operare anch'esso in assoluta autonomia ed indipendenza.

L'iniziativa giudiziaria relativa al mancato inoltro della relazione ispettiva all'autorità giudiziaria sollevò il problema dei rapporti che devono intercorrere tra l'organo di vigilanza nell'esercizio dei suoi poteri di accertamento e il giudice penale interessato a conoscerne gli esiti; ma anche su questa specifica questione lo svolgimento del processo ha dimostrato che la normativa vigente è appropriata. Essa disciplina i rapporti tra le due autorità in modo adeguatamente rispettoso delle reciproche competenze e secondo criteri che difendono l'efficacia dell'azione del controllo bancario nel rispetto della tipicità della funzione.

Le sentenze relative al procedimento contro i vertici della Banca d'Italia e, in particolare, quella emessa dalla sezione istruttoria della Corte d'appello di Roma il 6 novembre 1979 hanno confermato in

punto di diritto l'interpretazione data dall'articolo 10 della legge bancaria, che dispone che gli ispettori della vigilanza, pur essendo considerati nell'esercizio delle loro funzioni pubblici ufficiali, hanno l'obbligo di riferire esclusivamente al governatore tutte le irregolarità constatate, anche quando assumano la veste di reato, intendendo concentrare nelle mani del governatore il potere decisionale finale in materia di accertamento delle responsabilità in caso di riscontrate irregolarità.

Tale norma — è stato confermato — chiarisce senza margini di incertezza che l'obbligo imposto ai funzionari di riferire esclusivamente al governatore mira, con il richiamo al vincolo del segreto d'ufficio, a completare la specificità dell'azione di controllo bancario; corrisponde peraltro all'interesse dell'ordinamento la scelta operata secondo la quale il governatore procede alla denuncia penale quando nei fatti riferiti vengano ravvisate concrete ipotesi di reato. Al di fuori delle ipotesi suddette, non esiste un obbligo giuridicamente sancito di trasmettere all'autorità giudiziaria i rapporti ispettivi, a meno che questa autorità non ne faccia esplicita richiesta, né è possibile che la vigilanza presti la propria azione nell'ambito di indagini di polizia giudiziaria.

PRESIDENTE. Ringrazio il ministro per la sua relazione.

ANTONIO BELLOCCHIO. Signor presidente, mi consenta di associarmi al ringraziamento che ella ha rivolto al ministro (si tratta di un ringraziamento non formale) soprattutto per l'*excursus* di politica economica nel cui quadro il ministro ha poi collocato gli aspetti di politica creditizia e finanziaria, con un contributo — lo sottolineo — collegato all'attualità del dibattito in cui è impegnata la nostra Commissione, con particolare riferimento all'articolo 4 del provvedimento sulle SIM.

Non mi soffermerò, signor ministro, sullo svolgimento di quella trama politico-affaristico-giudiziaria (così nitida-

mente descritta nei diari di Paolo Baffi) che si propose, come tutti sappiamo, di distruggere un grande servitore dello Stato, nonché il suo più diretto collaboratore per la vigilanza, e con essi l'autonomia, il prestigio ed il ruolo nell'ordinamento della Banca d'Italia.

Mi preme tuttavia sottolineare — i colleghi me lo consentano — che ancora oggi le « corde » di quella vicenda sono così sensibili che la loro rievocazione ha provocato una vergognosa caduta di stile del Presidente del Consiglio, quando nella commemorazione di Sandro Pertini, che avrebbe richiesto tutto fuorché strumentalizzazioni polemiche, si è servito di un morto per insultare un altro morto.

Eppure di quella trama, e dei grovigli che la caratterizzarono, ancora oggi lo Stato non ha voluto formalmente riconoscere mandanti e finalità. Anzi, il sistema di potere che la alimentò, a mio avviso, è tuttora vivo e vegeto, perché se la Banca centrale, con il lavoro duro, ha saputo creare « anticorpi » e deludere le aspettative di chi pensava di farne uno strumento passivo di gruppi di potere, palesi ed occulti, non mancano tuttavia anche oggi ad intermittenza attacchi, quasi sempre provenienti dall'interno del partito di maggioranza relativa, volti a ridurre il grado di autonomia della Banca d'Italia; e non si tratta — per carità, non camuffiamo le carte — solo di legittima critica.

Come ella ben sa, onorevole ministro, Paolo Baffi, essendo stato il suo predecessore ed avendo per di più proposto la sua nomina a governatore (mi consenta di ricordare una sua frase allorquando nel 1975, lasciando il posto a Baffi, ebbe a dire: « La classe politica ed i potentati ad essa collegati si accorgeranno di quest'uomo »), aveva un altissimo senso dell'autonomia dell'Istituto, non disgiunta da un raccordo fecondo della sua attività con la sede parlamentare. Su questo versante, come su altri, si è affermata un'evidente continuità. Credo si possa dire (almeno questo è il mio modestissimo parere personale) che ancora oggi, checché se ne pensi, Bankitalia si segnala come una

porzione esemplare di realizzazione nel nostro Paese del modello di Stato inseguito dai teorici della democrazia moderna.

Non so se si tratti di una stravaganza istituzionale in una storia dominata da un esercizio del potere politico in prevalenza tendente all'abuso e all'invasione di ogni sede della cosa pubblica. Allora si aprì il dibattito sulla necessità, per preservare la Banca d'Italia dalle strategie di asservimento, di darle un ruolo « costituzionale ». Oggi il dibattito è tornato d'attualità, con interventi, tra gli altri, del professor Monti, dell'onorevole La Malfa e suoi, signor ministro.

L'autonomia dell'Istituto ha bisogno di essere corroborata con nuove leggi. Ella, signor ministro, ha espresso per ora sul *Corriere della sera* un parere negativo, dopo un'analisi comparata e dopo un sintetico esame delle prospettive della costituzione Banca centrale europea; altri si sono pronunciati affermativamente.

Certo, i maggiori poteri di cui si discute in materia di tasso ufficiale di sconto, di riserva obbligatoria e di conto corrente di tesoreria, dei quali lei ha parlato questa mattina, renderebbero ancora più agile l'operatività del banchiere centrale. Le chiedo tuttavia se questi aspetti si possano ascrivere al tema dell'autonomia o se piuttosto quest'ultimo punto implichi qualcosa di molto più impegnativo: un diverso rapporto tra partiti ed istituzioni, nell'economia in particolare, il porre mano finalmente ad un serio piano di rientro del debito pubblico che faccia venir meno nei politici (o meglio, nei politicanti della maggioranza) qualsiasi tentazione — pur dopo il divorzio consensuale del 1981 — di ridurre la Banca d'Italia ad un ruolo ancillare nel finanziamento del debito pubblico. Occorre quindi autonomia, non separatezza, e conseguentemente maggiore aggancio con la sede parlamentare riprendendo alcune osservazioni dello stesso Baffi sui rapporti tra banche centrali e Parlamento in alcuni paesi.

Un altro aspetto nel campo delle regole che costituì l'*humus* normativo stru-

mentalizzato per l'attacco alla Banca d'Italia fu la tuttora imperante confusione sul credito agevolato e sui relativi controlli e responsabilità. A tutt'oggi, signor ministro, non è stata ancora recisa la commistione tra credito ed incentivo, brodo di coltura di quelle che ella chiamò un tempo « arciconfraternite di potere », né esiste sufficiente chiarezza sui controlli. Intende avanzare proposte al riguardo, signor ministro ?

Ben più corposa è la questione del regime penale dell'attività del banchiere pubblico e privato, che all'epoca venne in ballo per essere anch'esso pesantemente strumentalizzato. Oggi, dopo tante pronunce, in alcuni casi contraddittorie, della Corte di cassazione e dopo un'impegnativa sentenza della Corte costituzionale, è forte la necessità di definire un adeguato regime sanzionatorio per il banchiere che non si presti né alla lata discrezionalità del magistrato — denegando quindi le esigenze di garantismo — né, all'opposto, al lassismo o all'impunità. Occorre, allora, accelerare le iniziative legislative al riguardo. Qual è l'opinione del Governo da questo punto di vista ?

Vi è, poi, la necessità che, in particolare, l'autonomia dell'attività di vigilanza creditizia sia strenuamente salvaguardata. Sarebbe oggi possibile una « ingerenza becera », come quella del ministro del tesoro, dalle contiguità piduiste, che pretendeva di sanare la vicenda Sindona con la collaborazione di un alto dirigente, anch'esso iscritto alla loggia P2, che, per quanto sia stato « punito », oggi è titolare di una importante direzione generale dello stesso Ministero del tesoro ?

La vigilanza non può « supergestire » e compiere analitiche scelte di merito. Essa assicura, al cento per cento, che non vi saranno dissesti e instabilità perché si conoscono i limiti ineliminabili dell'attività di controllo; essa, inoltre, si deve poter sviluppare liberamente e non può non essere raccordata con la politica monetaria.

Desidereremmo essere rassicurati, poiché trapelano alcuni orientamenti preoccupanti dalla commissione per la riforma

della legge bancaria — da lei insediata — sul fatto che non si pensa ad alcun scorporo dell'attività di vigilanza della Banca centrale. Anzi, proprio perché si marcia verso l'integrazione finanziaria comunitaria, è da prendere in seria considerazione la confluenza nella Banca d'Italia dell'Ufficio italiano dei cambi; ciò consentirà di creare un'organica Banca centrale uguale a quelle della maggior parte degli altri paesi.

Credo che una condizione di autonomia della Banca centrale possa essere garantita dalla ritrazione dei partiti dalle nomine nelle banche. Signor ministro, credo che questo sia il suo maggiore insuccesso. A tutt'oggi, mentre imperversa la *prorogatio*, lei non ha avuto ancora la forza di compiere un gesto eclatante. I partiti debbono uscire dal sistema bancario insieme ai gruppi e ai potentati economici !

Aggiungo, inoltre, che non è vero che l'unica soluzione sia rappresentata dalla « privatizzazione secca ». Convochi il CICR o proceda lei, autonomamente, alle nomine, in via d'urgenza, *ex* articolo 14 della legge bancaria. Riteniamo che il conflitto o la crisi politica che deriverebbero da questa sua iniziativa sarebbero salutari.

Del resto, lei non abbandonò la Banca d'Italia anche per la nomina di un personaggio inidoneo e ambiguo, risultato poi coinvolto nella P2, ai vertici di un grande ente pubblico creditizio ?

Per quanto riguarda il recepimento delle direttive CEE — nuovo campo delle regole che si apre per la finanza — cosa ritiene di fare il Ministero del tesoro ? E, più in generale, sulle nuove regole finanziarie, qual è l'opinione del Governo ?

Ritiene, signor ministro, ancora attuale il famoso « decreto Sindona » ? È ancora valido nel momento in cui ci si sta avviando verso la piena integrazione comunitaria e dopo che le banche hanno istituito il Fondo interbancario di garanzia ?

Quali controlli sull'estero pensa che si debbano mantenere ? Si ricorda l'attività sul settore estero del Banco ambrosiano e

delle banche di Sindona, pur nel contesto della liberalizzazione?

Concludo, affermando che oggi possiamo in definitiva constatare come Paolo Baffi, al quale rendiamo onore, difendendo l'autonomia della Banca d'Italia, contribuì anche a difendere la democrazia. Devo, però, rilevare che oggi i « grandi vecchi » dell'epoca sono ancora lì, ai vertici dei vari settori. Credo che lo Stato dovrebbe, da un lato, promuovere quella « severa applicazione » — a cui Baffi si riferiva in una lettera per allontanare l'idea di « un indennizzo » con la nomina a senatore a vita — e, dall'altro, rendere onore, sia pure postumo, a questa figura impareggiabile di servitore pubblico, con iniziative formali tra le quali, per esempio, la dedica alla sua memoria di un centro di studi, l'istituzione di un premio, e via dicendo.

Da tale vicenda, signor ministro, vengono molti insegnamenti, uno dei quali è estremamente consolante: può esservi sempre qualche individuo che resiste, facendo, almeno in parte, fallire i piani più turpi. Aggiungo però che da questa vicenda sorge anche il dubbio che le nostre istituzioni siano « forti » — auspicio che ciò corrisponda al vero — e che esse, alla fine, siano in grado di risanarsi; il dubbio è che esse siano forti solo perché ci si adatta alla corruzione, divenuta una condizione normale di vita. In questo caso, si tratterebbe di una forza che contiene in sé, inevitabilmente, la possibilità di una catastrofe.

MARIO USELLINI. Vorrei fare riferimento a quanto affermato all'inizio della seduta dal presidente della Commissione. Crediamo che la generosità con la quale ieri il presidente Piro ha inteso prospettare in Assemblea quella importante tematica relativa alla tutela dei cittadini nel rapporto con le banche non ci abbia indotti a pensare che le sue dimissioni potessero avere un significato diverso da quello di una forte sollecitazione al Parlamento ad affrontare e sciogliere i nodi presenti in questa materia. L'impegno politico assunto dal mio gruppo in Aula

troverà conferma nelle decisioni che adotteremo rapidamente in questa Commissione.

PRESIDENTE. A causa dei concomitanti lavori in Assemblea, sospendo la seduta fino alle 14,30.

La seduta, sospesa alle 10,05, è ripresa alle 14,35.

PRESIDENTE. Riprendiamo l'audizione del ministro del tesoro. Do la parola all'onorevole Usellini.

MARIO USELLINI. Signor presidente, onorevoli colleghi, ho preso atto con molta soddisfazione dell'importante relazione del ministro del tesoro che, nella premessa, ha posto in rilievo i nodi del funzionamento del sistema di controllo monetario ed alcuni episodi che già da tempo hanno suscitato le preoccupazioni della Commissione.

Il collega Bellocchio, con toni a volte aspri, ha espresso alcune valutazioni anche in riferimento al mio gruppo parlamentare; si tratta di considerazioni alle quali, pur appartenendo alla dialettica politica, non ritengo opportuno dare risposta, in quanto preferisco concentrare il mio intervento su altre importanti questioni poste questa mattina dal ministro.

Ho seguito con molto interesse anche il dibattito sulla proposta dell'economista Monti di modificare alcuni poteri e competenze della Banca d'Italia per meglio sintonizzarli con gli strumenti propri di banche centrali di altri paesi. Tutto ciò sarebbe finalizzato — correttamente, ritengo — a rendere più efficace l'azione della Banca d'Italia.

Ho letto, inoltre, la replica del ministro ad una sollecitazione politica prospettata dal collega La Malfa. Ritengo che tale risposta debba essere interpretata in tutto il proprio significato, nel senso che è possibile migliorare o modificare le competenze oggi assegnate alla Banca d'Italia. Il rischio, però, è che un'iniziativa legislativa in materia potrebbe innescare ulteriori sollecitazioni che, al di

lità delle intenzioni, penalizzerebbero le attuali competenze incidendo negativamente su di esse. Poiché condividiamo tale preoccupazione, il nostro gruppo non presenterà alcun progetto di legge, a meno che il ministro non voglia proporre un'iniziativa del Governo in materia che, naturalmente, sosterremmo immediatamente. Ritengo, inoltre, che la valutazione data dal senatore Carli sulle questioni in esame a questo punto siano tali da dissuadere qualunque intervento normativo in materia.

Il ministro, inoltre, ha ritenuto anche di chiarire ulteriormente una questione — all'esame della nostra Commissione — sulla quale si è già svolta un'apposita audizione: mi riferisco al disegno di legge sulle SIM ed alla possibilità di modificare le competenze in materia di controllo, in particolare, dei fondi comuni.

Credo che non vi sia una sostanziale divergenza — potrebbe apparire, ma non è così, quanto meno per quanto riguarda l'iniziativa assunta assieme ad altri colleghi — sulla opportunità di non penalizzare le competenze della Banca d'Italia e sulla necessità di garantire che tutti i soggetti siano sottoposti ai medesimi criteri di controllo in relazione non solo a problemi di stabilità, ma anche di trasparenza. È questo, infatti, l'obiettivo che ci siamo prefigurati con la nostra iniziativa cui ha aderito in particolare l'onorevole Visco. Mi pare che essa possa essere intesa nel senso auspicato dal ministro: vi sarebbe la necessità non tanto di trasferire funzioni, attualmente attribuite dalla Banca d'Italia, ad altri organi, quanto di integrare la normativa in materia. È vero che, per alcuni aspetti, si innoverebbe rispetto ad altri mercati (dove in genere vige il criterio dell'unicità dell'autorità monetaria, ma ritengo che l'esperienza delle altre piazze possa consigliare di tentare strade diverse. Mi riferisco al mantenimento di una duplicità di sistema corrispondente ad un'analoga duplicità di responsabilità. Le esperienze effettuate sinora su piazze finanziarie importanti ritengo vadano nel senso di sollecitare que-

sta doppia garanzia, al fine di evitare che il nostro paese s'incammini su una pericolosa strada in ordine ai problemi di stabilità.

Ritengo che il fatto specifico, ricordato dal ministro, in forza del quale è stato avviato un procedimento dinanzi l'autorità giudiziaria, sia di natura fisiologica, nel senso che non è pensabile che la possibilità dell'apertura di un procedimento possa essere esclusa quando siano coinvolti organi dello Stato o i suoi funzionari. Bene ha fatto la Banca d'Italia a ridurre ragioni estranee alla propria funzione istituzionale quale premessa ad un'azione di questo tipo. Bene ha fatto, quindi (modificando la tradizione e il disposto di una norma precedente) a non continuare ad occupare un posto nel consiglio d'amministrazione dell'IMI che sino ad allora poteva configurare l'esercizio di un'attività diversa da quella propria cui sono tenuti una banca centrale ed i suoi massimi dirigenti.

Sono quindi lieto che il procedimento giudiziario abbia assolto nel modo più totale le persone interessate. Devo dire, comunque, che si tratta di un rischio che fa parte del gioco democratico che vede la magistratura, in condizione di autonomia, assicurare il rispetto delle garanzie dello Stato di diritto.

Non ho elementi per poter affermare se, alla base di tale iniziativa, vi fossero o meno interessi diversi da quelli propri della funzione esercitata. Mi auguro che così non sia.

Resta il fatto che nella mia personale valutazione, la memoria del governatore Baffi è quella di una persona a cui ispirare l'azione politica, per il grande rispetto verso lo Stato e le istituzioni che ha sempre dimostrato e per il forte senso di responsabilità con cui ha svolto le alte funzioni che gli sono state affidate. Debbo, quindi, esprimere il più grande apprezzamento verso tale persona, anche se essa per qualche tempo è stata — ingiustamente, come successivamente è stato dimostrato — colpita nell'immagine pubblica, compromettendone forse in prospettiva la sua stessa attività.

Ringrazio quindi il ministro per gli importanti elementi che ha voluto fornire alla Commissione e ritengo che, se non vi fossero da parte sua sollecitazioni particolari, questi elementi assicurino un'adeguata tranquillità rispetto alla necessaria garanzia ed alla capacità di svolgere, in condizioni di autonomia, le importanti funzioni dalla legge affidate alla Banca centrale.

VINCENZO VISCO. Ringrazio il ministro del tesoro per la sua esposizione, che penso di poter condividere. Concordo anche, in particolare, con la valutazione secondo la quale le garanzie e i poteri attualmente assegnati dalla legge alla Banca d'Italia sono sufficienti. Penso che, nella situazione attuale in particolare, possa essere imprudente sollevare una questione che non derivi da preoccupazioni fondate su basi di fatto, ma che viceversa potrebbe aprire problemi e tendenze preoccupanti.

Sono anche d'accordo sull'analisi che il ministro faceva circa la necessità, soprattutto in un periodo in cui si va verso una despecializzazione del ruolo degli intermediari, di avere una supervisione del controllo di stabilità.

La discussione che ci impegna in questi giorni non verte su questo punto. Il problema è che le questioni di stabilità si pongono, in un *continuum*, in tutto il sistema economico e con rilevanza diversa a seconda della situazione specifica dell'operatore coinvolto.

Il problema della stabilità è massimo nel caso delle banche e in particolare delle banche commerciali e si attenua in altre circostanze. Sicuramente un problema di stabilità esiste anche per le imprese e per i gruppi privati, nei casi di gravi crisi in cui potrebbe essere necessario un intervento di sostegno indiretto. Un problema analogo si pone per il mercato delle assicurazioni, dove tradizionalmente la vigilanza non solo non viene attribuita alla Banca d'Italia, ma neanche sembra costituire un problema rilevante, almeno nel dibattito corrente, dal punto di vista della stabilità.

Poiché la banca centrale deve avere un ruolo di supervisione, penso che esso andrà in qualche modo esteso anche a quest'altro importante segmento del mercato finanziario.

Il problema vero è di vedere se tale controllo debba arrivare fino alla gestione amministrativa di tutti i singoli enti oppure no. Ripeto, questo è il punto in discussione. Ritengo che questo tipo di controllo sia adeguato per le banche e gli istituti di credito in generale, ma che lo sia molto meno per altri operatori.

Su questo vorrei anche raccomandare una cautela, perché una responsabilità generale in ordine ai problemi di stabilità finanziaria potrebbe portare ad un'estensione del tutto impropria del ruolo di prestatori di ultima istanza nel caso in cui intervenissero momenti di crisi. Se ciò potrebbe costituire un fatto positivo nel caso delle banche, sicuramente non lo sarebbe in quello degli intermediari immobiliari. Un conto è rendere disponibile moneta nel momento in cui vi sia la necessità di evitare fallimenti, e le ripercussioni a catena insite in una crisi finanziaria, altra cosa è dare l'impressione al mercato e agli operatori che vi sia una garanzia reale su tutti i loro investimenti.

In definitiva, penso che, anche da questo punto di vista, le distinzioni siano opportune. Sono anche molto sensibile ai problemi che hanno consigliato di chiedere questa audizione: l'occasione — ricordo — è stata determinata dalla pubblicazione del memoriale del dottor Baffi.

In questa Commissione avverto particolarmente il problema della tutela e della difesa della Banca centrale, che oggi in Italia, in pratica, è non solo l'istituzione che dà maggiore affidamento, ma probabilmente è l'unica tecnostruttura indipendente effettivamente capace di svolgere con piena affidabilità le proprie funzioni.

A tal proposito, non ho bisogno di ricordare che vi è una lunga tradizione, alla quale il ministro Carli ha dato un contributo importante nel periodo in cui è stato governatore, per la quale si è fortemente rilanciato il ruolo del servizio

studi e sono stati effettuati importanti investimenti in quella direzione. Non a caso oggi vediamo che non solo nella Banca vi è un eccellente livello di professionalità, ma anche che questa trabocca all'esterno della Banca stessa; inoltre, molti di coloro i quali allora erano giovani collaboratori del dottor Carli ora ricoprono ruoli importanti anche al di fuori della Banca.

Da questo punto di vista, talune interpretazioni giornalistiche che hanno voluto vedere nell'ambito della Commissione un partito favorevole e uno contrario alla Banca d'Italia sono del tutto fuori luogo. Io personalmente ho in Banca d'Italia amici fraterni, che ormai siedono anche nel direttorio. Ritengo, altresì, che l'attuale governatore sia persona di eccezionali capacità. Egli ha dimostrato le proprie capacità in molteplici occasioni.

Da questo punto di vista, sarebbe interessante conoscere le valutazioni del ministro, dal momento che la nostra impressione è che nei confronti di questa Istituzione (in maniera pressoché ininterrotta, a partire dall'episodio ricordato fino ad oggi) vengano periodicamente mossi attacchi e promosse campagne, che si rivelano sistematicamente infondate, dalle quali si evince l'esistenza di un sistema finanziario italiano diviso in diversi comparti. Evidentemente uno di tali settori propone una linea di prevaricazione dell'organo di controllo, ricorrendo all'intimidazione dei suoi massimi dirigenti.

Si tratta di un male oscuro della finanza italiana con il quale, come ricordava il collega Bellocchio, lo stesso ministro Carli ha probabilmente avuto modo di scontrarsi all'epoca in cui rivestiva l'incarico di governatore della Banca d'Italia. Tra l'altro, si tratta di atteggiamenti che interferiscono con la libertà del Parlamento e del sistema politico, in particolare con il diritto di critica che il Parlamento è legittimato ad esercitare anche nei confronti della Banca d'Italia. Poiché nell'attuale situazione non è possibile avvalersi di tale prerogativa, dal momento che potrebbe risultare destabiliz-

zante, mi chiedo se sia avvertita la necessità di procedere ad interventi, anche a livello legislativo, che consentano di affrontare adeguatamente il fenomeno.

Il collega Usellini ha dichiarato che in un sistema democratico non esistono enti od organi « al di sopra di ogni sospetto »; si tratta di una valutazione ovvia e condivisibile, anche se ci pone il problema (nonostante la sede più idonea ad affrontarlo sarebbe la Commissione giustizia) di individuare il tipo di iniziative da adottare, per esempio, nei confronti di magistrati che, in malafede, si prestano a strumentalizzazioni di natura politica od affaristica.

Un ulteriore aspetto che desta notevoli preoccupazioni è collegato alla necessità di introdurre un equilibrio, a livello di responsabilità e di poteri, tra i diversi organi di controllo e tra le istituzioni dello Stato. Occorre considerare, infatti, la tendenza ad attribuire alla Banca d'Italia un eccessivo carico di compiti e di responsabilità. Ciò, ovviamente, rende maggiormente vulnerabile l'istituzione, trasformandola in agevole obiettivo di attacco. Sulla base di una considerazione *ex post*, ritengo, anzi, che il coinvolgimento indiretto della Banca d'Italia nella questione delle nomine abbia contribuito a produrre effetti negativi, nonostante tale coinvolgimento sia stato proposto da persona a me vicina, sia sotto il profilo politico sia in termini di amicizia.

In conclusione, ritengo che la Commissione debba creare ulteriori occasioni di incontro e di discussione con il ministro e con il governatore della Banca d'Italia, anche in riferimento al ruolo che dovrà assumere la Banca centrale rispetto alla ristrutturazione, a livello europeo, dei profili del controllo sul credito. In questo senso, invito il presidente a predisporre le opportune iniziative, ringraziando fin d'ora il ministro Carli per i chiarimenti che vorrà fornirci.

PRESIDENTE. Non essendovi altri colleghi iscritti a parlare, mi permetto anch'io di rivolgere qualche domanda al ministro Carli, esprimendogli fin d'ora il

mio compiacimento per i suoi interventi, che ritengo rappresentino lezioni di libertà, di etica della responsabilità e, quindi, di filosofia. Dal momento che il ministro ha voluto indicare alla nostra Commissione opportuni suggerimenti, sia nel corso della discussione generale sulle SIM sia nella pregevolissima audizione di oggi, vorrei chiarire il senso delle nostre istanze, che rivolgo soprattutto all'economista ed allo studioso.

In particolare, il ministro Carli ci ha fornito un suggerimento in ordine alla questione della stabilità monetaria. Si tratta di un contributo positivo, nonostante la mia opinione al riguardo, dal punto di vista del convincimento intellettuale, coincida esattamente con quella espressa dai colleghi Visco ed Usellini. Siamo passati da una fase in cui il risparmiatore italiano veniva considerato un « bambino » da proteggere ad una in cui vi sono ancora difficoltà a far acquisire agli organi di vigilanza la consapevolezza che i risparmiatori sono diventati ormai « persone adulte ». Sotto questo profilo, può risultare utile un richiamo al sistema americano (dove si è registrato il passaggio dall'autoregolazione alla deregolazione classica) ed a quello giapponese, nel quale si registra una commistione tra la massima protezione e la massima offerta di titoli « falsi ». Infatti, quando si offre un titolo pari a 70 volte il valore patrimoniale di un'impresa, è ovvio che le « cadute » siano inesorabili.

Nel nostro sistema stiamo cercando di far progredire le nuove regole della libertà, per cui la reintroduzione del controllo tramite i flussi sulle nuove società di intermediazione mobiliare rappresenta, a mio avviso, un peccato di sottovalutazione della maturità del risparmiatore italiano.

Il ministro Carli certamente condividerà l'opinione in base alla quale il rischio è cosa diversa dall'avventura. Se è vero che il rischio deve essere evitato, per l'avventura il discorso è diverso; signor ministro, quando verificiamo che uno Stato forte come quello francese ha adottato sistemi di autoregolamentazione

(come è accaduto con il Matif), l'idea che vi sia lo « spirito sterile del guardiano notturno » — uso parole di Rosa Luxemburg — suscita particolari preoccupazioni.

Lei non crede che sia giunto il tempo di « mettere in cantina » l'idolo del valore liberatorio della moneta, accordando maggiore fiducia alla responsabilità degli uomini? Per quale ragione si creano problemi ogni qualvolta si propone, per esempio, di consentire l'acquisto dei titoli solo a mezzo di carta di credito o di assegni, per limitare il fenomeno del riciclaggio di danaro connesso al traffico degli stupefacenti, come avviene in paesi di gran lunga più avanzati del nostro dal punto di vista bancario e monetario? La Commissione finanze lo ha potuto verificare alla *Fidelity investment* di Boston. Perché dobbiamo avere un sistema nel quale — frapponendo, in via di ipotesi, una società finanziaria a colui che guadagna denaro tramite la cocaina e in grado di offrire ai risparmiatori rendimenti superiori a quelli accettabili — i « pesci sporchi » sguazzano nell'acqua del riciclaggio del denaro sporco? Allora, stabiliamo una regola; e se lei fosse d'accordo, per la mia inveterata e cattiva abitudine di caricare i provvedimenti in esame di piccole disposizioni che sono efficaci, io le proporrei subito di definire una norma sulle SIM, nella quale sia scritto che non si possono comprare titoli se non in carta di credito o in assegni. Se lei fosse d'accordo, signor ministro del tesoro, io proporrei questa regola; si tratterebbe di una norma piccolissima, di quattro righe, da inserire in proposte di legge che abbiamo già all'attenzione della nostra Commissione: se lei fosse d'accordo, io la proporrei, ma se lei non è consenziente, non posso farlo perché, altrimenti, riceverei sempre la meritata critica di voler fare una cosa che tutti considerano giusta, ma servendomi del « treno » sbagliato.

Il « treno » di oggi era quello ingenerato dalla pubblicazione del diario del professor Baffi. Marco Vitale aveva avuto quel diario, onorevole Visco, ma non lo ha pubblicato, limitandosi a scrivere numerosi articoli su *Il Giornale* per spiegare

le ragioni per le quali non riteneva opportuno farlo. Ma la Banca d'Italia, una struttura che nel lungo periodo ha saputo resistere ai tempi in cui le idee del giudice Alibrandi erano regime, fino a quando può disporre di uomini così capaci di opporsi ad offese che quotidianamente vengono loro rivolte? Certo, sappiamo che esiste una normativa sulla responsabilità del giudice: ebbene, quel magistrato è stato interrogato per sapere da chi era stato mosso? È stato spinto dal suo libero convincimento? Ha ragione l'onorevole Usellini a presumere che sia stato così, ma circola un'antica massima secondo cui « a pensar male si fa peccato, ma ci si prende sempre »: tale massima è del Presidente del Consiglio in carica.

Allora, signor ministro del tesoro, io vorrei ricordare che sono state rivolte accuse, ancora in questi giorni, ad una persona onesta e competente quale il governatore della Banca d'Italia. L'Italia sotterranea si muove con questi mezzi; io avverto la necessità, in qualità di parlamentare della Repubblica, di difendere coloro che non sempre possono farlo: una volta essi debbono smentire di aver effettuato un viaggio, un'altra di aver dato aiuto ad una persona e, in qualche caso, si specula addirittura sui loro familiari più intimi. Il Governo non può tollerare una situazione di questo tipo, ma il Parlamento, a parer mio — e vorrei avere la sua collaborazione — deve rafforzare l'autonomia dell'Istituto di emissione e chi si muove — o intraprende un'eventuale iniziativa — nei confronti della Banca d'Italia deve caricarsi di etica della responsabilità, altrimenti chiunque è libero di mettere a repentaglio la serietà della nostra democrazia.

Fin quando si è di fronte ad un articolo di giornale la soluzione si trova. Al riguardo, possiamo ricordare un bel proverbio siciliano, che è stato citato anche di recente: « Se ogni volta che un cane abbaia si dovesse tirare una pietra, non basterebbe una cava ». Ci si riferisce, dunque, agli articoli di giornale; ma in questo caso, nei confronti dell'Italia sotterranea che punta e minare l'autonomia

e la responsabilità della Banca d'Italia, lei non crede che si debbano approntare strumenti particolari? A mio avviso, ciò deve esser fatto ed ho già in mente un'idea che intendo sottoporre ai colleghi della Commissione finanze perché, non è vero che siamo tutti uguali: altro è attaccare le persone, altro è attaccarle sperando che ad esse saltino i nervi. Qualcuno potrebbe dire che non « glielo ha ordinato il medico »: però, è dura doversi difendere da soli da contrasti che, quando sono legittimi, e sono di tipo politico, fanno parte delle idee; ma quando hanno come oggetto un giorno la CONSOB, un giorno la Banca d'Italia, un giorno le *authorities* vecchie e nuove che abbiamo inserito nel nostro ordinamento, ebbene, signor governatore, oltre che signor ministro (perché governatore sempre si resta), la sua esperienza può aiutarci ad indicare gli strumenti anche legislativi che dobbiamo finalmente varare a tutela dell'autonomia delle *authorities* presenti nel nostro sistema.

Mi scuso per aver espresso il mio pensiero in questi termini così sintetici ed anche un po' forti, ma ho ritenuto mio dovere farlo.

Se altri colleghi non intendono formulare domande, do la parola per la replica al ministro Carli, che voglio ancora una volta ringraziare.

GUIDO CARLI, *Ministro del tesoro*. Grazie, signor presidente.

Nella replica mi limiterò ad esprimere qualche riflessione su aspetti concernenti l'ordinamento esistente e sull'opportunità di introdurre innovazioni.

L'onorevole Bellocchio ha osservato che l'attuale ordinamento conferisce alla Banca d'Italia la quantità di potere sufficiente ad esercitare la propria funzione di organo di regolazione monetaria, ed ha citato al riguardo proposte, avanzate autorevolmente, di innovazione dell'ordinamento attuale.

Nella mia esposizione ho creduto di dimostrare che la quantità di facoltà conferite dall'ordinamento esistente alla Banca d'Italia risulta prossima a quella

dei paesi nei quali l'autonomia degli istituti di emissione nella condotta della politica monetaria è giudicata la più ampia possibile.

Gli onorevoli Usellini e Visco hanno entrambi condiviso il convincimento da me espresso che, nell'attuale situazione, si possa considerare l'ordinamento, quale esso è, adeguato alle esigenze di condotta di una politica monetaria indipendente. Aggiungo la considerazione che, essendo imminente (almeno, tutti ce lo auguriamo) l'istituzione del sistema europeo di banche centrali, sarebbe inopportuno anticipare modificazioni oggi, quando queste dovrebbero essere oggetto di nuovi mutamenti al fine di consentire l'inserimento del nostro Istituto di emissione nel contesto europeo.

Quanto all'eventualità che in alcune circostanze si manifestino attriti fra i diversi organi dello Stato, si tratta di un fatto che si palesa, più o meno, dappertutto; attiro l'attenzione dei commissari sulla circostanza che, nella Germania federale, qualche attrito è emerso fra il cancelliere, da una parte, e il presidente della Bundesbank, dall'altra, il quale ha espresso giudizi severi sugli interventi da parte del primo. Nonostante ciò, egli ha dichiarato che intende mantenere un atteggiamento di assoluta lealtà nei confronti del Governo. Riferendomi alla dichiarazione del cancelliere circa l'intendimento di effettuare la conversione tra il marco occidentale e quello orientale nel rapporto di 1 ad 1 (mentre il rapporto di mercato libero è assai diverso) faccio presente che se si assumesse, ai fini della conversione, il rapporto di 1 ad 1, l'incremento di attività finanziarie (depositi, biglietti, eccetera) attualmente in circolazione nella Germania occidentale sarebbe del 16 per cento, quindi assai consistente.

Se, invece, prevalesse l'ipotesi del rapporto di 1 a 4, ovviamente l'incremento sarebbe del 4 per cento. Dico questo per mettere in evidenza che si verificano momenti, oserei dire, solenni nei quali si possono manifestare giudizi diversi sui grandi obiettivi e, di conseguenza, pos-

sono registrarsi divergenze di atteggiamento.

Mi pare di dover condividere le opinioni espresse dagli onorevoli Usellini e Visco, secondo cui l'attuale ordinamento, quale esso è, consente al nostro Istituto di emissione il margine di autonomia sufficiente per esplicare la propria funzione di regolazione monetaria. Certamente in nessun sistema ordinato organi che dispongono di un largo potere discrezionale possono sottrarsi al sindacato di correttezza sul proprio operato; certamente, inoltre, gli organi chiamati ad esprimere tale controllo devono comportarsi, nell'esercizio della delicata funzione che loro compete, mantenendo atteggiamenti di assoluta imparzialità. In ogni caso, mi pare che questo problema si situi al di fuori del dibattito odierno ed investa la questione dei modi più appropriati per garantire l'imparzialità degli organi che esercitano un controllo giurisdizionale.

Circa il controllo di stabilità e di trasparenza e per quanto riguarda le interdipendenze che esistono fra essi, mi pare di aver compreso che, secondo la convinzione dei componenti di questa Commissione intervenuti su tale aspetto, il controllo per finalità viene accettato, ma ciò non esclude che per finalità differenti i poteri siano conferiti ad organi diversi. Naturalmente qualcuno potrebbe sollevare un problema di attribuzione di pesi, ma credo che ciò rientri evidentemente nell'ambito delle convinzioni personali. La discussione, del resto, esiste proprio per trovare un punto di equilibrio e la funzione del presidente mi sembra proprio quella di adoperarsi per trovare la soluzione che garantisca il massimo appagamento delle istanze di coloro che partecipano al dibattito.

Infine, circa la delicata questione sollevata da lei, onorevole Piro, mi è gradito informarla che la predisposizione del disegno di legge ad opera della commissione presieduta dal direttore generale del tesoro è ormai prossima alla conclusione. Verranno proposti provvedimenti già in atto in altri paesi e che concernono il regime dei pagamenti sia all'interno sia

nei rapporti internazionali (perché quanto più si procede alla liberalizzazione, tanto più occorre risolvere problemi di questo tipo).

Credo di aver affrontato la maggior parte delle questioni sollevate. Non ho risposto integralmente all'onorevole Bellocchio perché egli ha evocato un complesso di problemi che si situano per certi versi al di fuori della materia oggetto dell'odierna audizione, anche se tutti di attualità, come, per esempio, quelli relativi al credito agevolato; in proposito, sono in corso di esame alcuni aggiustamenti resi necessari dal fatto che attualmente esso è praticato in condizioni di instabilità dei mercati. Comunque, ritengo che oggi non sia possibile approfondire questo aspetto.

Limitandomi a svolgere un accenno alla questione delle nomine dei dirigenti bancari, invito ad esercitare in linea di urgenza i poteri che l'articolo 14 della legge bancaria prevede.

Se l'onorevole Bellocchio mi consente una conclusione scherzosa, direi che egli mi incita ad una sorta di 18 di brumaio. Ebbene, gli rispondo che non ho un temperamento bonapartista. Ringrazio gli intervenuti.

PRESIDENTE. Ringraziamo il ministro Carli per la sua preziosa partecipazione.

La seduta termina alle 15,25.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI
ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia delle Commissioni
ed Organi Collegiali alle 19,30.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

*SEGUONO
CONVOCAZIONI*

CONVOCAZIONI

PAGINA BIANCA

GIUNTA DELLE ELEZIONI

—*—

Giovedì 5 aprile

(Aula Giunte presso il Servizio prerogative e immunità)

ORE 9

Seguito della verifica dei poteri per il Collegio XXV (Lecce).

Relatore: Lauricella.

Comunicazioni del Presidente.

* * *

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO

—*—

Mercoledì 4 aprile

(Presso Aula delle Giunte – Servizio prerogative e immunità)

ORE 15

Esame di domande di autorizzazione a procedere in giudizio:

Contro il deputato Agrusti (doc. IV, n. 99).

Relatore: Valensise.

Contro il deputato Torchio (doc. IV, n. 104).

Relatore: Biondi.

Contro il deputato De Carolis (doc. IV, n. 105).

Relatore: Mastrantuono.

* * *

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali,
della Presidenza del Consiglio e interni)

—*—

Mercoledì 4 aprile

ORE 12

In sede consultiva ai sensi dell'articolo 96-bis, secondo comma, del regolamento.

Disegni di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 24 marzo 1990, n. 59, recante disposizioni concernenti i concorsi pronostici speciali del totocalcio organizzati in occasione dello svolgimento dei mondiali '90.

(Parere all'Assemblea) — Relatore: Mastrantuono.

Conversione in legge del decreto-legge 26 marzo 1990, n. 60, recante corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1988-1990, nonché disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego.

(Parere all'Assemblea) — Relatore: Ciaffi.

* * *

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

—*—

Martedì 3 aprile

ORE 15

Comitato ristretto.

Esame della proposta di legge n. 3850-B (Editoria e radiofonia).

ORE 16

Parere, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento, sulla proposta di nomina di dodici membri del Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia.

Relatore: Casati.

In sede legislativa.

Seguito della discussione della proposta di legge:

SANGIORGIO ed altri: Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa (*Approvata dalla VII Commissione della Camera dei deputati e modificata dalla I Commissione del Senato della Repubblica*) (3850-B).

(*Parere della I e della V Commissione*) — Relatore: Portatadino.

* * *

Mercoledì 4 aprile

ORE 9,30

Parere, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento, sulla tabella delle istituzioni culturali ammesse al contributo ordinario annuale dello Stato per il triennio 1990-1992.

Relatore: Amalfitano.

Parere, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento, sulla proposta di nomina di dodici membri del Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia.

Relatore: Casati.

In sede referente.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

ARTIOLI ed altri: Disciplina della informazione sessuale nelle scuole statali (280).

(Parere della V e della XII Commissione).

FERRARI MARTE ed altri: Normativa per la informazione sessuale nelle scuole statali (1001).

(Parere della V e della XII Commissione).

BEVILACQUA ed altri: Introduzione dei temi relativi alla sessualità nella scuola pubblica (1705).

(Parere della I, della V, della XI e della XII Commissione).

GARAVAGLIA ed altri: Norme sull'introduzione dell'educazione sessuale nella scuola (1736).

(Parere della I, della V, della XI e della XII Commissione).

STALLER: Studio della sessualità nelle scuole della Repubblica (4201).

(Parere della I, della V e della XI Commissione).

Relatore: Gelli.

In sede legislativa.

Seguito della discussione della proposta di legge:

SANGIORGIO ed altri: Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa (*Approvata dalla VII Commissione della Camera dei deputati e modificata dalla I Commissione del Senato della Repubblica*) (3850-B).

(*Parere della I e della V Commissione*) — Relatore: Portatadino.

ORE 15,30

Comitato ristretto.

Esame del disegno e della proposta di legge n. 3544 e 2333, concernenti « Nuova disciplina degli esami di maturità ».

* * *

Giovedì 5 aprile

ORE 9

In sede legislativa.

Seguito della discussione della proposta di legge:

SANGIORGIO ed altri: Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa (*Approvata dalla VII Commissione della Camera dei deputati e modificata dalla I Commissione del Senato della Repubblica*) (3850-B).

(*Parere della I e della V Commissione*) — Relatore: Portatadino.

Seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge:

FIANDROTTI ed altri; ZANGHERI ed altri; POLI BORTONE ed altri; TESINI ed altri; GUERZONI ed altri: Legge-quadro sull'autonomia universitaria e sulla riforma dell'ordinamento degli studi universitari (80-581-1484-1781-3507).

(*Parere della I, della II, della V, della VI e della XI Commissione*) — Relatore: Tesini.

Discussione del disegno di legge:

Interventi urgenti per la Torre di Pisa (4513).
(Parere della I, della V e della VIII Commissione ex articolo 93, comma 3-bis del regolamento) — Relatore: Savino.

—

In sede referente.*Esame delle proposte di legge:*

Senatori RUMOR ed altri: Finanziamenti per il restauro ed il recupero delle ville venete (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (4449).
(Parere della I, della V, della VI, della X, della XII e della XIII Commissione).

SAVIO ed altri: Finanziamenti per il restauro ed il recupero delle ville venete (3663).
(Parere della I, della V, della VI e della VIII Commissione) — Relatore: Del Bue.

Esame delle proposte di legge:

CRISTOFORI: Concessione di un contributo per l'istituzione di una fondazione per la celebrazione del sesto centenario dell'università degli studi di Ferrara (322).
(Parere della V e della VI Commissione).

BARBIERI ed altri: Celebrazione del VI centenario della fondazione dell'università di Ferrara (3821).
(Parere della I, della V e della VI Commissione) — Relatore: Portatadino.

Esame del disegno di legge:

Università non statali legalmente riconosciute (Approvato dal Senato) (4463).
(Parere della I e della V Commissione) — Relatore: Casati.

Esame della proposta di legge:

CILIBERTI ed altri: Provvidenze per l'Opera del duomo di Orvieto (3878).
(Parere della V e della VIII Commissione) — Relatore: Ciliberti.

Esame della proposta di legge:

Senatori MANZINI: Rifinanziamento dell'edilizia scolastica sperimentale (Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato) (4477).
(Parere della V e della VIII Commissione) — Relatore: Savino.

Seguito dell'esame della proposta di legge:

SAVINO ed altri: Norme per la promozione della educazione degli adulti (3681).

(Parere della I, della V e della XI Commissione) – Relatore: Savino.

—

ORE 13

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

* * *

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sull'attuazione degli interventi per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori della Basilicata e della Campania colpiti dai terremoti del novembre 1980 e febbraio 1981

—*—

Martedì 3 aprile

(Via del Seminario, 76 - Aula III piano)

ORE 14

Gruppo di lavoro n. 4: per l'edilizia a Napoli.

(Via del Seminario, 76 - Aula III piano)

ORE 15

Audizione dell'onorevole Vincenzo Scotti:

dal 6 maggio 1982 all'8 agosto 1983, ministro dei beni culturali ed ambientali; e, dal 1° dicembre 1982, ministro del lavoro e della previdenza sociale (interventi di cui all'articolo 32 della legge n. 219 del 1981);

dal 4 agosto 1983 al 26 marzo 1984, ministro per il coordinamento della protezione civile (completamento delle iniziative avviate dal commissario straordinario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata e gestione stralcio dei fondi assegnati a quest'ultimo; e, dal 9 agosto 1983, interventi di cui agli articoli 21 e 32 della legge n. 219 del 1981).

Comunicazioni del Presidente.

* * *

Mercoledì 4 aprile

(Via del Seminario, 76 - Aula III piano)

ORE 8,30

Gruppo di lavoro n. 3: emergenza, ricostruzione edilizia e opere pubbliche.

(Palazzo Montecitorio - Ufficio del Presidente)

ORE 10,30

Ufficio di Presidenza.

Preparazione dell'incontro con il Presidente del Consiglio dei ministri.

(Palazzo Chigi)

ORE 15,30

Ufficio di Presidenza.

Incontro con il Presidente del Consiglio dei ministri.

* * *

Giovedì 5 aprile

(Ufficio del Presidente - Palazzo Montecitorio)

ORE 8,30

Ufficio di Presidenza.

* * *

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

—*—

Martedì 3 aprile

(Palazzo San Macuto, Via del Seminario, 76 - Aula IV piano)

ORE 15

Audizione dei presidenti ENPAM ed Istituto postelegrafonici (articolo 56 - terzo comma legge 9 marzo 1989, n. 88).

* * *

Giovedì 5 aprile

(Palazzo San Macuto, Via del Seminario, 76 - Aula II piano)

ORE 9

Audizione del presidente dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro (ENPACL) (articolo 56 - terzo comma legge 9 marzo 1989, n. 88).

* * *

INDICE DELLE CONVOCAZIONI**Martedì 3 aprile**

	<i>Pag.</i>
VII CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE	VI
ORE 15 - Comitato ristretto.	
ORE 16 - Parere su nomina - Legislativa.	
COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO DEI TERRITORI DELLA BASILICATA E DELLA CAMPANIA COLPITI DAI TERREMOTI DEL NOVEMBRE 1980 E FEBBRAIO 1981 . . .	XI
ORE 14 - Gruppo di lavoro n. 4.	
ORE 15 - Audizione - Comunicazioni del Presidente.	
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CONTROLLO SULL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	XIII
ORE 15 - Audizione.	

Mercoledì 4 aprile

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO	IV
ORE 15 - Plenaria.	

	<i>Pag.</i>
I AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI	V
ORE 12 - Pareri articolo 96- <i>bis</i> del regolamento.	
VII CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE	VII
ORE 9,30 - Pareri al Governo - Referente - Legislativa.	
ORE 15,30 - Comitato ristretto.	
COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO DEI TERRITORI DELLA BASILICATA E DELLA CAMPANIA COLPITI DAI TERREMOTI DEL NOVEMBRE 1980 E FEBBRAIO 1981 . . .	XII
ORE 8,30 - Gruppo di lavoro n. 3.	
ORE 10,30 - Ufficio di Presidenza.	
ORE 15,30 - Ufficio di Presidenza.	

Giovedì 5 aprile

GIUNTA DELLE ELEZIONI	III
ORE 9 - Plenaria.	
VII CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE	VIII
ORE 9 - Legislativa - Referente.	
ORE 13 - Ufficio di Presidenza.	
COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO DEI TERRITORI DELLA BASILICATA E DELLA CAMPANIA COLPITI DAI TERREMOTI DEL NOVEMBRE 1980 E FEBBRAIO 1981 . . .	XII
ORE 8,30 - Ufficio di Presidenza.	

	<i>Pag.</i>
	—
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CONTROLLO SULL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SO- CIALE	XIII
ORE 9 - Audizione.	